

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

826° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 15
2 ^a - Giustizia	» 34
3 ^a - Affari esteri	» 37
5 ^a - Bilancio	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 76
7 ^a - Istruzione	» 104
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 174
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 179
10 ^a - Industria	» 185
11 ^a - Lavoro	» 188
12 ^a - Igiene e sanità	» 211
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 223

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i> 229
---	-----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa	<i>Pag.</i> 234
-----------------------------	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 239
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 240
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 247
10 ^a - Industria - Pareri	» 248
RAI-TV - Tribune	» 249

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 250
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACIS

La seduta inizia alle ore 10,45.

VERIFICA DEI POTERI

(R 19, C 21ª)

Regione Puglia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Puglia, in seguito alle dimissioni del senatore Attilio Busseti, la Giunta - su conforme relazione del senatore CUTRERA, relatore per la Regione Puglia - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore dimissionario è il signor Severino Fallucchi.

Regione Liguria

Su conforme relazione del senatore FRANCHI, relatore per la regione Liguria, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Antonino Pagani, proclamato nella seduta del 19 giugno 1991, in sostituzione dell'onorevole Emilio Paolo Taviani, nominato senatore a vita.

Regione Lombardia

Su conforme relazione del senatore CORRENTI, relatore per la regione Lombardia, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Bruno Pellegrino, proclamato nella seduta del 19 giugno 1991, in sostituzione del senatore Giovanni Beniamino Valcavi, dimissionario.

Regione Piemonte

Su conforme relazione del senatore FILETTI, relatore per la regione Piemonte, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del

senatore Cornelio Masciadri, proclamato nella seduta del 10 luglio 1991, in sostituzione del senatore Roberto Cassola, dimissionario.

Regione Calabria

Su conforme relazione del senatore MAZZOLA, relatore per la regione Calabria, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Elio Colosimo, proclamato nella seduta del 26 novembre 1991, in sostituzione del defunto senatore Francesco Franco.

Regione Campania

Su conforme relazione del Presidente MACIS - che sostituisce il senatore De Cinque, relatore per la Regione Campania, momentaneamente assente - la Giunta all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Giuseppe Russo, proclamato nella seduta del 27 novembre 1991, in sostituzione del senatore Francesco Guizzi, eletto giudice della Corte Costituzionale.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

**3^a (Affari esteri, emigrazione)
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
SPITELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione
Brocca e per il tesoro Pavan.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

**Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane
all'estero (1731)**

**Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività
scolastiche e formative italiane all'estero (2637)**

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione di un testo unificato con
modificazioni e con il seguente nuovo titolo: Iniziative per la diffusione della
lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore
delle comunità italiane all'estero)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente SPITELLA spiega le ragioni che hanno imposto una
posticipazione dell'orario d'inizio della seduta, indi ringrazia vivamente
la relatrice Falcucci per il suo impegno ed il sottosegretario Pavan per
la sua attenzione, che hanno consentito di ottenere il parere favorevole
della Commissione bilancio.

La relatrice FALCUCCI esprime soddisfazione per il risultato
conseguito, che consente al Senato di non vanificare il frutto di un
impegno costruttivo al quale hanno contribuito tutti i Gruppi. Il nuovo
testo dell'articolo 9 consente di impiegare per le finalità della legge i
risparmi derivanti dalla riduzione del contingente di personale. Illustra
quindi le condizioni cui la Commissione bilancio ha subordinato il
proprio parere favorevole.

Il senatore NOCCHI osserva che la soluzione raggiunta è diversa da quanto auspicava la sua parte politica, favorevole, in realtà, ad un incremento e non ad una riduzione del contingente del personale. Comunque il testo merita un giudizio sufficientemente positivo. Ricorda infine di avere illustrato gli emendamenti del Gruppo comunista-PDS in una precedente seduta.

Si passa quindi alla votazione degli articoli del testo unificato predisposto dalla relatrice.

Le Commissioni riunite approvano senza discussione l'emendamento 1.1 dei senatori Nocchi ed altri e l'articolo 1 così emendato.

Si passa all'articolo 2.

Dopo che la relatrice FALCUCCI ha illustrato il proprio emendamento 2.4, esprimendo nel contempo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.3 e contrario sull'emendamento 2.2, si passa alle votazioni. Risultano approvati gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4 e respinto l'emendamento 2.2.

Viene quindi approvato l'articolo 2 così emendato.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore NOCCHI dichiara di ritirare l'emendamento 3.1; quindi le Commissioni riunite approvano l'articolo 3 nel testo della relatrice.

Si passa all'articolo 4.

La relatrice FALCUCCI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 dei senatori Nocchi ed altri, poichè il principio della collegialità è enunciato con sufficiente chiarezza nel testo dell'articolo da lei predisposto, ove si accompagna ad un'opportuna flessibilità.

Dopo che il senatore NOCCHI ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 4.1, dichiarando di considerarlo preferibile rispetto alla proposta della relatrice, l'emendamento stesso, posto ai voti, viene respinto; le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo.

Si passa all'articolo 5.

Con il parere favorevole della relatrice FALCUCCI viene approvato l'emendamento 5.1 e, successivamente, l'articolo 5 così modificato.

Si passa all'articolo 6.

Viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 6.1 della relatrice Falcucci e quindi l'articolo 6 così modificato.

Si passa all'articolo 7.

Viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.1 della relatrice e quindi l'articolo 7 così modificato.

In sede di esame dell'articolo 8, la relatrice FALCUCCI esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 del senatore Nocchi e lo invita a ritirarlo. Dà poi conto di un emendamento 8.2 soppressivo del secondo comma.

Insistendo il senatore NOCCHI per la votazione, l'emendamento 8.1 è respinto.

Viene poi accolto l'emendamento 8.2.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito di tale ultima votazione, si rende necessario, per motivi di coordinamento, sopprimere, al comma 3, le parole «con incarichi extra accademici». Detta proposta (emendamento 8.3) risulta approvata e così anche l'articolo 8 come modificato.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore NOCCHI trasforma il suo emendamento 9.1 in un subemendamento all'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, della relatrice Falcucci.

Con il parere contrario della relatrice FALCUCCI e del sottosegretario PAVAN (il quale fa notare che il subemendamento del senatore Nocchi comporta oneri aggiuntivi), detto subemendamento viene respinto.

Viene poi approvato l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, della senatrice Falcucci e, successivamente, è accolto anche l'emendamento 9.2, aggiuntivo di un comma 2-bis in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Viene quindi approvato l'articolo 9 come modificato.

In sede di esame dell'articolo 10, la relatrice FALCUCCI dà conto di un emendamento (10.2) al comma 4. Il senatore NOCCHI si esprime in senso tendenzialmente favorevole a tale emendamento, che, posto ai voti, è approvato.

Successivamente, è accolto l'emendamento 10.1 e quindi l'articolo 10 come modificato.

Si passa all'articolo 11.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 11.1, viene posto ai voti ed accolto l'articolo 11 come modificato.

Con successive votazioni, sono approvati gli articoli 12 (in relazione al quale il presidente SPITELLA esprime perplessità sul limite massimo di cinque anni imposto per la permanenza all'estero), 13 e 14, cui non sono riferiti emendamenti.

Si passa all'articolo 15.

Viene approvato l'emendamento 15.1 e quindi l'articolo così modificato.

Si passa all'articolo 16.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 16.1 e poi approvano l'articolo 16 così modificato.

Si passa all'articolo 17.

Viene accolto l'emendamento 17.1 e quindi l'articolo 17 così modificato.

La senatrice FALCUCCI propone che il titolo del provvedimento sia riformulato come segue: «Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunità italiane all'estero». Tale nuova formulazione viene accolta dalle Commissioni riunite.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore NOCCHI esprime il proprio ringraziamento alla relatrice Falcucci per la brillante opera da lei svolta con intelligenza e sensibilità. Pur permanendo talune perplessità, infatti, il provvedimento è nel suo complesso condivisibile in quanto raggiunge l'obiettivo della promozione culturale della lingua italiana all'estero.

Manifesta il proprio rammarico per il fatto che, con ogni probabilità, l'altro ramo del Parlamento non avrà il tempo per approvare definitivamente il disegno di legge, ma ritiene che esso possa comunque costituire un utile contributo per i parlamentari che si occuperanno della materia nella prossima legislatura.

Il senatore VESENTINI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente e si associa nei ringraziamenti alla relatrice.

Anche il senatore BOMPIANI esprime soddisfazione e dà atto alla relatrice di avere svolto un lavoro di grande significato ed importanza. Si associa il presidente SPITELLA.

La relatrice FALCUCCI ringrazia gli oratori che l'hanno preceduta per le parole rivolte nei suoi confronti e fa presente che il provvedimento corrisponde pienamente alle istanze legittime provenienti dalla Conferenza per l'emigrazione.

Il senatore BOGGIO interviene brevemente per sottolineare l'importanza ed il ruolo della lingua italiana all'estero. La sua diffusione contribuisce a dare prestigio al nostro Paese.

Dopo aver dato mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale, le Commissioni riunite approvano quindi il provvedimento nel suo complesso nel testo proposto dal relatore e con le modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI**Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle
comunità italiane all'estero (1731)****Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle
attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)****Art. 1.**

Al comma 2, aggiungere:

«f) programma interventi per l'educazione permanente».

1.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 2.

*Al comma 1, lettera d), sostituire al posto di: «rapporti con le» la
dizione: «vigilanza sulle».*

2.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

*Alla lettera g), dopo: «corsi» aggiungere: «di educazione permanen-
te» e dopo: «adulti per» aggiungere: «l'elevamento dell'obbligo scola-
stico».*

2.2 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

*All'articolo 2, comma 1, lettera i), sostituire le parole: «il personale
ata» con le parole: «i coordinatori amministrativi».*

2.4 FALCUCCI, relatrice

*Alla lettera i), alla fine inserire: «sulla base del Piano nazionale
definito secondo le modalità e procedure di cui alla legge n. 93 del
1983».*

2.3 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 3.

Al comma 2, aggiungere la lettera:

«d) criteri per l'eventuale assegnazione di personale docente alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute».

3.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con l'articolo 3 del disegno di legge n. 2637.

4.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 5.

Al comma 2, dopo: «possono ricevere» inserire: «tramite apposita convenzione».

5.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 6.

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «ata» con le parole: «dei coordinatori amministrativi».

6.1 FALCUCCI, relatrice

Art. 7.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere la parola: «istituzione» e aggiungere la frase: «Restano invariate le norme relative all'istituzione di dette scuole.».

7.1 FALCUCCI, relatrice

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lettori contribuiscono alla diffusione della lingua e della cultura italiana presso le università straniere. La Commissione scientifica nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3, costituisce centro di riferimento per l'attività dei lettori e la promozione della diffusione della lingua e cultura italiana. Per quanto riguarda gli obblighi di servizio valgono le norme definite dal contratto nazionale decentrato, per il personale della scuola in servizio all'estero.»

8.1 **NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO**

Sopprimere il comma 2.

8.2 **FALCUCCI, relatrice**

Al comma 3, sopprimere le parole: «con incarichi extra accademici».

8.3 **SPITELLA**

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«1. Per l'attuazione dei fini della presente legge sono messi a disposizione del MAE, mediante collocamento fuori ruolo, ispettori, presidi, direttori didattici, docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché coordinatori amministrativi dell'area funzionale dei servizi amministrativi dei ruoli del MPI da destinare all'estero nei limiti dei contingenti sottoindicati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il contingente del personale di ruolo da destinare all'estero, con oneri a carico dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1900 unità per l'anno scolastico 1992/93, di 1750 unità per l'anno scolastico 1993/94 e di 1600 unità per l'anno scolastico 1994/95 e seguenti.

Le unità di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero fino alla scadenza fissata dalla legislazione previgente, sono in aggiunta a quelle del predetto contingente.

2-bis. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 2.904 milioni nel 1992, 12.312 milioni nel 1993, 23.112 milioni nel 1994 e 20.312 milioni nel 1995 a regime, da distribuire ai capitoli del Ministero degli affari esteri 2502, 2551, 2552, 2553, 2564, 2570, 2653, 2690 e 3577, si fa

fronte con contestuale riduzione del capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a partire dall'esercizio 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa ivi prevista dal comma 2 del presente articolo.

3. Il contingente di cui al comma 2 è stabilito ogni 3 anni, con decreto del Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, e tenendo conto delle proposte formulate dalle autorità diplomatiche e consolari, sentito il parere delle commissioni sindacali formalmente costituite in ciascuno Stato.

4. Il Ministro degli affari esteri determina con proprio decreto le aree di destinazione per le diverse categorie di personale nei limiti del numero massimo previsto dal contingente triennale.

5. Tale contingente può essere soggetto a redistribuzione nell'arco del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale di cui al comma 3.

6. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri della pubblica Istruzione e del tesoro è stabilito inoltre ogni tre anni il contingente massimo del personale di ruolo da destinare all'estero con relativi oneri a carico di Stati, Istituzioni o Enti stranieri o Internazionali, tenuto conto delle richieste di detti Stati, Enti ed Istituzioni.

Tale contingente può essere soggetto a redistribuzione entro il triennio in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale».

9.2

FALCUCCI, relatrice

Sostituire: «2.100» con: «2.200» e: «2.000» con: «2.100».

9.1

NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 10.

All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «del personale ata» con le parole: «dei coordinatori amministrativi».

10.1

FALCUCCI, relatrice

Al comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le altre: «incluso nelle graduatorie del concorso di cui all'articolo 11».

10.2

FALCUCCI, relatrice

Art. 11.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «ed ata» con le parole: «e dei coordinatori amministrativi».

11.1

FALCUCCI, *relatrice*

Art. 15.

All'articolo 15, comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

15.1

FALCUCCI, *relatrice*

Art. 16.

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «ed ata» con le parole: «e dei coordinatori amministrativi».

16.1

FALCUCCI, *relatrice*

Art. 17.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 e le relative tabelle.

17.1

FALCUCCI, *relatrice*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

449ª Seduta

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo e i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano, per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito, per l'interno Spini e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 del gennaio 1992, n.1 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

Il presidente ELIA avverte che è pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso proposti. Detto parere è condizionato alla soppressione dell'articolo 9 e subordinato all'intesa che l'importo indicato all'articolo 6, comma 3, non sia utilizzato come limite di impegno, bensì come trasferimento. Osservazioni specifiche investono poi gli articoli 11, 14 e 18. Netta contrarietà la Commissione bilancio esprime sugli emendamenti 1.0.1, 5.1, 8.0.1, 15.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.8. Il parere è poi condizionato sull'emendamento 2.0.1 alla introduzione di una modifica, volto a precisare che gli interventi in esso disposti avvengano nei limiti del fondo per la protezione civile. Una osservazione concerne infine l'emendamento 1.0.3.

Il senatore GALEOTTI chiede di conoscere se la condizione che investe l'articolo 6, comma 3, imponga una modifica della disposizione, nel punto in cui prevede che almeno un terzo della spesa ivi autorizzata sia destinata a progetti di risanamento e di salvaguardia ambientale.

Il sottosegretario PICANO precisa che la condizione va interpretata come un limite alle autorizzazioni di spesa, non potendosi pertanto superare il tetto dei 100 miliardi ivi previsto.

Il relatore MURMURA suggerisce di riformulare per conseguenza il comma 3, esplicitandone il significato nel senso precisato dal rappresentante del Governo.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 1^a)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno della seduta è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3191, concernente norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Corleone ed altri: Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività HIV ed altri provvedimenti a loro tutela (2019)

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (3207), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saretta; Tagliabue ed altri; Bernasconi ed altri; Pissicchio
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Illustra congiuntamente i disegni di legge il presidente ELIA, segnalando il grande rilievo della materia e suggerendo l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI conviene con la proposta del relatore. Con specifico riferimento al disegno di legge n. 3207, già approvato dalla Camera dei deputati, fa osservare che si tratta di una iniziativa di grande importanza, anche se di ambito limitato, attenendo essa ad indennizzi a favore di soggetti già danneggiati, senza quindi assumere finalità di prevenzione. Anticipa per questi motivi il voto favorevole del Gruppo comunista - PDS, rilevando che i singoli aspetti della normativa potranno adeguatamente essere approfonditi dalla Commissione di merito.

Il senatore SANTINI sottolinea che la disciplina contenuta nei disegni di legge in esame è molto attesa e l'unanimità dei consensi raccolti alla Camera dei deputati conferma la sua validità. Dichiarò quindi il voto favorevole del Gruppo socialista.

Il senatore MAZZOLA dà atto dell'apprezzamento e del consenso del Gruppo democratico cristiano.

Il ministro DE LORENZO, ringraziata la Commissione per la valutazione positiva, ricorda che anche il dibattito avvenuto presso la Camera dei deputati è stato caratterizzato da consensi unanimi, sebbene la finalità del provvedimento sia solo quella di indennizzare soggetti già danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, ovvero contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, ovvero per cause di servizio. Anche con questi limiti il disegno di legge rappresenta un significativo passo in avanti.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi incarico al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zamberletti e Piccoli e Crippa ed altri.

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore GUZZETTI, suggerendo di formulare parere favorevole.

Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 1^a)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno della seduta è ulteriormente integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3158-*bis*, riguardante la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista e con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3209, in materia di contributi alle associazioni di promozione sociale.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Al fine di consentire ai componenti della Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 12^a: favorevole con osservazioni)

Il senatore ACONE illustra il provvedimento, sul quale propone di formulare un parere favorevole con osservazioni. È infatti opportuno che le disposizioni in esso previste siano riformulate in senso conforme ai principi contenuti nel disegno di legge in materia di autonomia delle università e degli enti di ricerca, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 5460).

Secondo il senatore GUZZETTI è opportuno che il parere altera specifiche condizioni, giacché il disegno di legge sconvolge l'attuale disciplina dell'accesso agli studi universitari.

Il relatore ACONE fa osservare che non è possibile pervenire ad una conclusione siffatta, di ordine generale.

Il senatore GALEOTTI propone di esprimere un parere favorevole, corredato di precise osservazioni alle Commissioni di merito.

Il presidente ELIA ritiene opportuno evitare che il diploma universitario, cui si fa riferimento nel disegno di legge, risulti conseguibile in strutture *extra* universitarie. In questo quadro, avanza perplessità sull'articolo 3, che, al comma 2, fa obbligo alle regioni ed alle università di stipulare tra loro apposite convenzioni per l'utilizzazione di strutture didattiche e sanitarie del servizio sanitario nazionale. Ad alcuni dubbi dà altresì luogo il successivo comma 4, che prevede il conferimento, unicamente per contratto, della titolarità dei corsi di insegnamento nelle scuole di sanità. A queste incongruenze offrono soluzione taluni emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

Il senatore GUALTIERI sostiene che il disegno di legge attiene ad una materia delicata ed è stato oggetto di un lungo dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. La riforma delle professioni infermieristiche andrebbe peraltro esaminata nel quadro complessivo della riforma del sistema sanitario, che a questo punto verrà approvata nella prossima legislatura.

Il presidente ELIA rileva che alla Commissione compete unicamente l'espressione di un parere di conformità del provvedimento rispetto ai principi costituzionali ed all'ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione. Spetterà poi alle Commissioni di merito approfondirne i singoli aspetti.

Il senatore MAFFIOLETTI segnala il rilievo del disegno di legge, mettendo in guardia la Commissione contro la possibilità di pregiudicare l'*iter* con un parere condizionato. È comunque indispensabile che le osservazioni formulate abbiano un carattere preciso e penetrante, così

da consentire un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni di merito.

Il senatore SPETIC osserva che il disegno di legge offre soluzione a problemi reali, offrendo un inquadramento certo ad importanti figure professionali, quali gli addetti alle professioni infermieristiche, tecniche e di riabilitazione. Data la ristrettezza dei tempi, esorta dunque a non formulare un parere condizionato che potrebbe ostacolare l'approvazione dell'iniziativa.

Per il senatore Pietro FERRARA sarebbe stato preferibile che il disegno di legge disciplinasse le sole professioni infermieristiche: il provvedimento all'esame si presenta invece onnicomprensivo e, sotto alcuni aspetti, insoddisfacente. Questo elemento può a suo giudizio costituire una specifica condizione alle Commissioni di merito. In alternativa, giudica opportuno che la Commissione formuli un parere favorevole, con semplici osservazioni.

Il senatore GUZZETTI ribadisce che la norma di cui all'articolo 12, comma 2, altera i principi vigenti in materia di accesso all'istruzione universitaria: il provvedimento finirebbe pertanto per peggiorare ulteriormente la già grave condizione della sanità in Italia.

Anche il senatore GUALTIERI rileva che, anche se il disegno di legge può risultare vantaggioso per la categoria interessata, è comunque indispensabile non modificare la normativa vigente in materia di accesso alle università, evitando che vi facciano ingresso quanti sono privi dei necessari requisiti e dei titoli richiesti.

A giudizio del senatore MURMURA il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi richiedono un'adeguata ponderazione. In particolare, è opportuno che il relatore si esprima su tutte le proposte emendative, formulando, con riferimento a ciascuna, osservazioni o condizioni specifiche. Tenuto conto che il disegno di legge risulta assegnato alla sede deliberante, occorre prevedere che le Commissioni di merito sottopongano nuovamente alla Commissione affari costituzionali il testo definitivamente stilato, prima del voto finale, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

Il senatore ACONE fa osservare che la formulazione di un parere sui singoli emendamenti richiede un approfondimento non consentito dalla ristrettezza dei tempi, mentre un rinvio dell'emissione del parere avrebbe l'effetto di pregiudicare l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario alla formulazione di un parere favorevole condizionato al successivo nuovo esame della Commissione affari costituzionali.

Il relatore ACONE ribadisce che la sua proposta è quella di un parere con semplici osservazioni.

Il senatore MAZZOLA osserva che, proprio perchè l'iniziativa è assegnata in sede deliberante, è particolarmente opportuno che il parere sia corredato da una specifica richiesta di riesame del testo, prima del voto definitivo.

Il sottosegretario SAPORITO assicura che il Governo presterà particolare attenzione affinché il testo non risulti in contrasto con i principi contenuti nel disegno di legge sull'autonomia universitaria, già precedentemente ricordato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere, per le Commissioni di merito, un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, raccomandando di voler trasmettere nuovamente il testo, prima del voto finale, ai fini dell'emissione di un nuovo parere.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (3158-bis), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Esame)

Il senatore LIBERTINI solleva preliminarmente una eccezione procedurale. Il disegno di legge figurava all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta antimeridiana e pertanto la Commissione non ha più titolo ad esaminarlo, in quanto non ne è più possibile la trattazione in Aula. Per la seduta pomeridiana dell'Assemblea infatti sono previste esclusivamente le comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Il presidente ELIA avverte però che il Presidente di turno, nel togliere la seduta antimeridiana dell'Assemblea, ha rinviato alla seduta pomeridiana la discussione del disegno di legge n. 3158-bis, per cui la Commissione è comunque tenuta a procedere nel suo esame. Ritiene pertanto di non poter accogliere la questione sollevata dal senatore Libertini.

Il senatore MAFFIOLETTI fa presente che in ogni caso non è consentita in Commissione, in sede referente, la approvazione di questioni pregiudiziali o sospensive.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore MAZZOLA, osservando che il disegno di legge rimane sostanzialmente invariato rispetto al suo primo esame, in quanto la Camera dei deputati, a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, si è limitata a sopprimere l'articolo 3, relativo alle schede di votazione.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario SPINI, dopo avere svolto alcune considerazioni sulle appendici previste dalla norma citata, reputate utili a certi fini, si

sofferma sulla colorazione delle schede e dei contrassegni, assicurando che sono stati predisposti criteri e meccanismi tali da garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale. I problemi tecnici posti dall'innovazione sono pertanto del tutto superabili.

Il senatore MAFFIOLETTI dichiara che il proprio Gruppo, nel farsi promotore del disegno di legge, è stato mosso dall'interesse primario di favorire la libertà del voto e la chiarezza di scelta degli elettori, tenendo conto della larga influenza che ha ormai la pubblicità televisiva, in massima parte a colori. Egli non ritiene che un interesse contrastante con queste finalità possa ostacolare l'iter del disegno di legge. Assicura comunque che la propria parte politica non mira a coltivare conflittualità o vertenze sui simboli, nè ritiene che questioni politiche di carattere generale debbano influenzare la specifica questione in esame. Conclude sostenendo di condividere le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore LIBERTINI ricorda che da parte di Rifondazione comunista non si è mai guardato con entusiasmo all'innovazione, considerando che essa non favorisce affatto la chiarezza delle scelte elettorali. La colorazione dei contrassegni determina per lo Stato un aumento nei costi di stampa delle schede ed aumenti certamente non irrilevanti subiranno anche le formazioni politiche in competizione. Il proprio Gruppo ha tuttavia adottato originariamente una posizione di cauta riserva, senza ostacolare il procedimento di approvazione. Da ultimo però è giunta la notizia di un esposto presentato al Ministero dell'interno, nel quale si traeva argomento dalla colorazione dei contrassegni per riaprire la controversia relativa al simbolo di Rifondazione comunista. Questo atto ha rinnovato un contenzioso che si credeva ormai tramontato, politicamente improduttivo e da questa circostanza ha origine la preoccupazione del suo Gruppo. Anticipa quindi la volontà di opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge con tutti i mezzi consentiti dal Regolamento. Al prossimo confronto elettorale, secondo l'auspicio di tutti, va assicurata la massima serenità ed una contestazione sui simboli potrebbe ripercuotersi negativamente su questo obiettivo. Si tratta quindi di una questione che non concerne soltanto la nota disputa che vede impegnati, da un lato Rifondazione comunista, dall'altro il Partito democratico della sinistra, ma essa ha una rilevanza generale.

La senatrice TOSSI BRUTTI assicura a sua volta che il Gruppo comunista-PDS non intende strumentalizzare l'innovazione; le Camere, d'altronde, sono state investite del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica e non era pertanto possibile non dare corso al procedimento. Ogni ulteriore illazione appare infondata. Unica finalità del provvedimento è quella di contribuire alla limpidezza delle scelte elettorali.

Per il senatore CROSETTA invece la misura non è condivisibile anche nel suo merito intrinseco. Citando un passo del messaggio presidenziale di rinvio, nel quale il Capo dello Stato auspica una

sperimentazione progressiva delle varie innovazioni intervenute nella legislazione elettorale, la novità più importante dovendosi considerare la preferenza unica, dichiara di condividere questa esigenza. La colorazione dei contrassegni, nell'uniformità in campo bianco delle schede di votazione che saranno utilizzate per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rischiano infatti di trarre in errore gli elettori. L'innovazione determina inoltre un aumento nelle spese elettorali, dei singoli candidati, delle formazioni a cui appartengono e dello Stato, causando difficoltà tecniche e distorsioni nella stampa dei *fac-simili*. È probabile anche un aumento del contenzioso ed i partiti, all'inizio della prossima legislatura, trarranno pretesto dall'aumento delle spese elettorali per avanzare richieste di incremento del contributo pubblico. Da un punto di vista procedurale, ritiene in ogni caso scorretto l'esame del disegno di legge che viene compiuto in Commissione, in quanto esso non figura più all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore ACONE ritiene inutile soffermarsi su questioni di carattere secondario, ignorando invece problemi di maggiore rilievo. In questo quadro non è particolarmente importante, a suo giudizio, che l'espressione del voto debba avvenire con l'indicazione del cognome invece che del numero: tale modifica non metterà infatti, a suo giudizio, in eccessiva difficoltà gli elettori. Il vero problema è invece che nella tradizionale scheda in bianco e nero, il simbolo con il garofano rischia di assomigliare a quello recante una quercia, mentre con la scheda a colori sorge il problema dell'utilizzo, da parte di Rifondazione comunista, di un simbolo che ricorda assai da vicino quello del vecchio PCI. Pur implicando un costo aggiuntivo per l'erario pubblico, la scheda a colori non apporterà comunque a suo giudizio grandi vantaggi. Si dichiara tuttavia non pregiudizialmente contrario al disegno di legge, che intende migliorare l'espressione del voto. Stigmatizza conclusivamente la tattica ostruzionistica posta in essere dal Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore COSSUTTA rileva che le preoccupazioni del suo Gruppo nascono dalla possibilità di contestazioni sull'utilizzo del simbolo di Rifondazione comunista, le quali mirano ad impedire ai comunisti di essere presenti sulle schede elettorali con il contrassegno che li ha contraddistinti nelle battaglie finora condotte nel paese. All'atto delle sue rilevazioni, il movimento di Rifondazione comunista, oggi divenuto partito, riteneva di poter utilizzare il simbolo che era stato del PCI. Ne è nata una contesa giudiziaria con il PDS e Rifondazione comunista intende attenersi alla decisione del tribunale, che è andato in diverso avviso. È stato perciò ideato un altro simbolo, con il quale Rifondazione comunista ha potuto presentarsi, senza contestazioni, in molte competizioni elettorali amministrative. Emerge però ora una nuova controversia. Il Ministro dell'interno, con il quale i rappresentanti di Rifondazione comunista si sono informati ha ammesso l'esistenza di un esposto scritto del PDS, che contesta anche l'uso del nuovo simbolo. Ciò rischia di porre Rifondazione comunista nella condizione di dover eventualmente ritirare il proprio contrassegno e di indicarne un altro in tempi

eccessivamente ristretti rispetto allo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. Per questi motivi, è indispensabile che il PDS dichiari formalmente che non intende opporsi all'uso di tale simbolo. Non bastano a tale scopo dichiarazioni verbali, quali quelle già effettuate alla Camera dei deputati dall'onorevole Violante e nella seduta odierna dal senatore Maffioletti. Tali affermazioni, pur provenienti da esponenti di rilievo del PDS, ma che non erano tuttavia al corrente dell'esposto presentato al Ministro dell'interno, devono pertanto essere corredate da un impegno assunto in forma scritta.

La senatrice SALVATO rileva che la preoccupazione espressa dal suo Gruppo non attiene unicamente all'uso del simbolo di Rifondazione comunista, ma investe problematiche di carattere generale. Il *referendum* del 9 giugno, che ha introdotto la preferenza unica per il voto alla Camera dei deputati, facendo obbligo di esprimerla con l'indicazione del cognome del candidato, pur intendendo perseguire una maggiore trasparenza elettorale, finirà infatti per danneggiare i soggetti più deboli e le donne. Si avrà infatti un travisamento della stessa idea della rappresentanza, perchè finiranno con il prevalere candidati protetti dalle *lobbies* più forti e nel Parlamento non risulteranno per conseguenza rappresentati gli interessi generali, ma quelli di parte. È invece prioritario offrire a tutti la possibilità di competere, in condizioni di pari opportunità, evitando l'insorgere di disparità tra i vari partiti politici ed all'interno delle stesse forze politiche.

Il senatore SERRI, nell'associarsi alle considerazioni già svolte dal senatore Crocetta, giudica inopportuno che il Parlamento vari al termine della legislatura una legge tanto impegnativa. In materia sarebbe stato a suo giudizio preferibile imboccare una via di progressiva sperimentazione. Nel caso di specie sono in gioco non già gli interessi di un singolo partito, ma le questioni, assai più complesse, del rispetto dei diritti delle minoranze, esigenza centrale nel funzionamento della democrazia italiana fondata sui partiti. Si rischia altrimenti di fornire un ulteriore aiuto a quelle forze, realmente antisistema, che oggi polemizzano con i partiti e che perseguono logiche frazionistiche. Appare comunque singolare che il PDS contesti l'uso del simbolo di Rifondazione comunista, anche perchè il PCI, in passato, non ha mai fatto questioni del genere con riferimento a schede elettorali nelle quali pure ricorrevano ben quattro o cinque simboli con la falce ed il martello.

A giudizio del senatore SPETIČ è assolutamente inopportuno che le Camere si soffermino, nella fase conclusiva e più convulsa della legislatura, nell'esame di disegni di legge di scarsa importanza, come la colorazione dei simboli dei partiti, mentre invece il Senato ha ritenuto di non affrontare la questione delle minoranze linguistiche (A.S. n. 3068). Il corpo elettorale, come testimonia la scelta in favore della preferenza unica, reclama una modernizzazione delle operazioni elettorali, che potrà essere conseguita con il voto elettronico. La suggestione dei colori tradisce la volontà di considerare l'elettore ancora come incapace di scegliere consapevolmente. Nei mezzi di

comunicazione di massa è ancora diffusa la colorazione in bianco e nero, per cui egli sollecita, in adesione al messaggio presidenziale, una sperimentazione graduale della colorazione, a partire da consultazioni parziali. Ricordando inoltre l'aumento dei costi che il disegno di legge determinerà, avverte che non mancano formazioni politiche le quali attualmente non dispongono di un contrassegno colorato. Conclude sostenendo quindi la contrarietà della propria parte politica al disegno di legge, foriero di inutili tensioni nel corso della prossima campagna elettorale.

Il presidente ELIA dà quindi lettura del parere, favorevole, della Commissione bilancio, secondo il quale il maggior onere per lo Stato ascende a lire tre miliardi, coperti con i fondi disponibili. Avverte altresì della avvenuta presentazione di alcuni emendanti da parte del Gruppo di Rifondazione comunista. Stante l'imminenza della seduta pomeridiana dell'Assemblea, sospende quindi la seduta, dichiarando di voler rimettere alla Presidenza del Senato la decisione circa la prosecuzione o meno dell'esame in sede referente del disegno di legge.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,55.

Il presidente ELIA avverte che la seduta della Commissione può riprendere, avendo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari precisato che il disegno di legge figura all'ordine del giorno della seduta pomeridiana dell'Assemblea, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Consideradata l'assenza dei proponenti, gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista si ritengono decaduti.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Cabras di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale (3209), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

Il senatore BOATO chiede preliminarmente di conoscere a quali associazioni venga attribuito il contributo di cui al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente che si tratta di associazioni privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il senatore MURMURA fa presente che nell'elencazione contenuta alla tabella B, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 616, risultano ricompresi anche enti ed associazioni nel frattempo soppressi. Segnala pertanto l'esigenza di individuare esattamente quali siano le associazioni destinatarie dei contributi.

Convengono il senatore GUZZETTI ed il presidente ELIA.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 1ª)

Il presidente ELIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 31 gennaio 1992, alle ore 10, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 3209 (contributi per le associazioni di promozione sociale), la discussione del disegno di legge n. 3192 ed il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2630 e connessi (segretari comunali), il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3140 e l'esame del disegno di legge n. 3170 (differimento termini), l'esame, in sede consultiva, dei presupposti costituzionali del disegno di legge di conversione n. 3213 (provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria) e del disegno di legge n. 3217 (interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido).

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

A) RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nei confronti di soggetti sottoposti a sequestro di persona nonché nei confronti di coloro che hanno provveduto al pagamento del riscatto comprovato in sede giudiziaria, la riscossione dei carichi tributari dai medesimi dovuti alla data del predetto effettivo pagamento è effettuata, senza applicazione di interessi e soprattasse, mediante iscrizione in ruoli ripartiti in venti rate scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, n. 602.

2. I carichi già iscritti a ruolo e non ancora corrisposti alla data del pagamento del riscatto sono ripartiti in venti rate senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. I soggetti interessati dovranno inoltrare al competente centro di servizio o ufficio distrettuale delle imposte dirette od indirette apposita documentata istanza con l'indicazione dei carichi tributari per i quali intendono fruire delle agevolazioni di pagamento stabilite dai precedenti commi».

1.0.1

IL RELATORE

B) RIFERITI AL DECRETO LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

1. Il termine massimo di 180 giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua

decorrenza comporta la tacita approvazione del documento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del Consiglio comunale».

1.0.3

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158 concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi precedenti sono posti a carico del fondo per la protezione civile».

2.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 35 miliardi per l'anno 1992, si provvede per 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese"; per 15 miliardi provvedendo alla ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro di cui alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5.1

GUZZETTI

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Rifinanziamento del piano di rinascita - legge 24 giugno 1974, n. 268)

1. Sono prorogate nell'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata la somma di 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari al 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

8.0.1

MONTRESORI, ABIS, GIAGU DEMARTINI, CARTA, MAZZOLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 va interpretato nel senso che le maggiori anzianità, ivi previste, debbono essere valutate agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e della indennità di buonuscita nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti».

15.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-quater.

(Incarichi di consulenza per l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo)

1. Il termine per l'impegno dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.3

IL GOVERNO

«Art. 18-quinquies.

1. Per le domande di agevolazione presentate a valere sui fondi della legge 517/75 è utilizzato, per l'anno 1992, l'accantonamento previsto sulla Tab. B della legge finanziaria 1992 alla voce "Credito agevolato al commercio per i progetti finalizzati", a favore di progetti concernenti interventi finalizzati al più ampio impatto innovativo del settore».

18.0.4

IL RELATORE

«Art. 18-nonies.

1. Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto di periodi pregressi di contribuzione previdenziale a carico di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.8

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Deputati Mottetta ed altri: Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (3158-bis), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la parola «trasmette» con la seguente «comunica».

1.1 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI,
VOLPONI

Al comma 1 sopprimere la parola «immediatamente».

1.2 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI,
VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «alla prefettura del capoluogo del collegio» con le seguenti «alle prefetture dei capoluoghi delle province del collegio».

1.3 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI,
VOLPONI

Al comma 1 sopprimere la parola «definitive».

1.4 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI,
VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «i relativi» con le seguenti «i loro».

1.5 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI,
VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «riprodotti» con le seguenti «stampati».

1.6 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sopprimere le parole «e per l'adempimento di cui al numero 5)».

1.7 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 non si applica all'elezione del Senato della Repubblica».

2.2 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 3.

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo» con le seguenti «il 31 dicembre 1993».

3.1 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 1° dicembre 1993».

3.2 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 30 giugno 1993».

3.3 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 1° giugno 1993».

3.4 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 31 dicembre 1992».

3.5 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 1° dicembre 1992».

3.6 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 30 giugno 1992».

3.7 LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il 1° giugno 1992».

3.8

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1 sostituire le parole «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti «il novantesimo giorno successivo».

3.9

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La presente legge non si applica in occasione delle elezioni politiche generali ma in via sperimentale, in elezioni amministrative parziali di un numero limitato di comuni e in ogni caso di un numero non superiore a 20».

3.0.1

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

275^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SALVATO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputato Vairo: Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta del 28 gennaio.

Il senatore PINTO illustra l'emendamento 1.0.1, che introduce una nuova clausola di copertura e quantifica la spesa tenendo conto dell'incremento retributivo fissato, per i magistrati, nella misura del 4,5 per cento nell'anno 1992 dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Fa presente altresì che la Commissione bilancio ha espresso avviso favorevole alla sua proposta emendativa.

Dopo dichiarazioni di voto contrario della presidente SALVATO, favorevole del senatore FILETTI e del RELATORE e il preannuncio dell'astensione da parte del senatore BATTELLO, posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è approvato.

Sul provvedimento nel suo complesso interviene, per dichiarazione di voto in senso favorevole, il senatore DI LEMBO, che però condiziona il suo sostegno all'accettazione del criterio interpretativo per cui il beneficio di tre anni non potrà essere riconosciuto una seconda volta in favore di chi già ne aveva usufruito all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 97 del 1979.

Soggiunge poi che la decorrenza del provvedimento dovrà essere inequivocabilmente dal 1° gennaio 1992 e sottolinea infine che l'emananda legge non dovrà creare i presupposti per attivare nuovamente il meccanismo del cosiddetto galleggiamento.

In senso adesivo all'impostazione del senatore Di Lembo intervengono i senatori FRANZA, GRECO - che annuncia però la sua astensione - ed il relatore BAUSI, che dichiara di rimettersi alla Commissione.

Annuncia il voto favorevole anche il senatore FILETTI, mentre la presidente SALVATO esprime contrarietà al provvedimento, in ragione delle sue prevedibili ripercussioni.

Il senatore PINTO, per parte sua, pur rispettando la rigorosa impostazione del senatore Di Lembo, non la ritiene del tutto condivisibile. Dichiarata in ogni caso il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, il disegno di legge è infine approvato con la modificazione dianzi introdotta.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI

Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782)

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1992 e a regime, all'onere di lire 1.182 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1**PINTO**

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACHILLI*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto del Presidente della Repubblica per la revisione della tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (R 139, b, C 3^a)**
(Parere al Ministro degli affari esteri) (Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente ACHILLI illustra una proposta di parere, che ritiene potrebbe raccogliere il consenso di tutta la Commissione. A norma di tale testo: «La Commissione esteri ha preso in esame la proposta di decreto sottoposta alla sua attenzione, secondo quanto indicato dalla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e tenendo anche conto della prassi sin qui seguita dalla Commissione stessa in sede di esame dei precedenti decreti.

La Commissione ha ritenuto di dover prioritariamente valutare il lavoro che i singoli Enti sottoposti a vigilanza hanno svolto nel corso del triennio precedente, i programmi per il triennio 1992-1994, nonché la capacità dimostrata nella fase realizzativa.

Particolare attenzione è stata rivolta al contributo offerto da ogni singolo Ente, ognuno per la sua competenza e specificità, per la conoscenza dei problemi internazionalistici e la loro diffusione.

La Commissione preso atto della disponibilità del Governo a recepire gli orientamenti emersi in Commissione nel corso della seduta del 29 gennaio, esprime parere favorevole suggerendo alcuni aggiustamenti – che allega al presente parere – delle cifre attribuite ai diversi Enti, che abbiano di mira oltre ai criteri precedentemente esposti, anche una perequazione della incidenza percentuale sui preventivi presentati».

Il presidente Achilli ritiene che comunque alcune situazioni meritano per il prosieguo una attenzione particolare. Così ad esempio per quanto riguarda l'ISMEO per il quale già a suo tempo la Commissione aveva ritenuto si ponesse il problema se assegnare l'Ente, per la vigilanza, a Ministero diverso da quello degli esteri. Così per esempio per l'ISPI il cui contributo ebbe un notevole incremento per ripianare una situazione di *deficit*: sta di fatto che una volta sanata tale situazione il contributo è rimasto a quel livello.

Il senatore MARGHERI illustra quindi uno schema di parere a norma del quale si sottolinea che su ogni altra considerazione o condizione deve prevalere la valutazione autonoma e oggettiva dell'attività svolta da ogni ente sottoposto a vigilanza, dei suoi programmi di lavoro per il triennio 1992-1994, della capacità dimostrata di realizzarli e dell'interesse che attività e programmi presentano per il potenziamento dell'impegno internazionalistico dell'Italia.

Ciò premesso pertanto, secondo tale testo, la Commissione ritiene di conseguenza che non sia in alcun modo ipotizzabile la suddivisione degli enti per gruppi e categorie, dovendosi valutare l'ammissibilità di ciascuno in base al lavoro svolto, secondo quanto prescritto dalla legge n. 948 del 28 dicembre 1982 e successive modificazioni.

Il senatore Margheri afferma peraltro di valutare positivamente il testo proposto dal presidente Achilli che, ribadendo il principio della valutazione caso per caso, si discosta nella sostanza dal parere espresso dalla Camera dei deputati. Rimangono comunque interrogativi come ad esempio sull'ISPI.

Il senatore ORLANDO esprime il proprio pieno consenso al testo proposto dal presidente Achilli, anche per il suo richiamo alla prassi sinora seguita. Permangono riserve, come ad esempio quella per l'ASPEN e per alcune sperequazioni.

Il senatore Vittorino COLOMBO si associa al precedente oratore. Esprime peraltro qualche dubbio sul criterio delle percentuali ritenendo sia opportuno trovare criteri oggettivi.

Il presidente ACHILLI sottolinea che le percentuali di contributo rispetto al bilancio globale dell'ente debbono essere valutate anche tenendo conto del fatto che alcuni enti svolgono la loro attività esclusivamente o quasi per il Ministero degli esteri.

Il presidente Achilli afferma che per gli enti per i quali si registra una discrepanza tra contributo erogato e attività svolta ci deve essere una particolare attenzione da parte del Ministero degli esteri in sede di relazione annuale.

Il presidente ACHILLI pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata all'inizio della seduta. Essa viene approvata all'unanimità dalla Commissione, che dà quindi mandato al Presidente di trasmetterlo al Ministro degli esteri.

IN SEDE DELIBERANTE

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (3206), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente ACHILLI riferisce sul provvedimento premettendo che esso trova la sua origine negli accordi conclusi a Parigi nel 1989, che hanno dato il via ad una serie di iniziative quale ad esempio la costituzione della Banca europea per lo sviluppo.

Illustra quindi analiticamente il disegno di legge soffermandosi sul comma secondo dell'articolo 1 che prevede un rinvio ai Paesi partecipanti all'«iniziativa esagonale». Lo stesso comma secondo prevede poi una serie di priorità per gli interventi da effettuare. Le finalità della legge sono sintetizzate dall'articolo 1 che le fissa nel sostegno alla realizzazione di riforme strutturali e ad iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il comma terzo prevede la istituzione di un Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) che dà garanzia sulla trasparenza delle scelte effettuate. L'articolo 3 prevede l'ampliamento dei soggetti delegabili riservando una quota del 15 per cento per iniziative promosse da soggetti diversi dall'autorità di Governo.

Dopo aver illustrato la norma di copertura il relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento alla Commissione.

Il senatore BOFFA dichiara che la legge in esame era attesa da tempo e viene oggi esaminata dal Senato in una condizione tale da obbligare questo ramo del Parlamento ad approvare il disegno di legge senza apportare modifiche, pena il rischio di farlo decadere. Questa situazione è imputabile, tra l'altro, al ritardo con il quale il Governo ha provveduto alla presentazione del provvedimento. Qualora si pervenga pertanto alla sua approvazione sarà comunque necessario per il futuro operare alcuni aggiustamenti.

Il senatore GRANELLI dichiara di essere sempre stato favorevole a questo tipo di interventi ed alla previsione di un fondo *ad hoc* per queste finalità. Esprime qualche riserva sulla scelta delle priorità effettuata, affermando che inserire più di una priorità equivale in realtà a non volerne scegliere nessuna. Riserve altresì esprime per il vincolo relativo alla «iniziativa esagonale», dato che essa potrà cambiare nei tempi. Dopo aver valutato positivamente il riferimento ai programmi-paese, ritiene che la relazione governativa prevista dal comma quinto dell'articolo 1 dovrà essere il più possibile articolata e corredata da schede sintetiche. Una valutazione positiva esprime altresì sui contributi a titolo gratuito di cui all'articolo 3, mentre avanza qualche perplessità sulle misure percentuali previste dal provvedimento ritenendo, in via generale, più congrua una valutazione in termini oggettivi.

Conclude il proprio intervento formulando una valutazione positiva sul disegno di legge nel suo complesso, che comunque ritiene dovrà in futuro trovare mezzi di finanziamento di maggior consistenza.

La seduta sospesa alle ore 10,25 è ripresa alle ore 10,40.

Il presidente ACHILLI annuncia alla Commissione che a seguito di contatti intercorsi con la Commissione bilancio sono emersi problemi concernenti la norma di copertura. Ritiene a tal fine di sospendere ulteriormente la seduta al fine di concertare le opportune misure con il Governo.

La seduta sospesa alle ore 10,45 è ripresa alle ore 18,50.

Riprende la discussione generale.

Il senatore MARGHERI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo per un provvedimento indubbiamente necessario per la politica estera del nostro Paese ma che peraltro viene approvato in condizioni di estrema difficoltà. Ci si trova infatti di fronte ad un provvedimento imperfetto che dovrà in futuro essere rivisto perchè se da un canto esso è correttamente impostato secondo una strategia di rapporti multilaterali poi nella sua articolazione contraddice tale linea direttiva: ne è esempio la genericità del comma secondo dell'articolo 1. Del resto non si può non giudicare modesto l'impegno finanziario assunto, soprattutto se ci si rende conto che esso viene diminuito dalle misure percentuali previste dal disegno di legge e dalla frammentazione degli interventi della quale è esempio la lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo. Inoltre, osserva infine l'oratore, è del tutto assente la tematica dei trasferimenti tecnologici.

Il senatore Vittorino COLOMBO condivide l'impostazione dell'intervento del senatore Granelli affermando che se indubbiamente ci si trova di fronte ad un provvedimento di grande rilievo, peraltro non è stata colta appieno, l'occasione per proporre ai Paesi dell'est le linee di una nuova politica di stabilità e di sviluppo. Ritiene che si debba a tal fine cercare un foro di approfondimento che consenta di impostare una politica verso queste regioni che non finisca per ridursi a mera assistenza. Afferma inoltre che il Governo deve dare garanzia che la tematica in esame non distolga l'attenzione dai problemi nord-sud.

Il presidente ACHILLI dà quindi notizia del parere favorevole pervenuto dalla Commissione bilancio e dichiara di condividere le osservazioni espresse nel corso del dibattito sulla necessità di un più approfondito esame per apportare quei miglioramenti che certamente il provvedimento richiede.

Il sottosegretario VITALONE afferma che le imperfezioni del testo in discussione potranno certamente essere corrette nel tempo; ci si trova peraltro di fronte ad un provvedimento di grande importanza con il quale l'Italia si allinea con quanto finora fatto dagli altri paesi occidentali. Sinora infatti il nostro intervento si era ristretto soltanto alla Polonia e all'Ungheria. Certamente i paesi dell'est hanno bisogno di grandi apporti di capitale ma a tal fine bisogna considerare che i 900

miliardi stanziati non possono essere giudicati insufficienti poichè si tratta di somme destinate a confluire nell'ambito di impegni di più vasta portata. Precisa quindi che la modifica all'articolo 5 risulta da una proposta del relatore sul provvedimento presso la Camera dei deputati.

Il senatore ORLANDO dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo esprime parole di apprezzamento al presidente Achilli per l'equilibrio con il quale ha presieduto la Commissione nel corso della legislatura.

La Commissione approva quindi con votazioni separate gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge, nonché lo stesso nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,25.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

326^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Pujia.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis)
(Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990)

Murmura ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374)

Pecchioli ed altri: Interventi a favore della Calabria (553)

Murmura ed altri: Interventi urgenti per la regione Calabria (704)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente ANDREATTA precisa che si passerà alla votazione del testo del relatore, nel quale sono unificati tutti i disegni di legge all'esame.

Il relatore BONORA ritira gli emendamenti precedentemente presentati e si dichiara contrario agli altri emendamenti. Ricorda poi che il suo testo mira a conciliare le posizioni espresse dalle diverse forze politiche. Quanto all'articolo 1, modifica il comma 4, al fine di richiamare anche il ministro dell'agricoltura.

Il senatore PERUGINI ritira tutti gli emendamenti presentati unitamente al senatore Zito.

Il senatore GAROFALO osserva, in merito alla questione dei lavoratori idraulico-forestali, che già erano state avanzate riserve sul testo, soprattutto in considerazione del fatto che il blocco del *turn-over*

rischia di pregiudicare l'esecuzione di lavori dove sono maggiormente necessari.

Ad avviso del relatore BONORA il nuovo meccanismo, prevedendo il ricorso ad appositi interventi in appalto, mira a scongiurare che si realizzino ipotesi di impossibilità di attuare interventi di riassetto idrogeologico.

Ad avviso del senatore GAROFALO sarebbe necessario introdurre elementi di elasticità nel sistema.

Il presidente ANDREATTA propone di prevedere un'apposita norma che sancisca la cancellazione dalle liste dei lavoratori che non sono disponibili a prestare lavoro in altra sede.

Il senatore GAROFALO ritiene che tale ipotesi provocherebbe inaccettabili turbative nel mercato del lavoro della Regione.

Il senatore MESORACA sottolinea i problemi sociali relativi ai lavoratori forestali, reputando inaccettabile chiudere una valvola di sfogo per l'occupazione nella Regione. Presenta pertanto l'emendamento 1.3, tendente a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati degli articoli 1, 2 e 3.

Il presidente ANDREATTA osserva che la disciplina prevista in questa sede per i lavoratori idraulico-forestali andrebbe estesa anche ai casi delle cooperative di Napoli e Palermo, che costituiscono un fenomeno sociale assimilabile.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Contrari il relatore ed il sottosegretario PUJIA, è respinto l'emendamento 1.3.

È quindi approvato l'articolo 1, con la modifica introdottavi dal relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Su proposta del presidente ANDREATTA il relatore modifica il comma 5, al fine di precisare che gli operai idraulico forestali sono quelli iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 233 del 1984.

L'articolo è quindi approvato, comprensivo di tale modifica.

Posto ai voti, è poi approvato l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.1/1, il relatore BONORA precisa che l'articolo ha la finalità di erogare le risorse finanziarie destinate a portare a termine alcuni interventi avviati già da tempo.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario all'articolo, in considerazione del fatto che il testo presentato dal relatore mira a concentrare gli interventi destinati alla regione: vanno pertanto espunte le questioni minori. A tal fine presenta l'emendamento 4.3.

Il senatore TRIPODI, nel lamentare i ritardi con cui si sono avviati i lavori della Commissione, stigmatizza la circostanza che dopo moltissimi anni di attesa i rappresentanti della Democrazia Cristiana intendano varare solo oggi i provvedimenti in favore della regione Calabria, esclusivamente in considerazione del fatto che tra breve si celebreranno le elezioni. Protesta pertanto a nome della popolazione calabrese.

Il senatore TAGLIAMONTE respinge le accuse formulate dal senatore Tripodi, ricordando che la Commissione è da tempo impegnata per la soluzione dei problemi della Calabria e che il testo proposto dal relatore costituisce un serio strumento a tale fine.

Il senatore GAROFALO, nel dare atto dello sforzo compiuto dal relatore, ritiene che proprio le caratteristiche del testo impongano la soppressione delle parti spurie. Pertanto il provvedimento dovrebbe essere limitato all'istituzione dell'autorità di bacino e agli incentivi allo sviluppo e all'industrializzazione.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il testo proposto dal relatore deriva da ampi approfondimenti e corrisponde alle indicazioni di tutti i Gruppi.

Il senatore SPOSETTI, nel dichiararsi favorevole alla conclusione della discussione sul provvedimento, dichiara il proprio voto contrario all'articolo 4.

Il senatore PERUGINI ricorda che tale articolo si muove nell'ambito della filosofia del nuovo testo e mira esclusivamente a portare a termine interventi già intrapresi, che non potrebbero altrimenti trovare conclusione.

Il senatore SPOSETTI propone di sospendere l'esame, rinviandolo alle ore 18,30.

Il sottosegretario PUJIA ritiene più proficua una sospensione di un'ora.

Conclusivamente, la Commissione concorda di sospendere la seduta sino al termine delle dichiarazioni del Presidente del consiglio in Assemblea.

La seduta è sospesa alle ore 13,50 ed è ripresa alle ore 19,35.

Il relatore BONORA precisa che a suo avviso l'articolo 4 può essere mantenuto.

Il sottosegretario PUJA ritiene tale norma essenziale per il completamento degli abitati.

Il senatore GAROFALO, dopo essersi espresso in senso contrario all'articolo 4, propone che vengano salvati i commi dal terzo in poi, da spostare all'articolo 5 nel piano di sviluppo regionale: nel caso che non si operi in questa maniera, il Gruppo comunista-PDS esprimerà un voto contrario.

Il sottosegretario PUJA fa osservare che non completare le opere già iniziate significa produrre una forte irritazione nei centri e nelle popolazioni interessate, trattandosi di opere infrastrutturali che vanno ultimate.

Il senatore TRIPODI si dichiara d'accordo con la proposta di far riferimento alle opere di urbanizzazione, onde evitare di penalizzare le popolazioni interessate, che hanno il diritto di vivere in condizioni dignitose.

Il presidente ANDREATTA fa presente che appare difficile approvare una legge-provvedimento senza conoscere le finalità da perseguire appare quindi opportuno demandare alla Regione il compito di individuare queste ultime.

Il relatore BONORA propone di far riferimento alle infrastrutture civili all'articolo 5, comma 3, e il sottosegretario PUJA fa presente che la formulazione sarebbe troppo generica, sempre che non si specifichi il destinatario, ossia i comuni alluvionati.

Il presidente ANDREATTA propone formulazione per cui all'articolo 5 si prevede che il piano di cui al comma 3 dovrà altresì prevedere il completamento di opere e infrastrutture civili, con priorità per i comuni danneggiati dalle alluvioni degli anni 1972 e 1973.

Concorda il senatore CROSETTA, così come il senatore GAROFALO, il quale chiede il riferimento alle case: si conviene di far riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la materia dei parchi va risistemata e il relatore BONORA fa osservare che modificare il testo implica una valutazione degli stanziamenti quale non può non richiedere tempo.

Il senatore GAROFALO fa rilevare che si può pensare di ricondurre alla competenza regionale la materia dei parchi, mentre il Presidente ANDREATTA fa osservare che sicuramente il testo va attentamente

controllato, dovendosi spostare i commi 1 e 2 per far rimanere l'articolo riferito solo ai parchi.

Il senatore MURMURA dichiara che il parco delle Serre non può essere incluso nel parco nazionale della Calabria.

Il presidente ANDREATTA chiede emendamenti scritti anche per la delicatezza di un esatto calcolo delle cifre, mentre il senatore GAROFALO condivide l'osservazione del senatore Murmura.

Il senatore TAGLIAMONTE illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il relatore BONORA condivide l'emendamento 5.2 e il sottosegretario PUJIA esprime un parere favorevole sui due emendamenti.

Il presidente ANDREATTA illustra l'emendamento 5.4, volto a dare un *plafond* di risorse agli istituti di credito e fornire lo strumento del contratto di programma, come mezzo di incentivazione.

Il senatore BOLLINI fa presente che l'emendamento ha un senso se non si rivolge alla grande impresa, che già usufruisce del contratto di programma, e che esso non deve essere sostitutivo rispetto ad altre forme di intervento: condividono il senatore TAGLIAMONTE, il quale fa osservare che questo strumento è stato già utilizzato dalla BEI nei confronti della piccola e media impresa, e il presidente ANDREATTA, che riformula in quest'ultimo senso l'emendamento.

Il senatore TRIPODI fa osservare che comunque la formulazione del testo non è chiara, perchè non tiene conto delle peculiarità della regione Calabria, alle cui esigenze esso non dà risposte sufficienti, essendo in corso d'approvazione sotto la pressione dell'urgenza e in una situazione di confusione, il che porrà problemi applicativi senza venire incontro alle esigenze di sviluppo.

Il presidente ANDREATTA condivide il fatto che il contribuente non debba sostenere iniziative che non hanno mercato, che anzi vanno eliminate, se si vuole uno sviluppo sano e robusto.

Il senatore GAROFALO, intervenendo sull'emendamento 5.4, dichiara di dividerlo, anche se la proposta va approfondita nei suoi aspetti tecnico-operativi: il presidente ANDREATTA fa osservare che l'emendamento prevede un meccanismo con sanzioni più rigoroso ed innovativo rispetto alla legge n. 64.

Il senatore BOLLINI fa presente che l'emendamento contraddice l'impostazione del disegno di legge, che demanda alla Regione, non al Ministero del Mezzogiorno, l'attuazione dell'intervento, mentre il presidente ANDREATTA fa osservare che si tratta della gestione di risorse non di pertinenza della Regione e il senatore GAROFALO rileva che comunque andrebbe previsto il coordinamento con la Regione.

Su domanda del presidente Andreatta, il relatore BONORA fa presente che nel testo vi è un'assegnazione alla Regione, la quale deve individuare gli obiettivi e i soggetti, in mancanza di che interviene il Ministro competente.

Si apre un dibattito sugli aspetti contabili, cui partecipano il senatore TAGLIAMONTE, il presidente ANDREATTA, il relatore BONORA e il senatore BOLLINI, il quale fa presente che il testo prevede competenze del ministro e della Regione autonomamente o in aggiunta ai finanziamenti statali.

Il senatore MURMURA fa presente che la competenza della Regione è ben delimitata e il senatore GAROFALO fa osseva che è inaccettabile l'ipotesi che la Regione fornisca stanziamenti alle amministrazioni statali presenti nel territorio: il senso della norma è che gli stanziamenti rimangono a carico di queste ultime.

Il sottosegretario PUJIA fa osservare che la Regione individua le priorità degli interventi cui sono obbligate le amministrazioni dello Stato, che rimangono il soggetto su cui bilancio gravano gli interventi, e il presidente ANDREATTA osserva che al piano concorrono tutti i soggetti interessati.

Il relatore BONORA dichiara che il testo assegna alla Regione il compito di individuare solo le priorità e il senatore MURMURA ricorda che il comma 7 può essere ricondotto al piano regionale.

Si apre un dibattito sui rapporti finanziari tra Stato e Regione, al quale prendono parte il sottosegretario PUJIA, il presidente ANDREATTA, il senatore GAROFALO, il senatore TRIPODI e il senatore TAGLIAMONTE, il quale osserva che la legge deve fornire la possibilità alla Regione di fare un programma nel quale confluiscono tutti i finanziamenti esteri e nazionali, senza di che le amministrazioni ordinarie non si sentano vincolate a determinati interventi: è utile quindi utilizzare questa possibilità.

Il presidente ANDREATTA formula una proposta che prevede poteri al Ministro, perchè non vengano finanziate iniziative diverse rispetto a quelle di competenza regionale, e il senatore BOLLINI osserva che il presupposto è che il piano regionale abbia a disposizione fondi a sufficienza.

Il senatore GAROFALO lamenta la scarsa chiarezza del testo, perchè senza un presupposto finanziario coerente esso non ha molta utilità.

Il senatore TRIPODI fa osservare che il testo approvato dalla Camera dei deputati risolve il problema in modo più chiaro, mentre il relatore BONORA propone una diversa formulazione del comma 3, che esclude i trasferimenti finanziari a carico della Regione, per le opere e le attività non di competenza di tale Ente: il senatore BOLLINI

conferma che rimane irrisolto il punto relativo alle disponibilità finanziarie complessive, da conoscere preventivamente.

Il presidente ANDREATTA chiede che vengano presentati gli emendamenti e il sottosegretario PUIJA fa presente che ciò significa impedire l'approvazione del testo e questo è responsabilità della Commissione: occorre a suo avviso votare subito gli emendamenti presentati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 gennaio 1992, alle ore 10,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 21,25.

DISEGNO DI LEGGE N. 1385-bis**Testo del Relatore****Misure per lo sviluppo della Regione Calabria****CAPO I.****AUTORITÀ DI BACINO DELLA CALABRIA
E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FORESTALI****Art. 1.***(Autorità di bacino della Calabria)*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti negli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché da altre leggi dello Stato, ed altresì mediante l'assegnazione straordinaria di lire 3.600 miliardi per il periodo dal 1992 al 1999, di cui al successivo articolo 3.

2. Ai bacini dei corsi d'acqua della Calabria che sfociano nel versante ionico e in quello tirrenico è preposta un'unica Autorità di bacino di rilievo nazionale che è istituita e opera ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253.

3. Per i bacini dei fiumi Sinni, Noce e Lao, classificati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, come bacini di rilievo interregionale, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Calabria è integrato con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, ovvero di un assessore delegato.

4. I Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agricoltura fanno parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui al comma 2.

5. L'Autorità di bacino della Calabria ha sede presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche della Calabria.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi della Autorità di cui al comma 2 ai sensi delle leggi indicate e alla verifica degli adempimenti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nonché all'adeguamento degli strumenti già messi in atto in applicazione di detta legge e della legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. Ai fini della redazione del piano di bacino, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro dell'ambiente

trasmettono all'Autorità di bacino della Calabria i dati e le informazioni raccolti anche in relazione agli accordi di programma che abbiano pertinenza nel settore.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Capo, l'Autorità di bacino stipula convenzioni con la Regione Calabria e con i soggetti titolari dei rapporti di lavoro con gli operai idraulico-forestali di cui al Capo I della presente legge.

Art. 2.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di rimboschimento e di riconversione boschiva e quelli riguardanti manufatti in terra e materiale vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini non eseguibili a misura, nonché le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di rimboschimento e di riconversione boschiva sono eseguiti in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego dei soli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442. A tal fine la Regione provvede alla emanazione di un apposito regolamento di disciplina di detti lavori eseguiti in economia, diretto in particolare a precisare le modalità del pagamento dei salari direttamente agli interessati, nonché gli acquisti dei materiali occorrenti.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere di assetto idrogeologico e di regimazione delle acque non indicati nel comma 1 sono affidati mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici». Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo. Ad esaurimento dei lavori tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi. Resta ferma la disciplina per le opere pubbliche di bonifica.

3. Per l'eventuale affidamento dei subappalti si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, nonché delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

4. La Regione provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione stessa entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco nominativo, distinto per comuni di residenza, degli operai idraulico-forestali di cui al presente articolo. Copia di detto elenco è inviata al Ministero del lavoro, che è tenuto a compiere verifiche sulla consistenza complessiva degli

elenchi e sull'impiego degli operai, nonchè ad informare la Procura regionale della Corte dei conti, ove riscontri indebite iscrizioni.

5. Sono destinate a spese di investimento riguardanti gli interventi di assetto idrogeologico e di regimazione delle acque le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Art. 3.

(Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali)

1. Lo stanziamento di lire 3.600 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 220 miliardi per l'anno 1992 e di lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 2.505 miliardi si provvede negli anni successivi mediante la legge finanziaria.

2. All'onere relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Completamento di opere)

1. È concesso alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo speciale di lire 140 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 50 miliardi per l'anno 1993 e di lire 80 miliardi per l'anno 1994.

2. Per l'avvio della gestione dei servizi attinenti alle opere di trasferimento di cui al precedente comma è concesso alla Regione Calabria un contributo straordinario di lire 8,22 miliardi per il 1992 e di lire 5,22 miliardi per il 1993.

3. Per la gestione delle aree demaniali del Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, e delle aree del demanio pubblico dell'Altopiano delle Serre, che vengono incluse nel territorio di detto Parco, è stanziata la somma di lire 37,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da destinare, in particolare, alle opere di salvaguardia, valorizzazione e

fruizione delle aree costituenti il parco, nonché all'acquisizione di aree forestali di particolare valore storico e ambientale mediante l'utilizzazione della somma di lire 35 miliardi relativa all'anno 1992.

4. È altresì concesso al Parco nazionale della Calabria un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 1.720 milioni per l'anno 1994, destinato a spese di funzionamento del predetto Parco.

5. L'Ente autonomo del Parco nazionale dell'Aspromonte e l'Ente autonomo del Parco del Pollino, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono regolati dalle norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. È concesso agli enti autonomi di cui al comma 5 per il triennio 1992-1994, un contributo straordinario per spese di funzionamento di complessive lire 2 miliardi per il 1992, di lire 5 miliardi per il 1993 e di lire 10 miliardi per 1994, ripartito in misura uguale tra i due enti.

7. Agli enti autonomi di cui al comma 5 è concesso altresì un contributo straordinario di lire 12 5 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 32 miliardi per il 1994 per opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree dei parchi stessi, da ripartire in misura uguale tra i due enti.

8. All'onere derivante dai precedenti commi 2, 4 e 6 per complessive lire 11.720 milioni in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 3 e 7 per complessive lire 60.000 milioni nel 1992, lire 62.500 milioni nel 1993 e lire 114.500 milioni nel 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Art. 5.

(Piano di sviluppo regionale)

1. La Regione Calabria, avvalendosi della SVIMEZ, accerta, anche con articolazione territoriale, i parametri socio-economici da assumere a fondamento di un piano triennale di sviluppo regionale.

2. Detto piano, formulato dalla Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è presentato al CIPE nei successivi due mesi, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini della approvazione.

3. Il piano di sviluppo formulerà le priorità di intervento alle quali sono tenute le Amministrazioni dello Stato nei settori della viabilità, dei trasporti e delle comunicazioni, e indicherà le azioni da attuare nei settori dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del turismo, dell'edilizia antisismica, nonché in quello dell'agro-industria.

4. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi di cui al comma 2, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede in via sostitutiva alla formulazione del piano, che comunica alla regione ai fini dell'intesa sulla proposta da inoltrare al CIPE.

5. Per quanto attiene alle agevolazioni straordinarie per il settore industriale si applicano le disposizioni della legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

6. Per l'attuazione del piano di sviluppo regionale è assegnato lo stanziamento complessivo di lire 883 miliardi di cui lire 467,5 miliardi per l'anno 1993 e lire 415,5 miliardi per l'anno 1994.

7. È concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 120 miliardi, di cui lire 20 miliardi nel 1992, lire 50 miliardi nel 1993 e lire 50 miliardi nel 1994 per incrementare il capitale della società finanziaria regionale, istituita con legge della Regione Calabria 30 aprile 1984, n. 7.

8. All'onore derivante dai precedenti commi 6 e 7, per complessive lire 20 miliardi nel 1992, di lire 517,5 miliardi nel 1993 e di lire 465,5 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Istituzione dell'Università di Catanzaro)

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita l'Università degli studi di Catanzaro, che assorbe le facoltà dell'Università di Reggio Calabria di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, istituite dall'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e quella di farmacia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinati la successione all'Università di Catanzaro da quella di Reggio Calabria di tutti i rapporti giuridici e della titolarità delle strutture afferenti alle facoltà di cui al comma 1, nonché il trasferimento del personale docente e non docente.

EMENDAMENTI

Art. 1.

Ripristinare gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1385-bis.

1.3

MESORACA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«CAPO I. - AUTORITÀ DI BACINO DELLA CALABRIA E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FORESTALI.

Art. 1. - (*Autorità di bacino della Calabria*) - 1. Nell'ambito della disciplina di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253, è istituita una Autorità di bacino di rilievo nazionale, competente per il territorio della regione Calabria, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche della Calabria.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Capo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati dalla legge 18 marzo 1989, n. 183, nonché da altre leggi dello Stato, ed altresì mediante l'assegnazione straordinaria di lire 3.600 miliardi per il periodo dal 1991 al 1999, di cui al successivo articolo 3.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi della Autorità di cui al comma 1 ai sensi delle leggi quivi indicate e alla verifica degli atti elaborati in adempimento dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nonché all'adeguamento degli strumenti già messi in atto in applicazione di detta legge e della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui al comma 1 e di altre Autorità di rilievo nazionale di bacini ricadenti nei territori meridionali».

1.1

BONORA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente capo si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati dalla legge 18 marzo 1989 n. 183, nonché da altre leggi dello Stato, ed altresì mediante

l'assegnazione straordinaria di lire miliardi per il periodo dal al 1999, di cui al successivo articolo 3.

2. Ai bacini dei corsi d'acqua della Calabria che sfociano nel versante tirrenico e nel versante ionico è preposta un'unica Autorità di bacino di rilievo nazionale che è istituita e opera ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253.

3. Per i bacini dei fiumi Sinni, Noce e Lao, classificati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, come bacini di rilievo interregionale, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Calabria è integrato con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, ovvero di un assessore delegato.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa Parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui al comma 1 e di altre Autorità di bacino che abbiano rilievo nazionale e ricadano nei territori delle regioni meridionali.

5. L'Autorità di bacino della Calabria ha sede presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Calabria.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi della Autorità di cui al comma 1 ai sensi delle leggi quivi indicate e alla verifica degli elaborati in adempimento dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nonché all'adeguamento degli strumenti già messi in atto in applicazione di detta legge e alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. Ai fini della redazione del piano di bacino, il Ministro del Mezzogiorno e il Ministro dell'Ambiente trasmettono all'Autorità di bacino della Calabria i dati e le informazioni raccolti anche in relazione agli accordi di programma che abbiano pertinenza nel settore.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente capo, l'Autorità di bacino stipula convenzioni con la Regione Calabria e con i soggetti titolari dei rapporti di lavoro con gli operai idraulico-forestali di cui al capo II della presente legge».

1.2

ZITO, PERUGINI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Attuazione degli Interventi*) - 1. Gli interventi di rimboschimento e di riconversione boschiva e quelli riguardanti manufatti in terra e materia vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini non eseguibili a misura, nonché le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di rimboschimento e di riconversione boschiva sono eseguiti in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno

1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere non indicati nel precedente comma sono affidati mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80. Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo. Ad esaurimento dei lavori tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi.

3. Per l'eventuale affidamento dei subappalti si provvede ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, nonché delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Per l'intera durata degli interventi di cui all'articolo 1 non si procede alla sostituzione, per cessazione di attività, delle unità iscritte alla data dell'entrata in vigore della presente legge negli elenchi, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

5. Sono destinate a spese di investimento riguardanti gli interventi previsti dal presente Capo I le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442».

2.1

BONORA

Sopprimere il comma 4 e il comma 5.

2.2

ZITO, PERUGINI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali) - 1. Lo stanziamento di lire 3.600 miliardi di cui all'articolo 1, comma 2, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Alla ripartizione del residuo importo di lire 2.400 miliardi si provvede negli anni successivi mediante la legge finanziaria.

2. In attesa del perfezionamento degli adempimenti di cui ai precedenti articoli alla regione Calabria è comunque corrisposta, entro

sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 200 miliardi, a valere sul contributo annuale relativo all'anno 1991, per la continuazione delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664».

3.1

BONORA

Riformulare il comma 1.

Sopprimere il comma 2.

3.2

ZITO, PERUGINI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.3

SPOSETTI, MESORACA, GAROFALO, BOLLINI

All'articolo 4 del testo presentato dal relatore, sostitutivo del Capo I, aggiungere il seguente comma 4:

«4. Per il finanziamento dei programmi d'investimento del Parco nazionale Aspromonte e del Parco nazionale Pollino, istituiti con l'articolo 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, è autorizzato il contributo di lire 6 miliardi in favore di ciascuno dei detti enti. L'indicato importo complessivo di lire 12 miliardi è ripartito in ragione di lire 4 miliardi per ognuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

Conseguentemente la voce di spesa indicata all'articolo 8, comma 1, è ridotta di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

4.1/1

ZITO

Sopprimere il comma 3.

Aggiungere il seguente comma:

«A valere sui fondi della presente legge è concesso al Parco Nazionale del Pellicciolo e al Parco Nazionale dell'Aspromonte un contributo di lire 5 miliardi per ciascun parco e per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per opere di salvaguardia, valorizzazione e delle aree costituenti il parco.

4.2

ZITO, PERUGINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - (*Completamento di opere*) - 1. È concesso alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo speciale di lire 130 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 42 miliardi per l'anno 1991 e di lire 44 miliardi in ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A valere sui fondi di cui all'articolo 22 della presente legge è concesso al Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, un contributo di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 per opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco. Il piano di utilizzazione approvato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la regione Calabria. È altresì concesso un contributo annuo di lire 1.220 milioni, a decorrere dall'anno 1991, a titolo di concorso dello Stato sulle spese di funzionamento del predetto Parco. Al relativo onere di lire 1.220 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad istituire l'Ente autonomo del Parco nazionale della Calabria, con personalità giuridica di diritto pubblico e anche a modificare le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 503».

4.1

BONORA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Istituzione dell'Autorità per lo sviluppo industriale della Calabria*) - 1. L'obiettivo dello sviluppo industriale della Calabria ha carattere di preminente interesse nazionale; ad esso concorrono, secondo le specifiche competenze, lo Stato, la regione Calabria, gli Enti locali calabresi.

2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità per lo sviluppo industriale della Calabria.

3. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da

quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità italiane e straniere provenienti da settori economici e dotate di alta e riconosciuta professionalità.

4. I membri sono nominati per quattro anni, e non possono esercitare pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di alcuna natura. Se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo.

5. L'Autorità assume ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere la localizzazione nel territorio calabrese di attività produttive e di salvaguardare e valorizzare le attività imprenditoriali ivi esistenti. Esso in particolare:

a) svolge attività di studio, elaborazione e proposta per coinvolgimento della regione Calabria nelle dinamiche di sviluppo nazionali, comunitarie ed internazionali;

b) svolge attività di monitoraggio sull'andamento complessivo delle iniziative di incentivazione svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) coordina le attività di incentivazione dello sviluppo industriale della Calabria svolte dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali. A tal fine ha diritto a corrispondere con tutte le amministrazioni e può chiedere ad esse, oltre che notizie ed informazioni, la opportuna collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

d) gestisce le risorse del fondo per lo sviluppo industriale della regione Calabria;

e) svolge attività di assistenza alle imprese che intendano localizzarsi in Calabria e alle imprese che vi si siano localizzate anche nel rapporto con le amministrazioni pubbliche e col sistema finanziario e creditizio;

f) vigila sull'impiego delle incentivazioni erogate evidenziando, in un apposito capitolo della propria contabilità le somme recuperate a seguito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

6. È istituito il fondo per lo sviluppo industriale della regione Calabria. Il fondo è dotato di 500 miliardi ed è alimentato altresì col provento della terza parte dell'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33 della legge 21 luglio 1987, n. 613, per le concessioni relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare prospiciente la regione Calabria.

7. L'Autorità è posta sotto l'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega del Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Il CIPE, integrato dal Presidente della Giunta della regione Calabria:

a) approva il programma pluriennale ed i piani annuali di attività predisposti dall'autorità, tenuto conto anche delle proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalla regione Calabria e dagli Enti locali e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori;

b) approva le relazioni annuali sull'attività presentate dall'Autorità;

c) adotta le direttive necessarie per consentire all'Autorità di dare attuazione ai suoi programmi quando coinvolgano altre amministrazioni o imprese pubbliche;

d) approva le proposte dell'Autorità circa le modalità di impiego del fondo che può essere impiegato anche ad incremento di stanziamenti destinati ad attività di incentivazione facenti capo ad altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

9. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da 50 unità di personale che può essere comandato dalle amministrazioni dello Stato o assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato. Essa può utilizzare quando necessario esperti.

10. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico e giuridico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I regolamenti relativi sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il rendiconto della gestione finanziaria, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto a controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 259 del 1958.

12. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione dell'attività finanziaria e la relazione sui risultati dell'attività istituzionale sono inviati annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, che li trasmette al Parlamento.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno di intesa con il Ministro del tesoro sono stabilite le indennità spettanti al Presidente e ai membri dell'Autorità.

14. Il collegio dei revisori dei conti dell'Autorità è composto di tre membri di cui designato dal Ministro del tesoro, uno dal ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ad uno dalla federazione nazionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti; esso svolge le sue funzioni a norma degli articoli 2397 e sue connessioni».

5.1

ZITO, PERUGINI

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «Detto piano», aggiungere le altre: «nel quale confluiscono gli interventi ed i finanziamenti previsti nella vigente legislazione nazionale e nei regolamenti della Comunità economica europea in favore delle aree meno sviluppate, è ...»

5.2

TAGLIAMONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il piano di cui al comma 3 dovrà altresì prevedere il completamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con priorità per i comuni danneggiati dalle alluvioni del 1972 e del 1973».

5.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le incentivazioni e le agevolazioni alle iniziative industriali nel territorio della Regione Calabria ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono maggiorate nella misura massima consentita dalla normativa della Comunità economica europea in materia di aiuti alle attività produttive».

5.3

TAGLIAMONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la promozione della piccola e media impresa, la individuazione dei soggetti imprenditoriali, la concessione dei benefici previsti dalle leggi vigenti il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi di contratti di programma con Istituti di credito, nazionali ed esteri ai quali affidare una quota dei mezzi per le agevolazioni creditizie e a fondo perduto, nonché per la fornitura di servizi reali, destinati alla Calabria dal piano di sviluppo di cui al comma 1 sulle disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64 e della presente legge».

5.4

ANDREATTA

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Sviluppo imprenditorialità giovanile e società finanziarie regionale calabrese*) - 1. Per la realizzazione di interventi aggiuntivi di promozione e sviluppo della imprenditorialità giovanile della regione Calabria le disponibilità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito in legge 28 gennaio 1986 n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni sono accresciute nel triennio 1991-1993 di un importo pari a 100 miliardi, di cui 30 nell'esercizio finanziario 1991; 40 in quello 1992 e 30 in quello 1993.

2. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 80 miliardi di cui 40 nel 1991 e 40 nel 1992, ai fini della costituzione del capitale della società finanziaria regionale».

6.1

ZITO, PERUGINI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Sgravio dei costi energetici per le piccole e medie imprese*) - 1. Alle imprese industriali di piccole e medie dimensioni, alle imprese

artigiane, agricole e turistiche e ai consorzi di bonifica operanti nella regione Calabria è concesso un contributo fino al 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia elettrica per forza motrice o di gas per le attività di impresa.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo».

7.2

ZITO, PERUGINI

All'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «applicando in quanto compatibili, le procedure previste dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.» con le seguenti: «e provvede alla progettazione e all'attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali».

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 14.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «1989, 1990 e 1991» con «1991, 1992 e 1993».

7.1

BONORA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Interventi nel settore della viabilità e dei trasporti*) - 1. Al fine di procedere alla riqualificazione ed ammodernamento della SS106 l'ANAS è autorizzata ad effettuare nel decennio 1991-2001, direttamente o mediante affidamento in concessione a raggruppamenti di imprese a partecipazione pubblica, privata, cooperative, la progettazione e la esecuzione di lavori per l'ammontare complessivo di 9.000 miliardi.

2. I soggetti concessionari hanno facoltà di contrarre mutui coperti dalla garanzia dello stato nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 28 aprile 1971 n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.

L'ANAS può avvalersi per l'eventuale esecuzione diretta della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961 n. 56.

3. Il corrispettivo per la realizzazione delle opere concesse è corrisposto dall'ANAS ai soggetti concessionari in trenta rate annuali, a termine degli stanziamenti stabiliti dalle leggi finanziarie negli esercizi di competenza.

4. Per la realizzazione diretta delle opere e per il pagamento delle rate annuali delle opere concesse l'ANAS è autorizzata a contrarre

mutui per complessivi 9.000 miliardi nel decennio 1991-2001, per importi annuali da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

5. Al fine di procedere alla riqualificazione e all'ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, onde adeguarla ai livelli di servizio indispensabili per una infrastruttura portante dei traffici nazionali, e dell'itinerario internazionale E45, gravitante sul territorio tirrenico, l'ANAS è autorizzata ad effettuare entro diciotto mesi, direttamente e mediante l'apporto della Società concessionaria autostradale di rete, lo studio generale e la progettazione di massima degli interventi necessari per il conseguimento dei sopradetti fini, a valere sulle disponibilità già autorizzate con la legge 22 dicembre 1986, n. 910. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità anche finanziarie, per la realizzazione e la gestione delle opere.

6. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e dei relativi stanziamenti il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare la realizzazione del progetto mirato sul sistema dei trasporti nell'area di Reggio Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1991 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

7. Per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti commi possono essere adottate le procedure di cui all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526».

8.2

ZITO, PERUGINI

All'articolo 8 sostituire i primi tre commi con il seguente:

«1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 626 miliardi per il quadriennio 1991-1994, di cui lire 146 miliardi nell'anno 1991, lire 170 miliardi nell'anno 1992, lire 220 miliardi nell'anno 1993 e lire 90 miliardi nell'anno 1994, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la concessione, nel rispetto delle compatibilità ambientali, di contributi integrativi di quelli previsti da leggi regionali, per i settori dell'agricoltura, del turismo, della pesca, secondo le disposizioni che saranno emanate con la legge regionale».

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«4. I carichi contributivi dovuti dalle imprese agricole singole e associate, comprese quelle diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche, ubicate nella regione Calabria, relativi agli anni 1988 e precedenti che non rientrano nelle rateizzazioni previste dal comma 13 dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, possono essere versati, senza aggravio di interessi, su domanda da presentarsi al Servizio per i contributi agricoli unificati, in venti rate uguali e consecutive a scadenza trimestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dalla predetta dilazione, valutati in complessive lire 10 miliardi, sono a carico della presente legge, in ragione di lire 2 miliardi in ciascuno degli anni dal 1991 al 1995».

8.1

BONORA

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Istituzione di un punto franco nel porto di Gioia Tauro*) - 1. È istituita nel porto di Gioia Tauro un'area franca il cui territorio è qualificato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1976, come extradoganale.

2. Le attività commerciali, industriali che possono essere esercitate nell'area franca sono individuate, ai sensi dell'articolo 166 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'industria, commercio, artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, gli interni, i trasporti, la marina mercantile, gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. La gestione del porto franco di Gioia Tauro è concessa ad una società a partecipazione pubblica, cui possono partecipare enti ed imprese pubbliche e private.

4. Le modalità di costituzione della Società concessionaria, le funzioni, i rapporti con le amministrazioni della marina mercantile, dei lavori pubblici e delle finanze sono disciplinate con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 comma primo della legge 23 agosto 1988 n. 400».

9.2

ZITO, PERUGINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È autorizzata la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale di lire 100 miliardi, ripartito in ragione di lire 40 miliardi in ciascuno degli anni 1991 e 1992 e di lire 20 miliardi nel 1993, da destinare alla Società finanziaria regionale per la Calabria al fine di promuovere lo sviluppo industriale della regione stessa mediante apposita società per azioni con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici e privati appartenenti ai settori industriali e del credito».

9.1

BONORA

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Calabria*) - 1. È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Calabria.

Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'università e del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio è costituito fra le Università calabresi (il CNR e l'ENEA) e la regione Calabria. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare le misure occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Calabria, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio e con le peculiarità delle Università della regione.

4. Il consorzio assicura la totale copertura finanziaria a concorrenza dei progetti di ricerca svolti presso centri di ricerca pubblici e privati, costituiti anche in forma consortile, localizzati nella regione Calabria a condizione che detti progetti siano stati approvati e parzialmente finanziati almeno con il 50 per cento della copertura delle spese del CNR, dell'IMI, da enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, della CEE o da altri organismi nazionali o comunitari.

5. Per il perseguimento dello scopo istituzionale, è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, di cui lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1993.

6. Il comma 6 va riformulato alla luce della sopravvenuta legge n. 326 del 1988 nel modo seguente: il Consorzio, provvede alla assegnazione di borse di studio per diplomati e laureati residenti nella regione Calabria, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge 10 agosto 1988, n. 326. A tal fine è attribuita al Consorzio la somma di 10.500 milioni nell'anno 1991. Le somme non utilizzate nell'anno possono essere impegnate negli anni successivi. All'onere predetto si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente la quota, relativa al medesimo anno 1991, dell'accantonamento «interventi per lo sviluppo della Regione Calabria». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente articolo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

10.2

ZITO, PERUGINI

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: «1988-1995» con «1991-1995».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e dei relativi stanziamenti il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare la

realizzazione del progetto mirato sul sistema dei trasporti nell'area di Reggio Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, di cui lire 60 miliardi nel 1991 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

10.1

BONORA

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Università, Istituto superiore trasporti e scuola superiore della pubblica amministrazione)* - 1. Le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990 n. 245 sono incrementate, per gli anni dal 1991 al 1993, della somma di lire 30.000 milioni per la parte corrente di lire 30.000 milioni per la parte in conto capitale, con specifica destinazione alle esigenze dei piani di sviluppo degli atenei calabresi.

2. L'incremento di cui al precedente comma 1 - ripartito per la parte corrente in lire 10.000 milioni per l'anno 1991; lire 10.000 milioni per l'anno 1992 e lire 10.000 milioni per l'anno 1993, e per la parte in conto capitale in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, lire 10.000 milioni per l'anno 1992 e lire 10.000 per l'anno 1993.

3. Le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990 n. 245 sono ulteriormente incrementate di lire 80.000 milioni per l'acquisto di attrezzature e l'avvio di nuove iniziative di ricerca degli atenei calabresi.

4. L'incremento di cui al precedente comma 3 - ripartito in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, 30.000 milioni per l'anno 1992 e 35.000 milioni per l'anno 1993.

5. Le dotazioni finanziarie dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990 n. 245 sono ulteriormente aumentate per gli anni dal 1991 al 1993 della somma di lire 38.000 milioni per la parte corrente e di lire 40.000 milioni per la parte in conto capitale per la istituenda Università di Catanzaro, costituita attraverso le procedure del piano triennale di sviluppo, dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza e Farmacia. Per tale università prevista, secondo le procedure di piano, un incremento di 50 posti di ricercatore.

6. L'incremento di cui al precedente comma 5 - ripartito per la parte corrente in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, 14.000 milioni per l'anno 1992 e 14.000 per l'anno 1993, e per la parte in conto capitale in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, 15.000 milioni per l'anno 1992 e 15.000 milioni per l'anno 1993.

7. Gli importi di spesa previsti dal presente articolo sono iscritti con vincolo di destinazione nei capitoli 1521 e 7314 del bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

8. È istituito, con sede a Reggio Calabria, l'Istituto superiore dai trasporti, con compiti di ricerca e formazione post-universitaria nell'ambito dei sistemi di trasporto e della loro gestione. L'Istituto è

realizzato da un consorzio costituito dalla Regione Calabria, dall'Università di Reggio Calabria, dall'Università della Calabria, dall'Università di Messina, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero degli esteri - Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e dalle Ferrovie dello Stato. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, enti di ricerca ed imprese pubbliche e private. L'ordinamento dell'Istituto è stabilito con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

9. Per la realizzazione degli scopi previsti, il consorzio di cui al comma 8 presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un progetto per accedere ai finanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64.

10. Ai fini dell'ampliamento delle strutture e delle attrezzature didattiche della sede di Reggio Calabria della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, necessarie per il potenziamento delle attività, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concessa alla Scuola medesima una assegnazione straordinaria di lire 14 miliardi, di cui lire 4 miliardi per il 1991, lire 6 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi per il 1993, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri».

11.2

ZITO, PERUGINI

Al comma 2, dopo le parole: «regione Calabria», aggiungere le parole: «il CNR e l'ENEA».

Al comma 5, sostituire le parole: «1989 e 1990» con le altre: «1991 e 1993».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consorzio provvede alla assegnazione di borse di studio per diplomati e laureati residenti nella Regione Calabria, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge 1° agosto 1988, n. 326. A tal fine è attribuita al Consorzio la somma di 10.500 milioni nell'anno 1991. Le somme non utilizzate nell'anno possono essere impegnate negli anni successivi. All'onere predetto si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente la quota, relativa al medesimo anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente la quota, relativa al medesimo anno 1991, dell'accantonamento "Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al comma 7 sostituire le parole: «del Ministro per il coordinamento delle iniziative» con le parole: «del Ministro dell'Università e del coordinamento».

11.1

BONORA

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi) - 1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche i settori delle bevande e degli aromatizzanti, dei profumi e dei cosmetici.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, alla gestione e all'ampliamento delle strutture e delle attrezzature, è concesso alla Stazione sperimentale di cui al precedente comma un contributo straordinario di lire 1 miliardo per il 1991 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le stesse finalità il numero degli sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari della predetta Stazione sperimentale è elevato, rispettivamente, a quindici, a cinque e a tre. Gli oneri derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche relative agli anni 1991, 1992 e 1993 gravano sullo stesso contributo straordinario e sono iscritti negli appositi capitoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativi al personale della Stazione sperimentale».

12.2**ZITO, PERUGINI**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata la spesa di lire 88 miliardi a favore dell'Università degli studi della Calabria per la realizzazione di opere inserite nel progetto generale in corso, di opere a carattere residenziale e, ove necessario, per spese di arredamento e attrezzature didattico-scientifiche. Il predetto importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Università e del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ragione di lire 48 miliardi nell'anno 1991 e di lire 40 miliardi nell'anno 1992».

Al comma 2 sostituire le parole: «1989-1990» con le altre: «1992-1993».

Al comma 8 sostituire le parole: «degli anni 1989 e 1990» con le altre: «degli anni 1991, 1992 e 1993, e 25 miliardi per il 1994 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca scientifica e tecnologica».

Al comma 9 sostituire le parole: «di cui 15 miliardi» con le altre: «di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica».

Al comma 11 sostituire la parola: «1988» con l'altra: «1992», e le parole: «1989 e 1990» con le altre: «1993 e 1994».

Al comma 13 sostituire la parola: «1988» con l'altra: «1992», e le parole: «1989 e 1990» con le altre: «1993 e 1994».

Al comma 14 sostituire la parola: «1988» con l'altra: «1992», e le parole: «1989 e 1990» con le altre: «1993 e 1994».

Al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con successivo provvedimento legislativo saranno disciplinate l'organizzazione dell'Istituto e la relativa dotazione finanziaria».

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 11 a 15 del presente articolo, valutato in lire 10.500 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1992 e 1993, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992 e 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo riguardante l'accantonamento "Interventi per lo sviluppo della regione Calabria"».

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Ai fini dell'ampliamento delle strutture e delle attrezzature didattiche della sede di Reggio Calabria della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, necessarie per il potenziamento delle attività, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concessa alla scuola medesima una assegnazione straordinaria di lire 14 miliardi, di cui lire 4 miliardi per il 1991, lire 6 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi per il 1993, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

12.1

BONORA

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Finanziamenti agevolati per il settore agevolato*) - 1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Calabria, promosso dal Ministero del tesoro entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 800 miliardi in quote annuali di lire 100 miliardi a decorrere dal 1989.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra

la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda del consorzio, con decreto del Ministro del Tesoro.

4. L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce la valuta mutuata dall'estero e provvede alla conversione in lire su richiesta del consorzio, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e il consorzio comunicano telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui al comma precedente, il Ministero del tesoro si avvale dell'ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. Il consorzio di cui al comma 1 utilizza i fondi per finanziare in Calabria, tramite gli sportelli bancari operanti nella regione, attività edilizie dirette alla ristrutturazione, alla riqualificazione, al consolidamento e all'adeguamento antisismico di immobili ed abitazioni ricadenti nei centri storici in conformità alle norme urbanistiche e alle leggi vigenti. I finanziamenti sono concessi nell'ambito dei comuni, i cui piani di recupero siano stati approvati, con la seguente ripartizione: per il 50 per cento nei comuni superiori ai 50 mila abitanti e per il restante 50 per cento negli altri comuni, secondo priorità definite dalla regione sulla base del particolare valore storico, culturale e paesaggistico o del particolare degrado.

9. I finanziamenti sono concessi a mezzo di mutui rimborsabili in dieci anni in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, che complessivamente non potrà superare la spesa di 100 milioni di lire. I mutui medesimi possono essere agevolati dalla regione Calabria con un contributo del 50 per cento sull'ammontare degli interessi, sulla base della legislazione vigente in materia di edilizia agevolata. A tal fine è concesso alla regione stessa un contributo straordinario decennale di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001».

13.2

ZITO, PERUGINI

Al comma 2, sostituire nel primo periodo la parola: «1989» con l'altra: «1991» e le parole: «1990 e 1991,» con le altre: «1992 e 1993,» e nel terzo periodo le parole: «1989, 1990 e 1991» con le altre: «1991, 1992 e 1993».

13.1

BONORA

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Programma di interventi di adeguamento antisismico) - 1. Per garantire una maggiore sicurezza, rispetto ad eventi sismici, degli edifici pubblici e di pubblica utilità o adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli per il culto, e di quelli privati di interesse storico ed artistico come definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile realizzano congiuntamente un programma di interventi, previo parere della regione Calabria da esprimersi a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti, per una spesa complessiva di lire 290 miliardi, di cui lire 80 miliardi nell'anno 1991, lire 94 miliardi nell'anno 1992, lire 95 miliardi nell'anno 1993 e lire 20 miliardi nel 1994, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. per gli anni predetti, tale Fondo è integrato, rispettivamente, con somme di importo pari alla spesa prevista.

2. Gli interventi che interessano gli edifici pubblici indicati al comma 1 sono a totale carico dello stanziamento previsto dallo stesso comma 1.

3. Per gli interventi negli edifici privati indicati al comma 1 è concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento dell'importo del progetto riconosciuto ammissibile.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma con particolare riguardo all'adeguamento antisismico degli abitati ad alto rischio, e per l'adozione di tutte le misure idonee a ridurre il rischio sismico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la regione Calabria redige, in collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e con le Università calabresi, un programma generale di interventi finalizzato alla acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari.

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo si procede con le modalità e nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64».

14.2

ZITO, PERUGINI

Al comma 7, sostituire la parola: «1989» con l'altra: «1991».

Al comma 9 sostituire le parole: «dal 1989 al 1998» con le altre: «dal 1992 al 2001».

Sopprimere il comma 10.

14.1

BONORA

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Organici degli enti locali*) - 1. Per provvedere alle esigenze di riorganizzazione e potenziamento degli uffici tecnici, i Comuni della regione Calabria possono procedere, in aggiunta a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, alla assunzione, a mezzo di corsi-concorso banditi dal Consorzio IPAM istituito con delibera CIPE del dicembre 1990, di personale nei posti di organico relativi alla sesta e settima qualifica funzionale che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel complessivo limite di 600 unità. Le predette assunzioni sono subordinate all'attuazione in via prioritaria, ove possibile, dei problemi di mobilità di cui al DPCM 5 agosto 1988, n. 324.

2. Sulla base delle proposte della Regione Calabria, il Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro del tesoro, determina il riparto delle complessive unità di personale tra i comuni interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi, a decorrere dall'anno 1992, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui nell'articolo della presente legge».

15.2

ZITO, PERUGINI

Al comma 2, sostituire le parole: «49 miliardi» con le altre: «48 miliardi in ragione di 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e 18 miliardi per l'anno 1993».

Al comma 3 sostituire le parole: «di cui lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990,» con le altre: «di cui lire 90 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992,».

15.1

BONORA

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Interventi per l'ambiente e i beni culturali*) - 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio del Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno un fondo di lire miliardi per la realizzazione - nel triennio 1991-1993 - di interventi aggiuntivi di salvaguardia ambientale e di tutela e valorizzazione dei beni culturali nella regione Calabria.

2. Alla ripartizione del fondo tra le amministrazioni competenti ed alla individuazione degli interventi da realizzare provvede un apposito

comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega dal Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; dal Ministro per l'ambiente; dal Ministro per i beni culturali ed ambientali; dal Ministro del turismo e dello spettacolo; dal Presidente della Giunta della regione Calabria».

16.2

ZITO, PERUGINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui 90 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,» con le altre: «di cui lire 80 miliardi nell'anno 1991, lire 94 miliardi nell'anno 1992, lire 96 miliardi nell'anno 1993 e lire 20 miliardi nel 1994,».

16.1

BONORA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi aggiuntivi per la metanizzazione in Calabria)

1. Per la realizzazione degli interventi privi di copertura finanziaria, diretti all'attuazione del piano generale di metanizzazione, già programmati dai comuni della regione Calabria e, quanto agli adduttori connessi, dalla S.N.A.M., è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 50 miliardi, da utilizzare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, con priorità per le agevolazioni già richieste».

Conseguentemente la voce di spesa indicata all'articolo 8, comma 1, è ridotta di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

16.0.1

ZITO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Gioia Tauro)

1. È istituito l'Ente autonomo del porto di Gioia Tauro, con sede in Gioia Tauro. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile. La sua durata è fissata in anni 30 dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ente ha il compito di promuovere i traffici nazionali ed

internazionali verso la regione Calabria e di favorire lo sviluppo commerciale ed industriale ad essi connesso.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della marina mercantile, sono determinati le attribuzioni, gli organi, le risorse finanziarie e il patrimonio dell'Ente. Agli organi collegiali di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione dei rappresentanti della Regione, degli altri enti territoriali e locali interessati, delle amministrazioni statali competenti e dei rappresentanti delle organizzazioni industriali, armatoriali e dei lavoratori. Il regolamento individua gli atti soggetti a controllo da parte del Ministero della marina mercantile o degli altri Ministeri competenti e ne indica i tempi e le modalità.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina vigente per gli altri enti portuali.

5. Per l'avvio dell'attività istituzionale dell'Ente autonomo del porto di Gioia Tauro è attribuito all'Ente un fondo di dotazione di lire 50 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

Conseguentemente la voce di spesa indicata all'articolo 15, comma 3, è ridotta di lire 20 miliardi nell'anno 1991 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

16.0.2

ZITO

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. Per provvedere alle esigenze di riorganizzazione e potenziamento degli uffici tecnici ed amministrativi, derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i comuni della Regione Calabria con popolazione superiore a 20.000 unità possono procedere, in aggiunta a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assunzione di personale nei posti in organico relativi alla quinta, sesta e settima qualifica funzionale che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel complessivo limite di 300 unità. Le predette assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 324.

2. Sulla base delle proposte della Regione Calabria, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, determina il riparto delle complessive unità di personale di cui al comma 1 tra i comuni interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1992, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21».

20.1

BONORA

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione delle disposizioni dotate di una specifica copertura finanziaria, valutato in lire 995 miliardi per l'anno 1991 e in lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede; quanto a lire 540 miliardi per l'anno 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'anno 1990, all'uopo utilizzadndo, per lo stesso anno 1990, l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e quanto al restante importo di lire 455 miliardi per l'anno 1991 e a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il predetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.1

BONORA

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

434^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (L. 14 78, C. 6^a)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il presidente TRIGLIA svolge la relazione sulla proposta di nomina del senatore Enzo Berlanda a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole. Aggiunge infine espressioni di soddisfazione ed apprezzamento per una designazione che rende onore all'intera Commissione.

Il senatore DE CINQUE manifesta la propria soddisfazione per il giusto riconoscimento degli alti meriti professionali e politici del senatore Berlanda, il quale sarà senza dubbio un presidente di grande prestigio e competenza.

Il senatore GAROFALO esprime, a nome del Gruppo comunista-PDS, il consenso sulla proposta di nomina del senatore Berlanda del quale la Commissione ha potuto apprezzare non solo le alte doti morali e di equilibrio politico, ma anche la grande competenza tecnica nel settore dei mercati mobiliari. Tali requisiti garantiscono un efficace impulso all'attività della CONSOB, chiamata a svolgere nuovi ed importanti compiti al fine di migliorare la competitività della Borsa italiana.

Per quanto riguarda le altre proposte di nomina all'ordine del giorno, l'oratore afferma che il Gruppo comunista-PDS, pur dando atto della qualificazione professionale dei candidati, si riserva di decidere su di esse caso per caso.

Il senatore PIZZOL, preannunciando il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, si associa alle attestazioni di stima e di assenso per il candidato in questione, il quale è senza dubbio in possesso dei requisiti necessari per ricoprire efficacemente il nuovo incarico, dando impulso all'organo di controllo della Borsa.

Il senatore MARNIGA, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Socialista, esprime apprezzamento per la designazione di un candidato le cui capacità professionali e tecniche garantiscono una efficace guida della CONSOB in un delicato momento del mercato mobiliare. Personalmente ritiene che il Governo abbia individuato nella persona del senatore Berlanda il candidato più idoneo a ricoprire una carica di estrema importanza.

IL senatore FAVILLA manifesta la piena adesione dei senatori del Gruppo democratico-cristiano alla proposta di nomina del senatore Berlanda, riconoscendo che la designazione corrisponde pienamente a criteri di professionalità e competenza. Motivo di soddisfazione è che il candidato gode di una stima indiscussa e di un consenso generale degli operatori e dell'opinione pubblica.

Il sottosegretario SACCONI invita la Commissione ad approvare tutte le proposte di nomina relative alla CONSOB, proposte che si caratterizzano per l'indubbia professionalità dei candidati. Egli ricorda, in particolare, le numerose e concrete dimostrazioni di diretta conoscenza e di impegno, relativi ai mercati mobiliari, dimostrati dal senatore Berlanda.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata all'unanimità, con 19 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CANDIOTO, CAPPELLI, CAVAZZUTI, DE CINQUE, FAVILLA, GAROFALO, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PIZZOL, POLLINI, SALERNO, SANTALCO, TRIGLIA e VITALE.

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole).

IL senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Roberto Artoni a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Dopo che il senatore GAROFALO ed il sottosegretario SACCONI si sono richiamati alle considerazioni precedentemente svolte, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione i senatori PIZZOL, MARNIGA e FAVILLA, rispettivamente a nome dei Gruppi socialdemocratico, socialista e democristiano.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata con 18 voti favorevoli ed una astensione.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CANDIOTO, CAPPELLI, CAVAZZUTI, DE CINQUE, FAVILLA, GAROFALO, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PIZZOL, POLLINI, SALERNO, SANTALCO, TRIGLIA e VITALE.

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Mario Di Lazzaro a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Dopo che il senatore GAROFALO ed il sottosegretario SACCONI si sono richiamati alle considerazioni precedentemente svolte, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione i senatori PIZZOL, MARNIGA e FAVILLA, rispettivamente a nome dei Gruppi socialdemocratico, socialista e democristiano.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata con 13 voti favorevoli e 6 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CANDIOTO, CAPPELLI, CAVAZZUTI, DE CINQUE, FAVILLA, GAROFALO, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PIZZOL, POLLINI, SALERNO, SANTALCO, TRIGLIA e VITALE.

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Antonio Zurzolo a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Dopo che il senatore GAROFALO ed il sottosegretario SACCONI si sono richiamati alle considerazioni precedentemente svolte, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione i senatori PIZZOL, MARNIGA e FAVILLA, rispettivamente a nome dei Gruppi socialdemocratico, socialista e democristiano.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata con 13 voti favorevoli e 6 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CANDIOTO, CAPPELLI, CAVAZZUTI, DE CINQUE, FAVILLA,

GAROFALO, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PIZZOL, POLLINI, SALERNO, SANTALCO, TRIGLIA e VITALE.

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Mario Bessone a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Dopo che il senatore GAROFALO ed il sottosegretario SACCONI si sono richiamati alle considerazioni precedentemente svolte, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione i senatori PIZZOL, MARNIGA e FAVILLA, rispettivamente a nome dei Gruppi socialdemocratico, socialista e democristiano.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata con 13 voti favorevoli e 6 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CANDIOTO, CAPPELLI, CAVAZZUTI, DE CINQUE, FAVILLA, GAROFALO, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PIZZOL, POLLINI, SALERNO, SANTALCO, TRIGLIA e VITALE.

La seduta termina alle ore 10,20.

435^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TRIGLIA

indi del Vice Presidente

BRINA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BRINA ricorda che nella precedente seduta sono stati esaminati gli emendamenti fino all'articolo 13.

Il relatore FAVILLA ricorda di aver presentato due emendamenti alternativi 13.0.1 e 13.0.2, tendenti a concedere all'Unione italiana ciechi un contributo annuo rispettivamente di lire 4 miliardi e di 6 miliardi. Dichiarò di ritirare l'emendamento 13.0.2 e di mantenere l'altra proposta emendativa subordinatamente alla soppressione dell'imposta sui cani.

Dopo che il sottosegretario PAVAN si è riservato di esprimere successivamente il parere sull'emendamento 13.0.1, il relatore FAVILLA avverte che il senatore TRIGLIA ha presentato l'emendamento 13.0.3, volto a riordinare la disciplina per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relative ai passi carrai. Egli rileva che su tale emendamento è necessario acquisire il parere tecnico del Governo, anche al fine di una sua migliore formulazione tecnica.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni dà conto dell'emendamento 14.1 che modifica il comma 1 dell'articolo 14, il quale potrebbe sollevare alcuni dubbi di legittimità costituzionale.

Il relatore FAVILLA ritiene che l'eventuale eccezione di costituzionalità è superata dal fatto che esenti dalla assoggettabilità ad esecuzione forzata sono solo le somme trasferite ai comuni per finalità specifiche.

I sottosegretari FAUSTI e PAVAN esprimono parere contrario sull'emendamento, giudicando il testo del provvedimento valido e sufficientemente garantista.

In sede d'esame degli emendamenti all'articolo 15, il sottosegretario FAUSTI illustra l'emendamento 15.1, contenente una modifica tecnica del comma 1. Su di esso il relatore si esprime favorevolmente.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il sottosegretario FAUSTI illustra due emendamenti (16.1 e 16.3). Il primo prevede una correzione tecnica di un riferimento normativo contenuto nel comma 10, mentre il secondo corregge un errore materiale contenuto nel comma 13.

Il relatore FAVILLA, dopo aver ricordato che i senatori Aliverti e De Cinque hanno presentato l'emendamento 16.2, concernente l'importo non pagato dei diritti annuali per le Camere di commercio, si rimette al Governo su tale emendamento, ritenendo che il deterrente all'evasione del diritto è già contenuto nel comma 11 dell'articolo 16, il quale eleva gli importi delle sanzioni previste.

Ricorda, inoltre, che è stato presentato l'emendamento 16.4 (dei senatori De Cinque e Aliverti) concernente, tra l'altro, disposizioni sui fondi di previdenza a capitalizzazione per il personale delle Camere di commercio.

Il relatore illustra poi l'emendamento 16.7, il quale attribuisce alle Camere di commercio la possibilità di avvalersi delle norme sul condono, di cui alla legge n. 413 del 1991, già previste per gli altri enti territoriali.

Il senatore LEONARDI illustra due emendamenti (16.5 e 16.6), tendenti a fornire una chiara interpretazione di alcune disposizioni della legge n. 557 del 1971. Egli fa presente che l'onere finanziario degli emendamenti è compensato dalla soppressione del compenso per lavoro straordinario e delle altre indennità previste per i soggetti interessati dalle norme in questione.

Il relatore FAVILLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.1, 16.3, 16.4 (limitatamente alla seconda parte), mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 16.5 e 16.6.

Il sottosegretario PAVAN si esprime favorevolmente sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.7 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 16.5, 16.6 e sulla seconda parte dell'emendamento 16.4.

Il relatore FAVILLA presenta un emendamento aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 16 (16.0.1), tendente ad istituire un fondo presso il Ministero dell'industria per agevolare la rilevazione e l'inserimento dei dati del sistema informativo delle Camere di commercio.

Poichè il sottosegretario PAVAN avanza una richiesta di chiarimenti su tale emendamento, quest'ultimo viene momentaneamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

Il senatore BEORCHIA illustra l'emendamento 17.2, di contenuto identico all'emendamento 17.1 dei senatori De Cinque e Leonardi. Con tale proposta emendativa si prevede l'estensione alle comunità montane del servizio informativo telematico fra i comuni.

Dopo che il sottosegretario FAUSTI ha svolto alcune considerazioni su tali emendamenti, il sottosegretario PAVAN ne propone una nuova formulazione, subordinando all'accoglimento della stessa il parere favorevole del Governo.

Il senatore BEORCHIA accoglie tale suggerimento e modifica l'emendamento 17.2 sostituendone le parole: «alla realizzazione del» con la parola: «al». Il relatore FAVILLA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 17.2.

Il senatore TRIGLIA dà quindi conto dell'emendamento 18.0.1, concernente il servizio di mensa del personale insegnante dello Stato preposto alla vigilanza degli alunni delle scuole elementari e materne statali durante il periodo della refezione.

Il relatore FAVILLA fa presente che l'emendamento, sul quale si esprime favorevolmente, tende a risolvere un problema, affrontato dallo stesso Consiglio di Stato, che ha aperto un ampio contenzioso.

Il sottosegretario PAVAN rileva come la seconda parte dell'emendamento sia troppo vaga nella quantificazione dell'onere della norma e della sua relativa copertura: andrebbe, pertanto, opportunamente riformulato.

Su tale emendamento si apre un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BERTOLDI e CAPPELLI.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Il senatore LEONARDI dà conto dell'emendamento 19.1, contenente alcune precisazioni relative alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 3 della legge n. 274 del 1991.

Il senatore CAPPELLI illustra gli emendamenti 19.3 e 19.2 (di identico contenuto), contenenti una norma di interpretazione che consenta per il comparto agricolo-forestale il mantenimento della disciplina in materia previdenziale preesistente alla legge n. 274 del 1991.

Il senatore BEORCHIA dichiara di ritirare l'emendamento 20.0.2 e di sottoscrivere l'emendamento 19.4 del relatore Favilla, concernente alcune disposizioni previdenziali per i dipendenti giornalisti, i pubblicitari ed i praticanti giornalisti degli enti locali.

Dopo brevi interventi dei senatori BERTOLDI e BEORCHIA e del presidente TRIGLIA, il sottosegretario PAVAN invita i proponenti a riformulare l'emendamento 19.4 limitandone l'estensione applicativa.

Il relatore FAVILLA, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in questione, eliminando il riferimento ai dipendenti praticanti giornalisti.

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 19.2 e 19.3 e si rimette al Governo sull'emendamento 19.1.

Il sottosegretario PAVAN giudica inopportuna la disposizione contenuta negli emendamenti 19.2 e 19.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 19.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Il senatore BRINA illustra tre emendamenti. I primi due (20.1 e 20.2) prevedono due ipotesi alternative di modifica dei meccanismi per la definizione dei provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Il terzo emendamento (20.3) contiene una modifica tecnica del comma 2 conseguente ai primi due emendamenti.

Il relatore FAVILLA si rimette al Governo su tali emendamenti ed il sottosegretario PAVAN si riserva di approfondire le questioni contenute nell'emendamento 20.1, dichiarandosi comunque contrario agli emendamenti 20.2 e 20.3.

Il senatore BRINA, preso atto della disponibilità del rappresentante del Governo a considerare in qualche modo l'emendamento 20.1, ritira l'emendamento 20.2.

Il presidente TRIGLIA illustra l'emendamento 20.0.1 (al quale dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori Cappelli e Pellegrino Giovanni), concernente il regime previdenziale ed assistenziale connesso ai contratti d'opera o libero-professionali a carattere individuale attivati dagli enti locali.

Avendo il relatore espresso parere favorevole su tale emendamento, il sottosegretario PAVAN si riserva di approfondirne il contenuto.

La seduta sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 18,45.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 20.0.4, tendente ad introdurre una sanatoria per le situazioni verificatesi a seguito di deliberazioni adottate da parte dei comuni e relative alla istituzione di posti di livello apicale, immediatamente superiore a quello previsto, per gli enti di classe terza e quarta, dal decreto del presidente della Repubblica n. 347 del 1983.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara contrario all'emendamento in quanto le situazioni da esso contemplate potrebbero essere sanate, a livello di singolo ente, anche con la normativa vigente, mentre pare inopportuno prevedere disposizioni di sanatoria generalizzata.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 23.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 23.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 23, con il quale si introduce una nuova disciplina con riferimento alla deliberazione dello stato di dissesto degli enti locali.

Il presidente TRIGLIA illustra poi due sub-emendamenti all'emendamento 23.0.1: il primo di essi (23.0.1/1) modifica la formulazione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 4, in materia di personale in esubero; il secondo (23.0.1/2) integra la formulazione del comma 6.

Il relatore FAVILLA esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.1 e sui due sub-emendamenti.

Il presidente TRIGLIA presenta un emendamento 5.0 collegato alle modifiche proposte con i due precedenti sub-emendamenti all'emendamento 23.0.1.

In sede di esame dell'articolo 24, il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 24.1, tendente a precisare la formulazione della disposizione contenuta nel comma 1, lettera d).

Il relatore FAVILLA ed il sottosegretario PAVAN si dichiarano favorevoli all'emendamento.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 1.0.0.1 con il quale, aggiungendo un articolo al disegno di legge di conversione, si conferisce delega al Governo ad emanare un testo unico della normativa concernente le casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Il presidente TRIGLIA dà conto dell'emendamento 1.0.0.2 con il quale, aggiungendo un ulteriore articolo al disegno di legge di conversione, vengono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi per il 1992 a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

Il relatore FAVILLA dichiara di rimettersi alla Commissione per gli emendamenti 1.0.0.1 e 1.0.0.2.

Il relatore Favilla, anche al fine di tener conto dei suggerimenti emersi nel corso dell'esame degli emendamenti, presenta una serie di proposte emendative alcune delle quali dirette a sostituire o modificare il testo degli emendamenti già presentati.

In particolare il relatore illustra una nuova formulazione dell'emendamento 5.1 (5.1.N) con il quale, integrando la formulazione del comma 4 dell'articolo 5, si stabilisce che le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, in sede di certificazione, hanno diritto di richiedere l'esclusione dalla contribuzione erariale di uno o più mutui assunti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il relatore illustra poi l'emendamento 5.10 con il quale, aggiungendo un comma all'articolo 5, viene stabilito che le quote dei finanziamenti previsti da leggi speciali, mediante mutui con l'ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato e ancora disponibili per mancato utilizzo o per altra causa, possono essere redistribuite dai competenti ministeri.

Il relatore presenta poi una nuova formulazione, tecnicamente più corretta, dell'emendamento 6.1 (6.1.N) ed un subemendamento all'emendamento 6.4 (6.4/1) in materia di rimborsi ICIAP.

Il relatore dà poi conto di un emendamento (7.0.1.a) di identico contenuto (ma meglio formulato tecnicamente) dell'emendamento 7.0.1 del senatore Guzzetti. Egli illustra poi l'emendamento 12.1.a con il quale vengono fissate modalità per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e per la pubblicazione annuale degli stessi.

Il relatore suggerisce inoltre due diverse formulazioni, a suo giudizio tecnicamente più corrette, per gli emendamenti 13.16 e 13.17 (rispettivamente 13.16.a e 13.17.a).

Aderendo alle nuove proposte emendative formulate dal relatore, i proponenti ritirano i rispettivi emendamenti 5.1, 6.1, 13.16 e 13.17.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 2, C 6^a)

Il presidente TRIGLIA avverte che il Presidente del Senato ha trasmesso ieri una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri con la quale viene data comunicazione, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Antonio Giorgio Benvenuto a Segretario generale del Ministero delle finanze. Il Governo - continua il Presidente - ha probabilmente reputato che il combinato disposto dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (di riforma dell'Amministrazione finanziaria) e delle disposizioni della citata legge n. 14 del 1978, comporti l'obbligo, da parte del Governo stesso, di dare unicamente formale comunicazione dell'anzidetta nomina, che non viene, in tal modo, sottoposta a parere parlamentare. Avverte, infine, che la documentazione inviata dal Governo in relazione alla nomina in questione è già stata trasmessa a tutti i senatori componenti la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente TRIGLIA avverte che la Sottocommissione pareri si riunirà al termine della seduta, per l'esame di alcuni provvedimenti.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TRIGLIA avverte che la Commissione è convocata per domani, venerdì 31 gennaio 1992 alle ore 9.30 e 15.30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3168 di conversione del decreto-legge n. 11 del 1992 in materia di finanza locale nonché, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge n. 576-B concernente disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
(3168)**

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

(Concessione di contributi)

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana chieci un contributo annuo di lire 6.000 milioni, di cui 2.000 milioni destinati al Centro nazionale del libro parlato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 4.000 milioni annui l'accantonamento "Interventi vari nel campo

sociale", ed al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, utilizzando per lire 2.000 milioni annui l'accantonamento "Contributo statale all'Unione ciechi, con vincolo di destinazione per il centro nazionale del libro parlato".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.2

FAVILLA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Passi veicolari)

Le disposizioni dell'articolo 195 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte che regolano l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relative ai passi carrai, sono sostituite dalle seguenti:

“1. È dovuto il pagamento della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, per l'esclusione dalla utilizzazione pubblica dei marciapiedi e delle fasce stradali prospicienti agli accessi con veicoli agli edifici, alle loro pertinenze ed ai fondi.

2. La tassa è dovuta da colui che conduce od utilizza gli edifici, le pertinenze ed i fondi dotati di accessi veicolari prospicienti a strade, piazze ed altre aree pubbliche o private, soggette ad utilizzazione pubblica. Costituisce accesso veicolare il passaggio dalla proprietà privata a quella di pubblico uso che per la sua ampiezza sia utilizzabile per il transito di un autoveicolo o di carri od altri mezzi di trasporto.

3. La misura della tassa è stabilita applicando la tariffa vigente per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche ad una superficie determinata per un lato dall'ampiezza dell'accesso e per l'altro dalla proiezione dell'area stradale di pubblico uso per una profondità di metri 1,50. I Comuni e le Province possono ridurre la tariffa per le occupazioni permanenti relative ai passi veicolari fino al 50 per cento. La riduzione può essere graduata per zone omogenee, centrali e periferiche, Per gli accessi ai fondi rurali la tariffa è ridotta del 50 per cento.

4. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutti i soggetti tenuti debbono presentare denuncia al Comune od alla Provincia dell'ubicazione e delle misure del passo veicolare, su apposito modello predisposto dall'ente.

5. Contestualmente alla presentazione della denuncia il Comune o la Provincia rilasciano all'interessato un cartello segnaletico che, esposto all'accesso, dà diritto al «passaggio dei veicoli» e vieta conseguentemente la sosta sul marciapiede e sulla fascia stradale prospiciente, per una profondità, su quest'ultima, di metri 1,50 e per l'ampiezza del passo. Il cartello è completato, a cura dell'ente, del numero di posizione del passo veicolare, del bollo dell'ufficio e della via

e numero civico dell'accesso, nel caso di variazioni nella conduzione dell'edificio o del fondo, il nuovo titolare è tenuto a presentare denuncia entro un mese, con variazione del soggetto dell'obbligazione tributaria disposta dall'ufficio.

6. Il modello del cartello segnaletico del passo veicolare è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme. Con il decreto è stabilita la misura massima del rimborso spese dovuto per la fornitura del cartello segnaletico al Comune ed alla Provincia.

7. I contribuenti che hanno provveduto, prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, al versamento liberatorio diventi annualità del tributo, sono soggetti alla tassa di cui al terzo comma ed hanno diritto ad una riduzione della misura annua dovuto per gli anni fino al compimento del periodo affrancato, pari al doppio della somma versata riferita ad anno, da applicarsi su domanda dell'interessato o d'ufficio dall'ente impositore.

8. Il mancato adempimento dell'obbligo stabilito dal precedente quarto comma comporta l'applicazione di una soprattassa paria al 100 per cento della tassa evasa e degli interessi legali dal giorno di scadenza del termine per la denuncia fino a quello di approvazione del ruolo per l'esazione coattiva a seguito dell'accertamento d'ufficio.

9. Per l'anno 1992 il Comune o la Provincia, entro tre mesi dal ricevimento della denuncia, comunicano all'interessato l'ammontare dell'imposta, le detrazioni dello stesso per l'importo già iscritto a ruolo e la differenza da versare, entro trenta giorni a mezzo di apposito modulo, sul conto corrente postale intestato al Comune od alla Provincia. Dall'anno 1993 al pagamento della tassa viene provveduto mediante versamento dell'importo dovuto, entro il 31 marzo, in unica soluzione, utilizzando il bollettino inviato dall'ente all'indirizzo anagrafico del contribuente almeno 30 giorni prima della scadenza. per i pagamenti effettuati in ritardo è dovuta la soprattassa del 20 per cento e gli interessi legali per il periodo dalla scadenza al pagamento od all'iscrizione nel ruolo per l'esazione coattiva di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

10. La mancata esposizione del cartello segnaletico di cui al sesto comma non consente al titolare del diritto di passo veicolare di esigere la libertà dell'area prospiciente, ancorchè lo stesso abbia provveduto al pagamento della tassa.

11. L'occupazione da parte dei terzi dell'area di cui al terzo comma comporta l'applicazione da parte degli organi di polizia della sanzione amministrativa nella misura prevista per la sosta vietata e la rimozione coattiva del veicolo, con le modalità previste dalle norme vigenti».

13.0.3

TRIGLIA

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono soggette ad esecuzione forzata» con le altre: «non sono soggette a sequestro conservativo e,

nell'ipotesi di dissesto finanziario deliberato ai sensi dell'articolo 25, del decreto-legge n. 66 del 1989, ad esecuzione forzata».

14.1 PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, BERTOLDI,
GAROFALO, BRINA

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla legge 8 maggio 1927, n. 798,» con le altre: «al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito, dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838».

15.1 IL GOVERNO

Art. 16.

Al comma 10, la parola: «25», è sostituita dalla seguente: «26».

16.1 IL GOVERNO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Il comma 4, dell'articolo 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

“4. Per l'importo del diritto annuale non pagato nei tempi e nei modi prescritti si darà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con l'obbligo per gli agenti della riscossione del non riscosso come riscosso”».

16.2 ALIVERTI, DE CINQUE

Al comma 13, sostituire le parole: «con esclusione della rivalutazione e per gli importi di cui all'articolo stesso» con le altre: «con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso».

16.3 IL GOVERNO

Al comma 13, sopprimere le parole: «e per gli importi».

Al comma 14, dopo le parole: «risultanze dalla liquidazione dei fondi stessi», sono aggiunte le seguenti: «e corrispondente all'onere per il riscatto dei servizi pregressi».

16.4 DE CINQUE, ALIVERTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 1971, n. 557, le parole: "dei ruoli di cui alla tabella b), della legge precitata", sono così sostituite: "delle qualifiche di cui all'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e successivi aggiornamenti e ai Segretari generali si applicano i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 38 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990"».

16.5

DE CINQUE, CAPPELLI, LEONARDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-ter. All'articolo 3, comma 2, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: "amministrazione", vengono aggiunte le seguenti parole: "e di funzionamento del Servizio centrale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli UU.PP.I.C.A."».

16.6

DE CINQUE, LEONARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni previste agli articoli 55 e 56, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle Camere di commercio. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche, di cui alla tabella allegato B, della citata legge, le Camere di commercio sono assimilate alle province in cui operano».

16.7

FAVILLA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Allo scopo di agevolare, presso i comuni, la rilevazione delle autorizzazioni in essere al 31 dicembre 1989 e di consentire l'inserimento dei relativi contenuti nel sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale, e nazionale secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di 5 miliardi di lire per l'anno 1992.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga a valere su tale fondo a ciascuna camera di commercio un contributo pari a 4.000 lire per ogni autorizzazione rilevata e ad essa trasmessa dal singolo comune interessato, al quale è corrisposta a cura

della stessa camera di commercio e a titolo di contributo per ciascuna autorizzazione rilevata, una somma di 3.000 lire. Si applica l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "credito agevolato al commercio per progetti finalizzati".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.1

FAVILLA

Art. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La normativa di cui al comma 1 dell'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle comunità montane. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione alla realizzazione del servizio informativo telematico, è effettuata d'intesa anche con l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM)».

17.1

DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La normativa di cui al comma 1 dell'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle comunità montane. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico, è effettuata d'intesa anche con l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM)».

17.2

CAPPELLI, BEORCHIA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le amministrazioni comunali provvedono a fornire il servizio di mensa al personale insegnante dello Stato preposto alla vigilanza degli

alunni delle scuole elementari e materne statali durante il periodo della refezione, quando sia loro richiesto di provvedere al riguardo con autorizzazione emessa dal Provveditore agli studi per conto del Ministero della pubblica istruzione.

2. L'onere per la fornitura del servizio suddetto è rimborsato ai comuni dal Provveditore agli studi, avvalendosi dei fondi allo stesso assegnati dallo Stato, in base a note trimestrali rimesse dai comuni al Direttore didattico competente, che verifica le presenze degli insegnanti e liquida le somme che sono erogate ai Comuni dal Provveditorato agli studi».

18.0.1

TRIGLIA

Art. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b) e comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano attribuito alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizioni di cui al precedente comma è estesa altresì agli Istituti ed Enti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorchè riconosciuti Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi delle vigenti norme».

19.1

LEONARDI

Aggiungere dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. La normativa prevista dal comma due dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma due dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle Comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadra-

mento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma uno, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92».

19.2

DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La normativa prevista dal comma due dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma due dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalla Comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma uno, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92».

19.3

CAPPELLI, BEORCHIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

“6. I dipendenti giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi albi di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal Contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‘Giovanni Amendola’”».

19.4

FAVILLA, BEORCHIA

Art. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendono perfezionare il provvedimento di riscatto o di riconsunzione devono trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la relativa dichiarazione di accettazione; dopo tale periodo si intende accettata la proposta della Direzione generale degli istituti di previdenza che è autorizzata a richiedere la trattenuta, con il sistema rateale previsto».

20.1

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendono perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione devono trasmettere entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione la relativa dichiarazione di accettazione; dopo tale periodo si intende accettata la proposta della Direzione generale degli istituti di previdenza».

20.2

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza».

20.3

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

«1. Le limitazioni dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e divieti previsti dall'articolo 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, comuni, comunità montane, e loro consorzi.

2. I contratti d'opera o libero professionali a carattere individuale attivati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi, sono sottratti, per gli Enti stessi, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non costituendo per il prestatore d'opera regime di subordinazione.

3. Le disposizioni premesse hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati dagli enti suddetti alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.1

TRIGLIA, CAPPELLI, PELLEGINO Giovanni

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

«All'articolo 4, della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono aggiunti i seguenti commi:

6. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti all'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti all'apposito albo di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal Contratto nazionale

giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola'.

7. In applicazione all'iscrizione obbligatoria prevista dal comma precedente, i dipendenti giornalisti professionisti già iscritti alle casse pensioni degli Istituti di previdenza CPDEL per più di 10 anni, in deroga alle norme generali, possono chiedere, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione gratuita di tutti i periodi contributivi, attraverso il trasferimento all'Istituto di previdenza dei giornalisti 'Giovanni Amendola' dei periodi contributivi stessi versati alle casse pensioni CPDEL».

20.0.2

BEORCHIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sono vietate deroghe ai limiti stabiliti per le qualifiche apicali degli enti locali stabilite, secondo la tipologia degli enti, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Le deliberazioni adottate da parte dei Comuni fino al 30 giugno 1991 ed approvate dall'organo regionale di controllo, relative alla istituzione di psti di livello apicale immediatamente superiore a quello previsto per gli enti di tipo 3° e 4° dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, sono valide ed efficaci. Il maggior onere che le stesse comportano è a totale carico delle Amministrazioni interessate ed è finanziato con entrate proprie.

2. Con la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei titolari dei posti apicali di cui al precedente comma, le amministrazioni devono provvedere alla modifica della pianta organica, attribuendo al posto resosi vacante la qualifica funzionale apicale stabilita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. I provvedimenti per la copertura dei posti divenuti vacanti, adottati senza procedere preventivamente alla rettifica della qualifica, sono nulli di diritto».

20.0.4

FAVILLA

Art. 23.

Al comma 4, dell'emendamento 23.0.1 il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Il personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma, ove non abbia concretamente usufruito della mobilità volonta-

ria entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di risanamento, a decorrere dalla stessa data è posto in mobilità esterna obbligatoria e trasferito d'ufficio, in tutto o in parte, a seconda della qualificazione professionale, al comune capoluogo di provincia o all'Amministrazione provinciale, secondo le indicazioni della Commissione centrale per la finanza locale, in un ruolo soprannumerario e con onere a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato per gli enti dissestati. È fatto divieto di distaccare detto personale presso enti dissestati».

23.0.1/1

TRIGLIA

Al comma 6, dell'emendamento 23.0.1 sono aggiunte le seguenti parole:

«e limitatamente al trasferimento del personale esuberante agli enti locali che, pur avendo avuto approvato il piano di risanamento, non hanno ottenuto l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso».

23.0.1/2

TRIGLIA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non possa farsi fronte validamente con i mezzi indicati all'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione integra l'ipotesi di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 39, 8 giugno 1990, n. 142. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti ed ad una commissione straordinaria di liquidazione di tre componenti per i comuni superiori e per le province, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante

al commissario ed ai componenti della commissione, a carico del comune. Il commissario ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, ha diritto di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed ha diritto di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi, un piano di estinzione, alla cui istruttoria provvede la Commissione di ricerca per la finanza locale che propone al Ministro dell'interno l'approvazione con decreto ovvero le modifiche o le integrazioni da apportare. Il termine è prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto, i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individua l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile, da alienare. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione ha titolo di acquisire entrate relative alla gestione pregresse ed alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo a totale carico erariale che può assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti il commissario o la commissione, a nome del comune, utilizzando le quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore del comune ed una rata annuale pari al massimo a cinque annualità del fondo investimenti. Il commissario o la commissione hanno titolo di transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione entro la massa attiva disponibile, entro sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione sono tenuti a deliberare rendiconto della gestione, sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del comitato non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione. Ove il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione rilevino l'esistenza di indebitamenti che a norma di legge non competono all'ente locale, accertano i responsabili e li diffidano a provvedere al relativo pagamento, salvo esporre denuncia alla procura generale della Corte dei conti per l'accertamento del danno.

4. Il Consiglio comunale entro il termine perentorio di tre mesi presenta al Ministro dell'interno uno schema di bilancio di previsione riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti di equilibrio prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma sono posti in mobilità esterne e trasferiti alla regione, in ruolo soprannumerario, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. La regione ne dispone l'utilizzazione, tranne che nei comuni dissestati. Le assunzioni nella regione sono subordinate alla previa utilizzazione del personale presente nel ruolo soprannumerario. Lo schema di bilancio è istruito dalla Commissione centrale di ricerca ed, è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. L'inosservanza

del termine per la formulazione dello schema di bilancio riequilibrato o per la risposta ai rilievi ed alle richieste della commissione di ricerca, che non può superare i 60 giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

5. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

6. Le norme del presente articolo si applicano a tutti gli enti locali che non abbiano ancora avuto approvato il piano di risanamento».

23.0.1

LEONARDI, GUZZETTI

Art. 24.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992», aggiungere le seguenti: « - di cui lire 60.000 milioni in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ».

24.1

CAPPELLI, BEORCHIA

Art. 5.

Il comma 1, lettera c) è così sostituito:

«c) ai comuni per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; agli enti che abbiano avuto approvato il piano di risanamento, deliberato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante maggiorate ciascuna delle quote fisse previste alla lettera c), comma 1, dell'articolo 5, del citato decreto-legge n. 6 del 1991; le somme assegnate per gli enti dissestati competono fino alla concorrenza di lire 11.000 milioni;».

5.0

TRIGLIA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane in sede di certificazione hanno diritto di richiedere l'esclusione dalla contribuzione erariale di uno o più mutui assunti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo».

5.1.N

FAVILLA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Le quote dei finanziamenti previsti da leggi speciali, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato, ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere ridistribuite dai competenti ministeriali, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi stesse, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.10

FAVILLA

Art. 6.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il comma 4-bis. dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e così sostituito:

«Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990».

2. Le quote da redistribuire sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 16.

6.1.N

IL GOVERNO

All'emendamento 6.4, aggiungere il seguente comma:

«1-quinquies. I rimborsi ai comuni valutati in complessive lire 130.000 milioni sono disposti dal Ministero dell'interno nell'anno 1993

con imputazione all'accantonamento per l'anno 1993 di cui alla tabella A - Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per i comuni, le province e le comunità montane».

6.4/1

FAVILLA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

Al comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito in legge il 23 gennaio 1992, sostituire le parole: «senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27», con le altre: «rispettando il dettato dell'articolo 27».

7.0.1.a

FAVILLA

Art. 12.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEN) sono stabiliti criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e delle modalità per la pubblicazione annuale degli stessi».

12.1.a

FAVILLA

Art. 13.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo è considerato trasporto pubblico urbano di persone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

13.16.a

CAPPELLI, FAVILLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. Sono istituiti i seguenti diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio degli enti locali:

certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni, certificazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000;

notificazioni amministrative a carico del richiedente, da un valore minimo di lire 5.000 ad un valore massimo di lire 20.000.

12. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui al comma 11 sino a raddoppiare il valore massimo».

13.17.a

FAVILLA, CAPPELLI

EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, con decreto avente valore di legge ordinaria, un Testo unico della normativa concernente le Casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

b) apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento ed ammodernamento delle disposizioni previdenziali, ai fini di una loro migliore accessibilità e comprensibilità, prevedendo, peraltro, l'abrogazione esplicita di tutte le norme in vigore non contenute nel testo unico.

2. La stesura del testo unico è affidata ad un'apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi dovuti ai componenti ed ai segretari della commissione, da corrispondere a carico del bilancio delle predette Casse pensioni».

1.0.0.1

LEONARDI

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In luogo di quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'anno 1992 viene erogato, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, un contributo in conto esercizio per un ammontare complessivo di lire cinquecento miliardi, a valere sul

capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, si provvederà alla ripartizione del contributo di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di uguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

b) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni operazione di versamento diretto svolta nell'anno 1991 di uguale misura per tutte le concessioni;

c) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1991 di uguale misura per tutte le concessioni.

3. La erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in rate di uguale importo entro il giorno 30 dei mesi di giugno, settembre e novembre 1992.

4. Il contributo di cui al presente articolo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1992 e le somme costituite dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nel predetto esercizio, ai sensi dell'articolo 61 comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonchè dell'importo dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nel predetto anno.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, saranno stabilite le modalità per il riversamento delle somme eccedenti, ai sensi del precedente comma, che il concessionario o il commissario governativo è tenuto ad effettuare entro il 31 marzo 1993. L'importo complessivo delle somme riversate può essere distribuito, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 1993, in favore di quei concessionari o commissari governativi nei cui confronti, nonostante l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, è continuato a sussistere, per l'anno 1992, un grave squilibrio di gestione tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione Sicilia».

1.0.0.2

TRIGLIA

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

354^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUL PROCESSO VERBALE(R 60, C 7^a)

Il senatore BOMPIANI prende la parola per segnalare, in relazione al resoconto della seduta pomeridiana della 7^a Commissione del 28 gennaio scorso, che il suo rammarico (espresso in sede di dichiarazione di voto sui disegni di legge 1817 e 3086) riguarda anche la mancata approvazione dell'articolo 3, comma 3, del testo originario del disegno di legge n. 3086, da lui presentato, concernente la direzione delle scuole di ostetricia.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue l'esame dell'articolo 12.

La senatrice ALBERICI avverte che il Gruppo comunista-PDS si atterrà d'ora in poi a quello che ritiene essere l'unico atteggiamento ragionevole nella situazione verificatasi, e pertanto si limiterà ad esprimere il proprio dissenso nei confronti della maggioranza e rinuncerà ad illustrare le proprie proposte emendative. Ribadisce che vi sarebbe certamente stata la possibilità di giungere all'approvazione della riforma anche da parte dell'Assemblea del Senato.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore STRIK LIEVERS, nell'annunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 12.9 del Governo, soppressivo dell'articolo, ribadisce la sua opposizione al metodo adottato dal Governo e dalla maggioranza; infatti, anche se l'articolo 12 non è indispensabile a definire l'assetto della riforma, ritiene comunque irragionevole trasmettere all'Assemblea un testo sul quale non è stato acquisito - nè sarebbe possibile acquisire - il parere della Commissione bilancio. Ribadisce quindi la sua opinione sulla preferibilità di trasmettere all'Assemblea il disegno di legge n. 2343 nel testo originario, fermo restando che i resoconti della Commissione documentano il lavoro compiuto finora.

Il senatore VESENTINI osserva che dalla lettura dei resoconti del dibattito emergerebbe poco più che il tentativo delle forze politiche di passarsi l'un l'altra un cerino acceso. Ricorda poi di aver prospettato l'ipotesi di attuare l'auspicato prolungamento dell'obbligo scolastico - di cui tutti invocano l'urgenza - mediante una legge costituita da un articolo unico, che lasciasse inalterato in via transitoria l'assetto vigente dell'ordinamento scolastico per un quadriennio, impegnando nel contempo il Governo a predisporre la riforma organica. Purtroppo questa strada non è stata percorsa ed anche la via dei disegni di legge dedicati esclusivamente al prolungamento dell'obbligo scolastico è fallita nei giorni scorsi. Preso atto dell'impossibilità di individuare una chiara linea politica comune, e deplorando il tentativo di approvare una sorta di aborto legislativo perseguito dalla maggioranza e dal Governo, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore NOCCHI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, pone in rilievo il carattere paradossale della vicenda, osservando che l'articolo 12 avrebbe potuto essere approvato senza eccessivi contrasti. Invece la cecità politica della maggioranza e del Governo impongono alla Commissione una condotta assurda, che non produrrà alcun risultato utile nè potrà essere ragionevolmente giustificata.

La Commissione approva l'emendamento 12.9 del Governo, soppressivo dell'intero articolo, e conseguentemente il presidente SPITELLA dichiara preclusi tutti gli altri emendamenti relativi a tale articolo.

Il presidente Spitella risponde poi ad un quesito del senatore STRIK LIEVERS - il quale ricorda di aver presentato nuovi emendamenti recanti articoli aggiuntivi - richiamandosi alla decisione assunta dalla Commissione di rinviare l'esame di tutti gli articoli aggiuntivi alla conclusione dell'esame degli articoli.

Si passa quindi all'articolo 13.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra i propri emendamenti riferiti a tale articolo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 13.9, che scaturisce da un'esigenza di principio. Egli richiama il prolungato dibattito svolto dalla Commissione, allorchè esaminò la riforma della scuola elementare, in ordine all'opportunità di prevedere di norma, nel primo biennio elementare, la prevalenza di uno dei tre maestri del cosiddetto modulo rispetto agli altri due. Al riguardo, la realtà vede tale disposizione totalmente disapplicata, per cui egli è decisamente contrario a qualunque legge contenga le parole «di norma». L'emendamento 13.10, inoltre, intende assicurare la conformità della riforma ai principi costituzionali, garantendo l'effettività del diritto di scelta degli studenti. Dichiarando quindi di ritirare l'emendamento 13.3.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 13.11 del Governo, interamente soppressivo dell'articolo.

Il senatore STRIK LIEVERS prende la parola per annunciare il proprio voto contrario, osservando che senza l'articolo 13, dedicato alle procedure per l'attuazione della riforma, la riforma stessa è praticamente morta. Appare inoltre assurdo - prosegue - trasmettere all'Assemblea un testo dal quale la maggioranza della Commissione ha espunto proprio le norme di attuazione.

Il senatore LONGO annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS alla soppressione dell'articolo, che appare essenziale per l'attuazione della riforma e sul quale non a caso la sua parte politica non aveva presentato alcun emendamento. Il fatto che sia lo stesso Governo a proporre la soppressione dimostra l'assoluto stravolgimento dei lavori della Commissione, che l'atteggiamento della maggioranza e del Governo ha trasformato da un confronto sulla riforma a mera propaganda pre-elettorale.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 13.11 è approvato. Restano conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti presentati a tale articolo.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra i propri emendamenti all'articolo, il primo dei quali (14.3) soppressivo dell'articolo stesso, in coerenza a quanto da lui sostenuto anche in sede di esame dell'articolo 10. Ribadisce quindi il timore che vengano istituite strutture burocratiche del tutto sovradimensionate rispetto alle funzioni loro conferite,

oltretutto definite in maniera quanto mai generica. Illustra poi gli altri emendamenti da lui presentati in subordine al 14.3, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 14.7 e 14.10.

Il senatore NOCCHI rileva che, nella paradossale vicenda in corso, il Governo e l'opposizione convengono almeno sull'opportunità di sopprimere l'articolo 14, dal momento che non vi è alcun bisogno di strutture pletoriche, come quelle ivi previste. In primo luogo, infatti, il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe disporre al proprio interno di personale e strutture capaci e qualificate per acquisire tutte le indicazioni richieste; inoltre non si può dimenticare che lo studio delle innovazioni nella scuola è compito istituzionale degli IRRSAE, dei quali non ci si può certo dimenticare. Infine l'articolo 14 non prevede alcun raccordo fra l'ipotetica commissione per l'innovazione e tutti quegli operatori della scuola che nell'arco dell'ultimo quindicennio hanno dato vita a preziose sperimentazioni.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.13 del Governo, interamente soppressivo dell'articolo, identico agli emendamenti 14.1 e 14.3, è approvato, con la conseguente preclusione degli altri emendamenti.

Il presidente SPITELLA sospende la seduta per le concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,15.

Si passa all'articolo 15.

Il senatore STRIK LIEVERS sottolinea le condizioni del tutto singolari in cui lavora la Commissione, con un bassissimo numero di senatori presenti e mentre l'Assemblea sta effettuando votazioni.

Il presidente SPITELLA replica che il calendario dei lavori dell'Assemblea deliberato dai Presidenti dei Gruppi parlamentari autorizza le Commissioni a riunirsi anche in concomitanza dei lavori dell'Assemblea, fatte salve le votazioni. Dà quindi assicurazioni al senatore Strik Lievers che sarà sua cura avvertire la Commissione non appena l'Assemblea si accingerà a procedere a votazioni.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra quindi i propri emendamenti all'articolo 15, invitando il Governo a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla soppressione di tale articolo.

Il sottosegretario BROCCA risponde che l'articolo 15 può essere soppresso, perchè la sostanza delle norme ivi previste è già presente in altri articoli già approvati e in particolare nell'articolo 2.

Il senatore STRIK LIEVERS riprende l'illustrazione dei propri emendamenti, sottolineando la rilevanza degli emendamenti 15.4 e 15.2.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 15.5 del Governo, interamente soppressivo dell'articolo, che risulta approvato. Sono quindi preclusi gli ulteriori emendamenti all'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il sottosegretario BROCCA, nell'illustrare l'emendamento 16.6 del Governo, soppressivo dell'articolo, fa presente che anche le norme di tale articolo sono già previste dagli articoli approvati dalla Commissione ed in particolare dall'articolo 9-bis.

Il senatore STRIK LIEVERS, nell'illustrare i propri emendamenti dei quali ammette l'imperfetta formulazione, rileva che l'articolo 9-bis prevede solo casi particolari di convenzioni, mentre l'articolo 16, molto opportunamente, le consente in via generale. Si sofferma quindi ad illustrare analiticamente le motivazioni dell'emendamento 16.9, volto ad istituire forme organiche di raccordo fra mondo della scuola ed università a completamento di quanto previsto nella legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente SPITELLA pone ai voti l'emendamento 16.6, soppressivo dell'articolo.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il proprio voto contrario, richiamando l'esigenza di un legame più organico e costruttivo fra mondo della scuola ed università. Afferma poi che tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica non sono meramente dilatori, ma riguardano tutti problemi reali che richiederebbero attenzione ed una risposta precisa. Chiede infine, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che si proceda alla verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE replica di non ritenere il caso di procedere a tale verifica e pone ai voti l'emendamento, che risulta approvato, dichiarando quindi preclusi tutti i successivi emendamenti.

Il senatore STRIK LIEVERS afferma di considerare erronea l'interpretazione del Regolamento fornita dal presidente Spitella ed avverte che intende appellarsi al Presidente del Senato.

Si passa all'articolo 17.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra i propri emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che è necessario sospendere la seduta per i concomitanti impegni dell'Assemblea. La seduta riprenderà alle 12,45 ovvero, se questo non sarà possibile, nel pomeriggio.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 16,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (3195), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore MANZINI riferisce sul provvedimento in titolo, facendo presente che esso intende risolvere una complessa questione, originata dai problemi insorti durante lo svolgimento della prova scritta di un concorso a preside. In tale occasione non tutti i candidati sono stati posti in condizione di svolgere regolarmente la prova. Il Ministero ha cercato di risolvere il problema in via amministrativa ma tale strada non è risultata praticabile. Il disegno di legge in esame, pertanto, ha lo scopo di consentire la parziale rinnovazione della prova scritta, limitatamente a quei candidati che per fatti a loro non imputabili non hanno potuto svolgerla. Il disegno di legge intende sanare una situazione delicata e reca un modesto onere finanziario, pertanto ne raccomanda l'approvazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che sono pervenuti i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione, entrambi favorevoli, si apre il dibattito.

Il senatore BOGGIO afferma che la procedura prevista dal disegno di legge - che intende far confluire in una graduatoria unica candidati che sostengono prove diverse in tempi e circostanze profondamente diverse - è gravemente ingiusta e lesiva di basilari principi del diritto. Se sarà approvato un disegno di legge di tal genere, non si potrà più contare su alcuna certezza del diritto nell'ordinamento scolastico ed in ogni altro comparto della pubblica amministrazione.

Il senatore VESENTINI aderisce con viva soddisfazione ai rilievi del senatore Boggio, osservando che le scorrettezze accertate nelle due aule indicate nel disegno di legge non escludono che anche nelle altre aule ne siano state effettuate altre. Afferma quindi con vigore la necessità che l'intera concorso venga annullato.

Il sottosegretario BROCCA risponde poi ad un quesito del senatore NOCCHI ricordando brevemente la dinamica dei fatti che hanno dato origine alla presentazione del disegno di legge: in sostanza, in due aule dell'albergo ove si svolgevano le prove scritte è stata impedita con la forza la dettatura dei compiti. Di fronte a tale situazione, il Consiglio di Stato ha segnalato che la via migliore da seguire è quella della parziale rinnovazione della prova scritta, realizzabile peraltro solo mediante un'apposita legge.

Dopo che il senatore BOGGIO ha fatto presente come il Parlamento non possa sentirsi in alcun modo vincolato dai pareri del Consiglio di Stato, prende la parola il senatore NOCCHI, il quale ricorda che il tumulto è stato suscitato da quei candidati i quali hanno ritenuto di non essere posti in condizione di parità con i candidati presenti in altri

locali. Pertanto la soluzione migliore è quella di annullare il concorso e far ripetere a tutti i candidati la prova scritta; esprime quindi una valutazione negativa sul disegno di legge governativo, che d'altra parte - va riconosciuto - tenta di evitare che persone incolpevoli siano ingiustamente danneggiate. Pertanto il Gruppo comunista-PDS si asterrà dalla votazione.

Il senatore VESENTINI interviene nuovamente per ribadire che l'unica via percorribile è l'annullamento dell'intero concorso, dal momento che in materia di esami non esistono mezze misure fra la giustizia e l'ingiustizia. Il Parlamento ha il dovere di fornire una risposta nel primo senso, senza inseguire soluzioni abborracciate e tali da comportare necessariamente disparità di trattamento.

Il senatore STRIK LIEVERS osserva che, se qualcuno dei candidati nelle aule in questione conosceva in anticipo i temi da svolgere, sarebbe molto grave consentire la ripetizione delle prove. Dal momento che il concorso apre l'accesso alla delicata funzione di preside, onde evitare un'ingiustizia nei confronti degli stessi alunni, ritiene opportuno l'annullamento dell'intero concorso.

Il senatore ROBOL rileva che la soluzione della questione non è un problema della sola maggioranza e dichiara di temere che, perseguendo un'astratta giustizia, si finisca col dare vita ad una concreta iniquità. Di fronte alla necessità di assumere una difficile decisione, ritiene più ragionevole ed opportuna la soluzione proposta dal Governo.

Il senatore BOGGIO interviene nuovamente per ribadire la sua convinzione in ordine alla necessità che quanti hanno impedito lo svolgimento del concorso vengano esclusi dalla sua ripetizione e perseguiti penalmente, e che inoltre il concorso stesso venga interamente annullato.

Il senatore NOCCHI osserva che se i candidati al concorso - tutti professori di ruolo o presidi incaricati - hanno compiuto gli atti menzionati, la spiegazione deve risiedere in un fatto grave. Inoltre, se i ricorsi al TAR presentati da alcuni candidati hanno indotto il Governo a predisporre un disegno di legge, probabilmente tali ricorsi devono fondarsi su motivi ben solidi. Teme dunque che nel concorso non fosse assicurata fin dall'inizio a tutti i candidati una condizione di parità.

Replica quindi il relatore MANZINI il quale, menzionate le difficoltà della situazione e le disfunzioni all'agire amministrativo che deriverebbero dal protrarsi dell'incertezza, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il sottosegretario BROCCA si unisce all'invito del relatore, facendo presente che il disegno di legge attua quanto suggerito nell'autorevole parere del Consiglio di Stato, ove è contenuta una puntuale ricostruzione dei fatti, di cui sottolinea la gravità. I candidati che non hanno potuto sostenere la prova sono oltre 2 mila, poichè nelle aule interessate si è

nell'autorevole parere del Consiglio di Stato, ove è contenuta una puntuale ricostruzione dei fatti, di cui sottolinea la gravità. I candidati che non hanno potuto sostenere la prova sono oltre 2 mila, poichè nelle aule interessate si è dolosamente impedito al presidente della commissione di concorso di dare lettura del tema, strappandogli il microfono in un clima di tumulti, violenze fisiche e panico, che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare. Di fronte a tale situazione il Ministero ha prospettato al Consiglio di Stato tre ipotesi - l'annullamento totale del concorso, l'annullamento parziale ovvero il parziale rinnovo della prova - fra le quali l'organo consultivo ha raccomandato la terza, segnalando che la prima avrebbe potuto risultare di dubbia legittimità costituzionale. Risponde poi ad un quesito del senatore FERRARA Pietro manifestando l'impegno del Governo ad escludere dalla ripetizione delle prove quanti hanno causato i disordini.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo unico.

Il senatore VESENTINI annuncia il proprio voto contrario per le ragioni già illustrate, aggiungendo la critica della sua parte politica per non aver potuto disporre tempestivamente di alcuna informazione.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, esprimendo vivo rammarico per l'accaduto e una valutazione favorevole sull'impegno del Governo per rimediare alla situazione creatasi.

Posto quindi ai voti, l'articolo unico di cui consta il disegno di legge è approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SPITELLA fa presente che la Camera dei deputati ha approvato alcuni disegni di legge, che potrebbero essere assegnati all'esame della Commissione.

Avverte poi che la Commissione tornerà a riunirsi oggi stesso alle ore 21, in sede deliberante, per la discussione dei disegni di legge n. 1990-B (riguardante il soccorso alpino) e n. 3190 (di tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici di Siena), entrambi approvati dalla Camera dei deputati, nonchè in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge di riforma della scuola secondaria superiore.

La seduta termina alle ore 17,25.

355^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Marniga ed altri: Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore MANZINI, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato. Esse concernono l'articolo 2 (relativo alle modalità e ai termini per le richieste di rimborso e per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, che debbono determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dell'industria) e l'articolo 5 (relativo alla copertura finanziaria).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono i senatori LONGO e MARNIGA, i quali esprimono rispettivamente l'avviso favorevole del Gruppo comunista-PDS e del Gruppo socialista sul provvedimento.

Conclusasi la discussione, il sottosegretario BROCCA dichiara la posizione favorevole del Governo.

Con successive votazioni, sono approvati gli articoli 2 e 5, come modificati dalla Camera dei deputati, e quindi il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Il presidente SPITELLA, relatore, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli dell'8^a e della 13^a Commissione, ma che il parere della

Commissione finanze è contrario e quello della Commissione bilancio è favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti. Infine, non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione. In questa situazione, suggerisce di prendere contatti con la 1^a, la 5^a e la 6^a Commissione allo scopo di ottenere nuove pronunce favorevoli che consentano una definitiva approvazione.

Il senatore **NOCCHI** giudica condivisibili le condizioni poste dalla Commissione bilancio e propone che il provvedimento venga approvato con tali modifiche, nella speranza che la Camera dei deputati abbia ancora tempo per provvedere alla definitiva approvazione.

Il senatore **VESENTINI** ricorda che nella giornata di oggi si è stabilito, con un accordo tra maggioranza e opposizione, di concludere con la presente seduta i lavori della Commissione. La proposta del Presidente rappresenta un tentativo surrettizio di violare tale accordo. Se così è, egli sarà costretto a sottoporre la questione alla valutazione della Presidenza del Senato. Si associa il senatore **STRIK LIEVERS**.

Il **PRESIDENTE** propone di sospendere momentaneamente l'esame del provvedimento e di verificare quali possibilità vi siano di procedere.

La discussione è pertanto rinviata.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore **STRIK LIEVERS** chiede che si ripeta la votazione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 16, effettuata stamane, in occasione della quale il Presidente aveva negato la richiesta verificazione del numero legale, sulla base di un'erronea interpretazione del Regolamento, poi corretta dal Presidente del Senato, cui egli si è appellato.

Il presidente SPITELLA dà atto al senatore Strik Lievers di quanto da lui affermato e pone in votazione l'emendamento 16.6.

Il senatore NOCCHI, intervenendo per dichiarazione di voto, osserva che il rappresentante del Governo ha chiesto la soppressione dell'articolo 16, che rappresenta una disposizione decisiva anche per l'attuazione della normativa sin qui approvata. Sottolinea la gravità di questa iniziativa, che testimonia l'intenzione dell'Esecutivo di svuotare di contenuto il provvedimento.

L'emendamento 16.6 viene quindi approvato e sono preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 e 17.10.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 17, proposto dal Governo (17.11).

La senatrice CALLARI GALLI motiva il voto contrario della sua parte politica: l'eliminazione dal testo delle disposizioni concernenti il piano nazionale di aggiornamento risulterebbe infatti paradossale in riferimento all'obiettivo di riforma sotteso al disegno di legge.

Del pari contraria è la dichiarazione di voto formulata dal senatore STRIK LIEVERS.

Posto in votazione l'emendamento 17.11, esso risulta approvato ed il Presidente dichiara preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

Il senatore MANZINI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno, che propone di trasmettere all'Assemblea insieme al testo degli articoli approvati:

«Il Senato,

tenuto conto della probabilità che sia imminente la conclusione della legislatura;

considerato che rimane aperto in tutta la sua urgenza e in tutto il suo spessore il problema di realizzare l'elevamento dell'obbligo scolastico e una riforma della scuola secondaria superiore che l'adegui alle esigenze della società di oggi;

valutando l'ampiezza del dibattito tuttora aperto su questi temi, non solo nelle sedi parlamentari ma più generalmente nel mondo della scuola e della cultura, e l'importanza del confronto che deve svolgersi intorno alla proposta di nuovi programmi per la scuola secondaria superiore elaborata dalla commissione Brocca,

impegna il Governo

a proporre sollecitamente, nella prossima legislatura, un disegno di legge su questa materia che tenga adeguatamente conto sia dei risultati cui la Commissione è giunta, sia del dibattito che in essa si è svolto e della necessità, emersa in varia forma nel confronto svoltosi in Parlamento e fuori in questi mesi, anche al di là dei confini tra maggioranza e opposizione, che si approfondisca ulteriormente il dibattito - al fine, se possibile, di realizzare più ampi consensi - in particolare intorno a due questioni:

le modalità con cui giungere a definire piani di studio che realizzino una sufficiente equivalenza culturale per gli insegnamenti comuni impartiti nei primi due anni successivi alla scuola media, relativi all'assolvimento dell'obbligo scolastico da prolungare, tenendo conto altresì dell'indirizzo del corso in cui sono inseriti;

le forme del rapporto fra istruzione secondaria superiore e formazione professionale».

0/428-829-1187-1226-1812-2343/7/1

MANZINI

Il senatore VESENTINI, nel motivare l'avviso contrario del Gruppo della Sinistra indipendente al predetto ordine del giorno, osserva che il suo contenuto ripropone in modo inquietante il carattere surreale di talune deliberazioni che talvolta vengono adottate dal Parlamento. La vita reale che si svolge nella società risulta sempre più distante da comportamenti politici che, in luogo di risolvere i problemi, sembrano volti ad eluderli.

La senatrice CALLARI GALLI - premesso un giudizio negativo sull'ammissibilità dell'ordine del giorno in questa fase del dibattito - preannuncia l'opposizione del Gruppo comunista-PDS all'ordine del giorno all'esame. Sembra del tutto improprio, infatti, impegnare il Governo ad assumere un'iniziativa di tale portata nel momento in cui lo stesso Parlamento sta per essere sciolto, non potendo pertanto esprimere alcun indirizzo ad un Governo prossimo anch'esso all'estinzione.

Il senatore AGNELLI Arduino interrompe la senatrice Callari Galli contestando vivacemente le sue argomentazioni e i fondamenti culturali di esse.

Il senatore VESENTINI protesta fermamente per l'interruzione del senatore AGNELLI Arduino.

Il presidente SPITELLA, quindi, osserva che la continuità istituzionale del Parlamento e del Governo non è interrotta neanche dallo scioglimento delle Camere, che peraltro non risulta ancora essere stato deliberato.

La senatrice CALLARI GALLI esprime la propria deplorazione per l'interruzione del senatore AGNELLI Arduino, il cui tono non è

accettabile. Quanto al merito dell'ordine del giorno, ritiene che le questioni più importanti del progetto di riforma vi siano trattate in modo approssimativo e superficiale.

Il senatore STRIK LIEVERS, ritenuto che l'efficacia degli ordini del giorno sia sempre piuttosto dubbia, osserva comunque che un indirizzo di impegno verso il Governo abbia piena legittimità anche nell'attuale situazione politico-istituzionale.

Il Governo, in previsione di un'imminente fine della legislatura, ha proposto la soppressione di tutti gli articoli successivi all'articolo 11. La votazione di un mandato al relatore, in tale quadro, avrebbe la stessa efficacia pratica dell'approvazione dell'ordine del giorno: si tratterebbe cioè di un semplice messaggio politico. Ora, egli non può condividere il messaggio politico del Governo, che intende limitare la normativa agli articoli da 1 a 11.

Il messaggio politico contenuto nell'ordine del giorno, invece, è almeno in parte condivisibile. È positivo infatti che si chieda al Governo di presentare nella prossima legislatura un disegno di legge. Negativo è, invece, l'invito al Governo a tenere conto dei risultati cui la Commissione è giunta (cioè solo degli articoli dall'1 all'11), ma, nel contempo, si introduce una precisazione opportuna. S'impegna, infatti, l'Esecutivo ad approfondire ulteriormente due importanti questioni: da un lato le modalità di definizione dei piani di studio e, dall'altro, le forme del rapporto fra istruzione secondaria superiore e formazione professionale.

In sostanza, poichè l'ordine del giorno è in parte condivisibile, egli si asterrà dal votarlo, prendendo atto del gesto politico della maggioranza e ciò lo indurrà anche a modificare la condotta sin qui tenuta, pur mantenendo gli emendamenti proposti.

Conclude osservando che la sua posizione sarebbe nettamente contraria se si sposasse ad un'interpretazione assolutamente incostituzionale secondo cui il Presidente del Consiglio potrebbe controfirmare, senza dimettersi, il decreto di scioglimento anticipato delle Camere.

La senatrice MANIERI rileva che l'ordine del giorno ha un significato probabilmente più modesto di quello che gli attribuisce il senatore Strik Lievers, ma indubbiamente ha il valore politico di porre fine dignitosamente ad un dibattito che ha impegnato lungamente la Commissione. Il Governo terrà conto degli sforzi compiuti dalla Commissione istruzione e compirà approfondimenti per ampliare il consenso su alcuni punti essenziali sia all'interno che all'esterno della maggioranza.

Si associa il senatore MANZINI.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole ed il sottosegretario BROCCA dichiara di accogliere l'ordine del giorno che, posto ai voti, è approvato.

La senatrice CALLARI GALLI ribadisce che l'ordine del giorno avrebbe dovuto essere esaminato al termine dell'esame degli articoli.

Concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2343, si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, di cui si era convenuto l'accantonamento.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.0.3, che la senatrice CALLARI GALLI rinuncia ad illustrare.

Il senatore STRIK LIEVERS rinuncia ad illustrare i suoi subemendamenti.

Contrari il PRESIDENTE, come relatore, ed il sottosegretario BROCCA, sono respinti i subemendamenti 9.0.3/1, 9.0.3/2, 9.0.3/3 e 9.0.3/4.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.0.3 deve intendersi come proposta di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

Il senatore MANZINI chiede che l'emendamento 9.0.3 venga votato per parti separate. In particolare si dovrebbero votare prima le parole: «dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo». Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Manzini si intende accolta.

Conseguentemente, poste ai voti, le parole indicate non sono approvate.

Il PRESIDENTE avverte che con tale votazione la Commissione ha inteso respingere l'inserimento di ogni articolo aggiuntivo, e pertanto restano preclusi tutti gli altri emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'11.

Si passa alla votazione del mandato da conferire al relatore.

Il senatore STRIK LIEVERS, in una dichiarazione di voto contrario, rileva che il nucleo qualificante del testo in esame postula un'ispirazione culturale profondamente errata e anacronistica. La struttura del primo biennio della secondaria superiore ne risulterebbe infatti caratterizzata da un principio di uniformità tale da assimilarla ad un prolungamento dell'attuale scuola dell'obbligo, con la conseguente, sostanziale riduzione dell'esperienza formativa di grado superiore. Auspica che le intenzioni manifestate dalla maggioranza con l'ordine del giorno dianzi approvato preludano, nella prossima legislatura, alla riconsiderazione di tale aspetto. Particolarmente gravi, in particolare, risultano l'eliminazione dei piani di aggiornamento, l'assenza di ogni forma di copertura finanziaria e la preclusione di ogni facoltà di scelta tra più opzioni culturali, specie nel primo biennio.

Il senatore NOCCHI motiva il voto contrario del Gruppo comunista-PDS. La vicenda che sta per concludersi ha rivelato un'impostazione confusa e contraddittoria da parte della maggioranza. La sua parte politica ha condotto una battaglia di opposizione, specie a partire dal virtuale abbandono di ogni intento di riforma da parte del Governo e

della maggioranza. Il risultato appare effettivamente misero, specie in riferimento alle opportunità che si erano manifestate grazie allo sforzo dispiegato dal relatore nel predisporre una comune base di discussione. La sostanziale dissociazione del senatore Mezzapesa dagli indirizzi della maggioranza risulta al riguardo veramente emblematica.

Il sottosegretario BROCCA contesta tale ultima considerazione.

Conclude il senatore NOCCHI esprimendo rammarico per l'impossibilità di condurre a buon fine almeno il limitato obiettivo dell'elevamento dell'obbligo scolastico.

La senatrice MANIERI motiva il consenso del Gruppo socialista, esprimendo rammarico per l'impossibilità di adottare un provvedimento importante ed urgente, che avrebbe conferito piena dignità al Paese in materia ordinamento scolastico superiore. Ribadisce infine che il Gruppo socialista intende mantenere ferma la distinzione tra attività formativa e di istruzione.

Il senatore MANZINI respinge con fermezza l'interpretazione dianzi resa circa l'atteggiamento assunto dal relatore. Esprime quindi la soddisfazione del Gruppo democratico cristiano per il positivo segnale politico formulato con la conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo. Auspica che esso possa essere raccolto e sviluppato nel corso della prossima legislatura. Sottolinea, in particolare, l'importanza dell'estensione, sottesa al testo in esame, del concetto di sistema formativo. Osserva, peraltro, che senza l'ostruzionismo praticato negli ultimi mesi si sarebbe potuto conseguire un risultato più efficace.

Il senatore ROBOL, visto che non si è ritenuto di approvare l'articolo 18 aggiuntivo da lui proposto (emendamento 17.0.23), auspica che nella prossima legislatura si compiano concreti passi avanti nell'approfondimento del rapporto tra istruzione secondaria e formazione professionale, che dev'essere rivisitato alla luce della normativa comunitaria, in un quadro nel quale siano meglio definite le competenze dello Stato e delle regioni.

La Commissione, infine, dà mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo da essa predisposto per il disegno di legge n. 2343, nel quale assorbire i disegni di legge nn. 428, 829, 1187, 1226 e 1812, apportando al testo medesimo, ove necessario, modifiche di coordinamento e formali.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 7^a)

Il presidente SPITELLA fa presente che stamane si è convenuto informalmente di non riunire la Commissione nella giornata di domani. Peraltro, la Commissione può assumere una diversa determinazione. Ora, il Presidente del Senato ha stabilito che le Commissioni sono

autorizzate a convocarsi anche immediatamente appena vengono loro assegnati provvedimenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento. Alla 7^a Commissione sono stati assegnati in sede deliberante i disegni di legge n. 2969-B, n. 3190 e 2566-B. Propone che si convochi immediatamente una seduta per la discussione del disegno di legge n. 2969-B, deferito senza pareri, mentre i disegni di legge n. 3190 e 2566-B potrebbero essere trattati nella giornata di domani, non appena saranno pervenuti tutti i pareri prescritti.

Il senatore LONGO protesta fermamente per il fatto che il Presidente non ha saputo assicurare la correttezza del dibattito. In particolare, la senatrice Callari Galli è stata più volte offensivamente interrotta dal senatore Arduino Agnelli senza che il Presidente provvedesse a richiamarlo. È compito di un Presidente di Commissione tutelare tutti i senatori che ne fanno parte, ma forse il presidente Spitella si è condotto, in questo convulso finale di legislatura, in modo parziale. Il Gruppo comunista-PDS rivolgerà la medesima protesta alla Presidenza del Senato affinché episodi di questo genere non abbiano a ripetersi.

Il senatore VESENTINI si associa e fa presente che per la seconda volta deve oggi lamentarsi del comportamento della Presidenza della Commissione. Tutto ciò rende assai triste questo finale di legislatura.

Si associa anche il senatore STRIK LIEVERS, il quale ricorda che un confronto politico civile rappresenta un patrimonio culturale indispensabile ed inderogabile.

Il senatore AGNELLI Arduino precisa che si è limitato a richiamare ad un più appropriato linguaggio tecnico-giuridico.

Se si ritiene che nel fare questo egli sia andato oltre le sue intenzioni, può chiedere scusa, ma se si ritiene che ciò non sia, le scuse non sono neppure necessarie.

La senatrice MANIERI ricorda che la Commissione ha sempre lavorato in un clima di grande civiltà e rispetto reciproco. Dispiace che i lavori si chiudano con una stigmatizzazione all'operato del Presidente, che può essere ragionevolmente provato dall'intenso impegno delle ultime settimane. La precisazione del senatore Agnelli Arduino chiarisce che egli non aveva alcuna intenzione offensiva, ma, se così è apparso, si scusa a nome del Gruppo socialista.

Il senatore BOMPIANI ricorda il clima sereno con il quale si è fin qui svolto il dibattito ed auspica che l'episodio non venga drammatizzato.

Il senatore BOGGIO manifesta la sua affettuosa solidarietà alla senatrice Callari Galli.

Il presidente SPITELLA ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, auspicando che si possa ripristinare al più presto lo spirito di proficua collaborazione che ne ha sempre ispirato l'attività.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SPITELLA avverte che la Commissione è convocata in sede deliberante subito dopo il termine della presente seduta per la discussione del disegno di legge n. 2969-B.

La seduta termina alle ore 23,20.

356^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 23,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione. Trasferimento alla sede referente)

Il senatore VESENTINI chiede, anche a nome di altri cinque senatori, componenti della Commissione, che il disegno di legge n. 2969-B sia discusso e votato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il presidente SPITELLA avverte che, essendo stata presentata dal prescritto numero di componenti la Commissione una richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede referente, l'esame proseguirà in tale sede.

IN SEDE REFERENTE

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BOMPIANI illustra la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo. Essa ripristina l'articolo 9 nel

testo già approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento e successivamente modificato dal Senato. In tal modo si ripropone la centralità dello strumento convenzionale per l'attribuzione delle funzioni istruttorie agli enti finanziatori diversi dall'IMI.

Il senatore VESENTINI ribadisce che l'esigenza di assicurare unità ed equità nelle valutazioni in questione può essere garantita solo attraverso la concentrazione delle funzioni istruttorie e deliberative in un solo ente, illustrando poi l'emendamento 9.1, inteso a ripristinare il testo dell'articolo 9 già approvato dal Senato.

Si associa il senatore STRIK LIEVERS.

Il sottosegretario BROCCA raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 9.1, dopo l'espressione del contrario avviso del rappresentante del Governo e una dichiarazione di voto favorevole del senatore MANZINI, risulta respinto a maggioranza.

Viene poi approvato a maggioranza l'articolo 9 - unico modificato dalla Camera dei deputati - nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 23,40.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

Art. 9.

All'emendamento 9.0.3, al termine del comma 1, aggiungere le parole: «cui si accede previo parere del consiglio della classe di appartenenza ovvero, quando la domanda sia presentata all'atto di prima iscrizione alla scuola dal collegio dei docenti».

9.0.3/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, al comma 2, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «, parzialmente o interamente sostitutivi dei corsi ordinari del primo biennio della scuola secondaria superiore.».

9.0.3/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Le eventuali convenzioni con centri di formazione professionale definiscono anche le modalità di partecipazione degli insegnanti dei centri stessi alla formulazione dei programmi e dei giudizi sui risultati ottenuti dagli studenti.».

9.0.3/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«... Secondo modalità e criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione, in ciascuna provincia il Provveditore agli Studi, uditi il Consiglio scolastico provinciale e i presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore, definisce un piano provinciale

pluriennale di attivazione dei progetti obiettivo di cui al comma 1. Il piano stabilisce quali progetti obiettivo attivare, e in quali degli istituti di istruzione secondaria superiore essi vengano istituiti».

9.0.3/4

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. ...

(Progetti obiettivo per il recupero scolastico)

1. Nella scuola secondaria superiore al fine di realizzare azioni positive di recupero e di sostegno rivolte a ragazzi in possesso della licenza media, ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi secondari superiori, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti sono definite con un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla conclusione delle attività in cui si articolano i progetti mirati i docenti esprimono un motivato giudizio sulle capacità degli studenti, che può anche comportare la possibilità di iscrizione al secondo anno dei corsi ordinari.

4. Per gli studenti che hanno frequentato le attività del progetto obiettivo è comunque prevista la possibilità di frequentare un successivo corso di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, di durata annuale, che la scuola istituisce tramite apposita convenzione con le competenti autorità regionali».

9.0.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Art. 10.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Il Ministro della pubblica istruzione predispone biennialmente un rapporto per l'orientamento e lo sviluppo dei sistemi formativi per

fornire agli organi dello Stato e delle regioni, competenti rispettivamente nel settore scolastico ed universitario ed in quello della formazione professionale, i dati relativi alla dinamica delle professioni e delle tendenze occupazionali, nonché ogni altra indicazione idonea a promuovere il costante raccordo tra obiettivi formativi ed evoluzione culturale, scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione acquisisce, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati sull'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni e, dalle istituzioni specializzate, ogni elemento informativo utile per fornire agli organi competenti valutazioni e criteri per uno sviluppo programmato delle strutture scolastiche e professionali, che tenga conto dell'evoluzione scientifico-tecnologica, delle prospettive occupazionali e del raccordo tra formazione secondaria ed istituzioni di istruzione superiore.

2. Il Ministero della pubblica istruzione cura la diffusione del rapporto anche al fine di fornire ai giovani un quadro di riferimento utile per le loro scelte formative».

10.0.2 STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO, BOATO

Art. 11.

All'emendamento 11.0.2, al comma 1, al termine della lettera a), aggiungere: «Con le medesime modalità vengono deliberate le modifiche o la soppressione di tali progetti».

11.0.2/5 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2, al comma 1, lettera b), aggiungere in fondo: «su parere favorevole del collegio dei docenti;».

11.0.2/6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) realizzazione di progetti didattici e culturali che tengano conto del contesto sociale e culturale in cui la scuola è inserita», e di conseguenza aggiungere al comma 2 la lettera: «g)».

11.0.2/7 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2, al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) proventi di eventuali iniziative per la raccolta di fondi che possono essere assunte in conformità alle norme stabilite dal Ministro della pubblica istruzione in apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

11.0.2/8

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2 al comma 4, alla lettera c) prima di: «convenzioni» aggiungere: «eventuali». Alla lettera d) prima di: «contributi» aggiungere: «eventuali».

11.0.2/2

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, TEODORI

All'emendamento 11.0.2 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«... In relazione alle esigenze di cui al comma 1, lettera a) e b), e a esigenze poste da progetti di sperimentazione, il consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari.

... I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

... La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

... La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi».

11.0.2/9

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2, al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) eventuali lasciti, donazioni e contributi da parte di terzi che, entro i limiti stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro delle finanze, possono essere dedotti, ai fini fiscali, dal reddito complessivo o in sede di determinazione di reddito da impresa».

11.0.2/10

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2, al comma 5, sostituire le parole: «alle unità scolastiche» con le seguenti: «ai singoli istituti».

11.0.2/11

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.2, al termine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti di cui al presente comma».

11.0.2/1

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, TEODORI

All'emendamento 11.0.2 al comma 7, dopo le parole: «autonomia didattica» aggiungere: «di cui al comma 1 e al comma 8 dell'articolo 2-bis». Alla lettera a), sostituire le parole fino a: «dei quali», con: «in quest'ambito, indica gli obiettivi programmatici in vista dei quali».

11.0.2/4

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, TEODORI

All'emendamento 11.0.2 al comma 7, sostituire le parole: «ed esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti», con le seguenti: «nel rispetto e nella tutela della libertà di insegnamento e della responsabilità e dignità professionale dei docenti».

11.0.2/3

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, TEODORI

All'emendamento 11.0.2, al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione

didattica per verificarne la validità e l'efficacia ai fini della formazione e della preparazione degli studenti».

11.0.2/12

**STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

(Autonomia e personalità giuridica delle scuole secondarie superiori)

1. Il consiglio di istituto ad integrazione delle disposizioni vigenti può deliberare:

a) l'adeguamento del piano curriculare degli studi mediante la sua integrazione con progetti innovativi proposti dal collegio dei docenti, compresi all'interno dell'orario scolastico fino al 10 per cento dello stesso;

b) l'introduzione di materie a carattere facoltativo;

c) il concorso alla realizzazione di corsi di formazione professionale anche di carattere post-secondario inseriti nei piani regionali;

d) l'istituzione di corsi di sostegno o di recupero in orario o in calendario extra-scolastico;

e) le modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

f) l'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

2. Le attività di cui alle lettere c), d) ed f) si svolgono sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti locali, qualora titolari delle relative competenze, con altre scuole e con altri soggetti pubblici e privati.

3. Il consiglio di istituto delibera altresì le convenzioni con gli enti locali per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli stessi sono tenuti a fornire alle scuole sulla base della vigente normativa.

4. Le entrate delle scuole secondarie superiori comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti e delle famiglie;

c) proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

d) contributi degli enti locali;

e) eventuali lasciti e donazioni.

I contributi di cui alla lettera b) e i proventi di cui alla lettera c) non possono superare nel loro complesso il 40 per cento delle entrate complessive.

5. La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi

automatizzati delle direzioni provinciali del Ministero del tesoro. Particolari adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario possono essere delegati alle unità scolastiche.

6. Tutte le scuole secondarie superiori hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, organizzativa e didattica. Con apposito regolamento, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, sono dettate le norme che disciplinano, negli ambiti indicati al presente articolo, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

7. Il collegio dei docenti esercita tutti i poteri connessi all'esercizio della autonomia didattica ed esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti. Esso ad integrazione delle disposizioni vigenti:

a) indica gli obiettivi programmatici nell'ambito dei quali operano i consigli di classe e i singoli docenti nella formulazione dei piani di lavoro;

b) formula proposte al consiglio di istituto in ordine alle lettere a), b), c), d), e) ed f), di cui al comma 1 del presente articolo e delibera in piena autonomia per quanto concerne l'attuazione didattica degli stessi;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia anche in rapporto agli obiettivi programmatici e ai processi di apprendimento degli studenti».

11.0.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 11.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica sono dotati di personalità giuridica. A tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica viene concessa l'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e di bilancio».

11.0.1/6

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «anche a quegli istituti di istruzione secondaria che ne sono attualmente sprovvisti», con le seguenti: «a tutti gli istituti di istruzione secondaria».

11.0.1/4

STRIK LIEVERS

All'emendamento 11.0.1, al comma 2, prima delle parole: «sulla base» aggiungere la parola: «anche».

11.0.1/7

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 2, dopo la parola: «progetti» sopprimere la parola: «per» e aggiungere le parole: «che prevedano anche».

11.0.1/8 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 2, dopo la parola: «scuola» aggiungere le seguenti: «nonchè con singoli esperti nei vari settori che possono interessare i progetti della scuola».

11.0.1/9 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 3, sostituire: «7», con: «6».

11.0.1/3 STRIK LIEVERS

All'emendamento 11.0.1, al comma 3, sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «prevede le possibilità di delega».

11.0.1/10 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 3, dopo la parola: «delega» sostituire le parole: «alle unità scolastiche» con le seguenti: «agli istituti di cui al 1° comma».

11.0.1/11 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, alla fine del comma 3, aggiungere: «La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi automatizzati delle direzioni provinciali del Ministero del tesoro».

11.0.1/1 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 11.0.1, al comma 4, dopo la parola: «iscrizione» aggiungere le seguenti: «comunicando alle famiglie degli alunni le motivazioni delle scelte operate e dei criteri adottati».

11.0.1/12 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 4, dopo le parole: «di terzi», aggiungere le seguenti: «della Regione».

11.0.1/13

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 4, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Possono essere altresì previsti proventi di eventuali iniziative per la raccolta di fondi che possono essere assunte in conformità alle norme stabilite dal Ministro della pubblica istruzione in apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

11.0.1/14

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, al comma 4, alla fine aggiungere: «nella misura stabilita con apposito decreto del ministro della pubblica istruzione d'intesa con il ministro delle finanze».

11.0.1/15

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 11.0.1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«... Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi di cui al precedente comma».

11.0.1/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 11.0.1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«... Il collegio dei docenti può modificare i piani di studio nazionali in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti.

... Le discipline determinate dai piani di studio nazionali possono essere modificate nei programmi e negli orari di svolgimento, salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 2-bis. A tal fine, le ore complessivamente assegnate possono essere ridotte od ampliate sino al limite del 20 per cento. Può essere introdotto l'insegnamento di nuove discipline sino al limite del 10 per cento delle ore complessivamente assegnate.

... Le modificazioni sono adottate dopo aver sentito il consiglio di istituto. Esse non debbono comportare nè oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, nè assunzione di personale.

... Il consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari, in relazione alle esigenze di cui al comma 5-bis, od a progetti di sperimentazione.

... I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

... La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

... La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi».

11.0.1/5

STRIK LIEVERS

All'emendamento 11.0.1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«... Il consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari, in relazione alle esigenze di progetti di sperimentazione.

... I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

... La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva

permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

... La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi».

11.0.1/16

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

(Norme in materia di autonomia delle scuole)

1. La personalità giuridica, che è attribuita anche a quegli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica che ne sono attualmente sprovvisti, si esplica anche come autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, il collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, propone al consiglio d'istituto progetti per la stipulazione di convenzioni con altre scuole, con la regione, con gli enti locali, con i centri di formazione professionale, con le università e con altri enti operanti in settori che interessano la scuola, ai fini della gestione di servizi o della promozione e dello svolgimento di iniziative ed attività.

3. Nell'ambito dell'autonomia amministrativa, il regolamento di cui al comma 7 può prevedere la delega alle unità scolastiche di una parte o di tutti gli adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio in ciascuna scuola.

4. Nell'esercizio dell'autonomia finanziaria, il consiglio d'istituto provvede alla determinazione di contributi a carico degli alunni, in misura non superiore al doppio della tassa d'iscrizione. Possono essere previsti anche contributi da parte di terzi e di enti locali, nonché proventi derivanti da convenzioni per l'utilizzazione di strutture, di attrezzature e di personale della scuola. I contributi da parte di terzi possono essere dedotti, ai fini fiscali, dal reddito complessivo o in sede di determinazione del reddito di impresa.

5. Nell'esercizio dell'autonomia di bilancio il consiglio d'istituto delibera, sulla base delle risorse finanziarie complessivamente risultanti dal contributo dello Stato e dagli altri contributi e proventi, l'allocazione dei fondi secondo criteri di programmazione delle attività per obiettivi predeterminati.

6. Con regolamento, da adottarsi secondo le modalità e nella forma previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme che disciplinano modi e limiti in cui si esplica,

negli ambiti sopra indicati, l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica sono dotati di personalità giuridica. A tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica viene concessa l'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e di bilancio».

11.0.3

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi automatizzati delle direzioni provinciali del Ministero del tesoro».

11.0.4

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi relative alle norme sull'autonomia».

11.0.5

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il collegio dei docenti può modificare i piani di studio nazionali in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti.

2. Le discipline determinate dai piani di studio nazionali possono essere modificate nei programmi e negli orari di svolgimento, salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 2-bis. A tal fine, le ore complessivamente assegnate possono essere ridotte od ampliate sino al limite del 20 per cento. Può essere introdotto l'insegnamento di nuove discipline sino al limite del 10 per cento delle ore complessivamente assegnate.

3. Le modificazioni sono adottate dopo aver sentito il consiglio di istituto. Esse non debbono comportare nè oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, nè assunzione di personale.

4. Il consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari, in relazione alle esigenze di cui al comma 5-bis, od a progetti di sperimentazione.

5. I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

6. La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

7. La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi».

11.0.6

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il collegio dei docenti può modificare i piani di studio nazionali in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti.

2. Le discipline determinate dai piani di studio nazionali possono essere modificate nei programmi e negli orari di svolgimento, salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 2-bis. A tal fine, le ore complessivamente assegnate possono essere ridotte od ampliate sino al

limite del 20 per cento. Può essere introdotto l'insegnamento di nuove discipline sino al limite del 10 per cento delle ore complessivamente assegnate.

3. Le modificazioni sono adottate previo parere favorevole del consiglio di istituto. Esse non debbono comportare nè oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, nè assunzione di personale.

4. Il consiglio d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari, in relazione alle esigenze di cui al comma 5-bis, od a progetti di sperimentazione.

5. I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

6. La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

7. La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi».

11.0.7

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La personalità giuridica, che è attribuita anche a quegli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica che ne sono attualmente sprovvisti, si esplica anche come autonomia didattica organizzativa, amministrativa, finanziaria e di bilancio».

11.0.8

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nell'ambito dell'autonomia amministrativa, il regolamento può prevedere la possibilità di delega alle unità scolastiche di una parte o di tutti gli adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio in ciascuna scuola».

11.0.9

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nell'esercizio dell'autonomia finanziaria, il consiglio d'istituto provvede alla determinazione di contributi a carico degli alunni, in misura non superiore al doppio della tassa d'iscrizione. Possono essere previsti anche contributi da parte di terzi della Regione e di enti locali, nonché proventi derivanti da convenzioni per l'utilizzazione di strutture, di attrezzature e di personale della scuola. Possono essere altresì previsti proventi di eventuali iniziative per la raccolta di fondi che possono essere assunte in conformità alle norme stabilite dal Ministro della pubblica istruzione in apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. I contributi da parte di terzi possono essere dedotti, ai fini fiscali, dal reddito complessivo o in sede di determinazione del reddito di impresa».

11.0.10

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nell'esercizio dell'autonomia finanziaria, il consiglio d'istituto provvede alla determinazione di contributi a carico degli alunni, in misura non superiore al doppio della tassa d'iscrizione. Possono essere previsti anche contributi da parte di terzi della Regione e di enti locali, nonché proventi derivanti da convenzioni per l'utilizzazione di strutture, di attrezzature e di personale della scuola. I contributi da parte di terzi possono essere dedotti, ai fini fiscali, dal reddito complessivo o in sede di determinazione del reddito di impresa nella misura stabilita con apposito decreto dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro delle finanze».

11.0.11

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nell'esercizio dell'autonomia di bilancio il consiglio d'istituto delibera, sulla base delle risorse finanziarie complessivamente risultanti dal contributo dello Stato e dagli altri contributi e proventi, l'allocazione dei fondi secondo criteri di programmazione delle attività per obiettivi predeterminati».

11.0.12

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Con regolamento, da adottarsi secondo le modalità e nella forma previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme che disciplinano modi e limiti in cui si esplica nei limiti di cui all'articolo ..., l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica».

11.0.13

STRIK LIEVERS

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.9

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «il consiglio nazionale della pubblica istruzione» aggiungere le altre: «e il ministro dell'università e della ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

12.8

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 1, dopo la parola: «decreti», sostituire la parola: «delegati» con la parola: «ministeriali».

12.1

MANIERI

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «dei decreti delegati che definiscono indirizzi e piani di studio» con le altre: «del regolamento che definisce indirizzi e piani di studio».

12.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I programmi sono indicativi per non invadere o restringere la libertà di insegnamento dei docenti e per non impedire la ricerca e sperimentazione didattica».

12.3

STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I programmi debbono avere carattere indicativo e debbono essere tali da valorizzare la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà della ricerca e della sperimentazione didattica».

12.5

STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

12.2

MANIERI

All'emendamento 12.4 del Governo, al comma 3, sopprimere le parole: «in modo da essere costituite in misura non inferiore, di norma, a 18 ore settimanali».

12.4/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 12.4, in subordine al 12.4/1, al comma 3, sopprimere le parole: «di norma».

12.4/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 12.4, al comma 3, sopprimere le parole «di norma» e aggiungere alla fine le seguenti: «d'insegnamento».

12.4/8

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 12.4, sopprimere il comma 4.

12.4/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 12.4, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per le scuole materne».

12.4/9

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 12.4, al comma 4, dopo le parole: «istruzione secondaria» aggiungere la parola: «superiore».

12.4/10

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 12.4, sopprimere il comma 5.

12.4/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 12.4, al comma 5, sostituire le parole: «a condizione che» con le seguenti: «sulla base di una programmazione triennale tale da garantire che, nel triennio,».

12.4/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 12.4, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

12.4/6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'articolo 12, aggiungere, alla fine, i seguenti commi:

«... Le cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono gradualmente ristrutturare, in corrispondenza dell'attuazione del nuovo ordinamento nelle varie classi secondo quanto disposto dall'articolo 13, commi 1 e 2, in modo da essere costituite in misura non inferiore, di norma, a 18 ore settimanali.

... La consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, per le scuole materne e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, prevista dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e determinata in applicazione dell'articolo 12 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni, è calcolata in ragione del quattro per cento dell'anno scolastico 1993-94 e del tre per cento dell'anno scolastico 1994-95.

... A decorrere dall'anno scolastico 1994-95 le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamenti e strutture concernenti gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti

d'arte, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere autorizzate, in ciascuna provincia, a condizione che la loro attuazione non comporti incrementi di cattedre o posti di insegnamento comunque superiori al tre per cento delle dotazioni organiche provinciali, determinate, per l'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce l'autorizzazione, in conformità al vigente ordinamento.

... Ai fini del computo dell'incremento di cui al comma 5 si calcola l'intero ciclo di studi sperimentali da autorizzare.

... I singoli decreti che autorizzano, nei limiti di cui al comma 5, progetti di sperimentazione fissano i criteri di costituzione delle cattedre, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore settimanali. Per le cattedre costituite per orario inferiore alle 18 ore settimanali si dà luogo a completamento dell'orario obbligatorio di servizio in attività connesse alla sperimentazione.

... Le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamento e di strutture già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate fino al completamento del ciclo dei corsi di studio cui le stesse si riferiscono».

12.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. ...

I programmi di insegnamento sono indicativi per non invadere o restringere la libertà di insegnamento dei docenti e per non impedire la ricerca e sperimentazione didattica».

12.0.1

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. ...

I programmi di insegnamento debbono avere carattere indicativo e debbono essere tali da valorizzare la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà della ricerca e della sperimentazione didattica».

12.0.2

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. ...

Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni sette anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti degli IRRSAE».

12.0.3

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari, in relazione alle esigenze di progetti di sperimentazione.

2. I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

3. La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

4. La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi».

12.0.4

STRIK LIEVERS

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.11

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11» con le altre: «dei programmi di insegnamento di cui all'articolo 12».

13.7

IL GOVERNO

Al comma 3, alla fine, aggiungere le parole: «o alla verifica della loro validità».

13.1

STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

13.2

STRIK LIEVERS

In subordine all'emendamento 13.2, al comma 3, sostituire la parola: «di norma» con: «può essere».

13.9STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 13.2, al comma 3, alla fine, aggiungere: «o alla verifica della loro validità».

13.5STRIK LIEVERS, CORLEONE, TEODORI, BOATO,
MODUGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le altre: «del regolamento».

13.8

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo il primo periodo sostituire la parola: «Tale» con le seguenti: «Il piano deve assicurare agli studenti, per quanto possibile, la più ampia possibilità di scelta fra i diversi tipi di liceo e di istituti professionali, anche attraverso il raggruppamento di più d'uno fra essi nello stesso istituto, specie nelle piccole e medie località. Il».

13.3STRIK LIEVERS, CORLEONE, TEODORI, BOATO,
MODUGNO

Al comma 4, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «tale piano» con le seguenti: «Il piano deve assicurare la più ampia possibilità effettiva di scelta fra i diversi tipi di scuola secondaria superiore. Il piano».

13.10 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«...Sulla base del piano di cui al comma precedente, i consigli scolastici distrettuali, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle dotazioni scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, propongono al consiglio scolastico provinciale un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione fra le scuole, una utilizzazione rispondente alle necessità dei diversi tipi di scuola e un coordinato potenziamento delle strutture strumentali che la scuola secondaria superiore ha in dotazione: biblioteche, strumenti e laboratori per le attività artistiche, attrezzature scientifiche e didattiche relative alle esigenze specifiche dei singoli indirizzi, palestre ed attrezzature sportive».

13.4 STRIK LIEVERS, BOATO, TEODORI, CORLEONE,
MODUGNO

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sopprimere l'articolo.

14.3 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, TEODORI,
MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

14.13 IL GOVERNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 1, dopo la parola: «decreto» aggiungere le altre: «udito il parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione».

14.4 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, TEODORI,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 2, sostituire la parola: «cinquanta» con «25».

14.5 STRIK LIEVERS, TEODORI, BOATO, CORLEONE,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 2, dopo la parola: «professionali» aggiungere: «fra i quali dieci ispettori designati dal Ministro della pubblica istruzione e tre membri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel proprio seno.».

14.8 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 3, in fondo, aggiungere: «formato da non più di cinque membri scelti tra gli esperti non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il personale direttivo e docente con almeno venti anni di servizio e almeno due ispettori.».

14.9 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 3, aggiungere in fondo: «composto di tre membri.».

Al comma 5, sopprimere le parole: «ed i componenti dell'organismo di coordinamento di cui al comma 3.».

14.6 STRIK LIEVERS, TEODORI, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, sostituire il comma 4 con il seguente:

«La commissione ha il compito di raccogliere proposte di innovazione, stimolarne la elaborazione, presentare al Ministro le proprie valutazioni su di esse nonché sulle innovazioni in corso di sperimentazione».

14.7 STRIK LIEVERS, TEODORI, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.1, al comma 4 dopo: «innovazioni» inserire: «connesse all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 13.».

14.2 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 4, aggiungere in fondo: «Ha altresì compiti di studio circa le positive innovazioni in

termini di costume e di riduzione della spesa attuabili con la soppressione di organismi inutili nel settore della pubblica istruzione, a partire dai casi della CNISS stessa e dagli organismi previsti dall'articolo 10».

14.10 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 5, dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «, al di fuori del personale ispettivo.»

14.11 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

In subordine all'emendamento 14.3, al comma 5, aggiungere in fondo: «Il personale che gode di esonero dal servizio deve prestare attività presso l'ufficio competente per la Commissione, che sarà individuato dal Ministro della pubblica istruzione, per almeno ventiquattro ore settimanali.»

14.12 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.5 IL GOVERNO

Al comma 1, alla sesta riga sostituire: «superiore», con: «nazionale».

15.1 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, sostituire la parola: «superiore», con la parola: «nazionale».

15.3 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione» aggiungere: «e le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

15.4 STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio superiore della pubblica istruzione» aggiungere: «ed eventualmente avvalendosi anche degli studi della CNISS di cui all'articolo 14».

15.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «fermi restando gli ambiti stabiliti», con: «ferme restando le aree di indirizzo stabilite».

15.2 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.6 IL GOVERNO

Sostituire la rubrica: «(Convenzioni)» con: «(Rapporti scuola secondaria superiore e formazione professionale)».

16.1 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, sostituire le prime due righe con le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni con gli organi competenti delle regioni per le seguenti finalità:».

16.7 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) progettare e realizzare insieme integrazioni curriculari ai piani di studio della scuola secondaria superiore al fine di soddisfare particolari esigenze formative anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio».

16.2 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, alla lettera e), dopo la parola: «professionali» sopprimere le altre fino alla fine della lettera.

16.3 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 3 sostituire le parole da: «per le finalità» alla fine con le seguenti: «con le seguenti finalità:

a) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento delle discipline previste dai piani di studio;

b) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore».

16.8 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 3, alla terza riga, dopo la parola: «stipulate», inserire: «dalle scuole».

16.5 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, dopo il comma 3, i seguenti commi:

«... Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni fra le università e gli organismi competenti dell'istruzione secondaria superiore allo scopo di favorire le iniziative di interscambio culturale fra università e scuola secondaria superiore previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

... In particolare possono essere stipulate convenzioni con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione di docenti della scuola secondaria superiore ad attività di ricerca in ambito universitario;

b) promuovere attività di orientamento universitario per gli studenti della scuola secondaria superiore;

c) promuovere iniziative di partecipazione alla vita della scuola da parte di docenti e ricercatori universitari miranti a fornire loro esperienze e conoscenze nel campo della didattica necessarie ai compiti di formazione degli insegnanti attribuiti all'università».

16.9 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art.

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni fra le università e gli organismi competenti dell'istruzione secondaria superiore allo scopo di favorire le

iniziative di interscambio culturale fra università e scuola secondaria superiore previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. In particolare possono essere stipulate convenzioni con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione di docenti della scuola secondaria superiore ad attività di ricerca in ambito universitario;

b) promuovere attività di orientamento universitario per gli studenti della scuola secondaria superiore;

c) promuovere iniziative di partecipazione alla vita della scuola da parte di docenti e ricercatori universitari miranti a fornire loro esperienze e conoscenze nel campo della didattica necessarie ai compiti di formazione degli insegnanti attribuiti all'università».

16.0.1

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art.

1. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, il collegio dei docenti, anche sulla base delle proposte dei consigli di classe, propone al consiglio d'istituto progetti che prevedano anche la stipulazione di convenzioni con altre scuole, con la regione, con gli enti locali, con i centri di formazione professionale, con le università e con altri enti operanti in settori che interessano la scuola, ai fini della gestione di servizi o della promozione e dello svolgimento di iniziative ed attività».

16.0.2

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art.

1. Il Ministro della pubblica istruzione fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni con gli organi competenti delle regioni per le seguenti finalità:

a) promuovere attività di orientamento professionale per gli studenti della scuola secondaria superiore;

b) collaborare alla realizzazione di iniziative volte a facilitare i passaggi dalla scuola secondaria superiore al sistema di formazione professionale e viceversa;

c) collaborare per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

d) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento della discipline previste dai piani di studio;

e) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore».

16.0.3

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art.

1. Il Ministro della pubblica istruzione definisce i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con enti sche svolgono per statuto attività di formazione professionale, con aziende private e con associazioni professionali con le seguenti seguenti finalità:

a) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento della discipline previste dai piani di studio;

b) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore».

16.0.4

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art.

1. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e gli assessori regionali competenti fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e di attrezzature didattiche, per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze, per finalità concordate».

16.0.5

STRIK LIEVERS

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.11

IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

17.5STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 1, in subordine all'emendamento 17.5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Tale piano è finalizzato a aiutare detto personale a svolgere nel modo più proficuo la propria attività nelle nuove condizioni determinate dall'introduzione della presente legge».

17.6STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 1, in subordine, al secondo periodo dopo la parola: «piano», aggiungere: «, su base provinciale,».

17.7STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Alla fine del comma 1, aggiungere: «Tale piano dovrà in particolare curare esperienze di aggiornamento nei settori professionali e produttivi corrispondenti alle diverse aree di indirizzo e agli indirizzi».

17.1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, in fondo, inserire le seguenti parole: «, ovvero direttamente proposte e promosse dalle Università e dalle associazioni professionali dei docenti. Le iniziative del secondo tipo approvate e inserite nel piano di cui al comma 1 ricevono finanziamento se vi aderisce un numero di docenti superiore a un minimo stabilito nel piano stesso. Ogni docente è libero di iscriversi ai corsi che ritiene opportuno scegliere fra quelli inseriti nel piano».

17.8STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Al comma 3 dopo: «gli IRRSAE», aggiungere: «, anche attraverso convenzioni con le Università,».

17.9STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Alla fine del terzo comma, aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento delle risorse finanziarie destinate al piano pluriennale di cui al presente articolo è assegnato alla diretta gestione dei centri in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 262 dell'11 agosto 1991».

17.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 4, sostituire le parole dopo «IRRSAE» con le seguenti: «, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168 del 9 maggio 1989».

17.10STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

«... Il piano pluriennale di aggiornamento di cui al presente articolo è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono un motivato parere. Entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo di ogni anno le medesime Commissioni valutano rispettivamente il preventivo e il consuntivo del piano annuale nazionale di aggiornamento e l'impiego di tutte le somme stanziare nel capitolo 1121 del bilancio della Pubblica istruzione».

17.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 17.4, al comma 5, sostituire le parole: «di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte», con la seguente: «superiori».

17.4/3STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, al comma 6, dopo le parole: «è disposta», aggiungere: «, a partire dalle preferenze indicate dall'interessato e dagli eventuali titoli scientifici e didattici da lui presentati,».

17.4/4STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, al comma 8, dopo le parole: «programmi dei corsi», aggiungere le seguenti: «, nonchè la corrispondenza tra titoli di studio o professionale e classi di concorso,».

17.4/5STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, sostituire il comma 10 con i seguenti:

«... Il corso è organizzato secondo modalità che rendano la frequenza compatibile con la normale prestazione di servizio di insegnamento cui resta obbligato il docente.

... Dopo l'esito positivo di una prova di valutazione finale, da organizzare secondo criteri stabiliti con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dal Ministro della pubblica istruzione, viene rilasciata un'attestazione, con punteggio, di idoneità all'insegnamento nella nuova classe di concorso. L'attestazione di idoneità è valida per l'intero territorio nazionale».

17.4/6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, al comma 10, dopo il termine «attestazione» aggiungere: «avente valore abilitante».

17.4/1 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 17.4, al comma 11, sostituire le parole: «dell'avvenuta frequenza del corso», con le seguenti: «di idoneità di cui al comma 10-bis».

17.4/7 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, sostituire il comma 12 con il seguente:

«Le graduatorie di cui al comma 11 hanno carattere permanente e sono definite sulla base del punteggio di cui al comma 10. I successivi inserimenti di altri aspiranti che conseguano l'idoneità sono disposti - ogni biennio - secondo i medesimi criteri. A parità delle altre condizioni, vale per l'ordine in graduatoria l'anzianità di presenza nella graduatoria stessa».

17.4/8 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Chi sia incluso in una graduatoria e non sia stato ancora immesso nel ruolo relativo, alla scadenza del biennio può, a domanda, essere incluso in una diversa graduatoria per la quale abbia conseguito l'idoneità».

17.4/9 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.4, sopprimere il comma 16.

17.4/2 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'articolo 17, aggiungere alla fine i seguenti commi:

«5. Il personale docente di ruolo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte, che si trovi in posizione di soprannumero sull'organico o che a seguito di modifiche di ordinamento possa venire a trovarsi in posizione di soprannumerarietà, è chiamato a partecipare a corsi formativi di riconversione per il successivo impiego in classi di concorso diverse da quelle di titolarità.

6. La partecipazione ai corsi di cui al comma 5 è disposta sulla base del titolo di studio o professionale posseduto dall'aspirante e del servizio di insegnamento svolto.

7. I corsi sono organizzati con cadenza biennale, secondo termini e modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

8. I programmi dei corsi sono approvati con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

9. I corsi sono organizzati dai Provveditori agli studi, esclusivamente per gli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di cattedre e per i docenti titolari in classi di concorso nelle quali si determini, con riferimento all'organico provinciale di diritto relativo all'anno scolastico nel quale deve svolgersi il corso, soprannumero o possano determinarsi situazioni di soprannumerarietà in misura superiore al due per cento delle dotazioni organiche ordinarie, escluse le DOA.

10. Al termine del corso, da organizzare secondo modalità che rendano la frequenza compatibile con la normale prestazione di servizio di insegnamento cui resta obbligato il docente, viene rilasciata apposita attestazione valida per l'intero territorio nazionale.

11. Il docente che consegue l'attestazione dell'avvenuta frequenza del corso può essere incluso, a domanda, in una sola graduatoria provinciale a scelta, valida per l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili nella provincia e per le classi di concorso cui essa si riferisce.

12. Le graduatorie di cui al comma 11 hanno carattere permanente. I successivi inserimenti di altri aspiranti che conseguono l'attestazione di frequenza del corso sono disposti - ogni biennio - dopo l'ultimo aspirante in esse già incluso.

13. Le immissioni in ruolo in base alle graduatorie di cui al comma 11 precedono quelle da disporre in base a graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli indetti ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, e sono effettuate sui posti annualmente vacanti e disponibili nei limiti dell'aliquota di posti destinati ai predetti concorsi.

14. I docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui al comma 11 in attesa della nuova immissione in ruolo, continuano - salvo il caso di riassorbimento della situazione di soprannumerarietà - ad essere utilizzati a domanda o d'ufficio, secondo le vigenti disposizioni, nella provincia di titolarità.

15. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono posti a carico dello stanziamento del capitolo 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica

istruzione per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

16. Lo stanziamento del capitolo 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione viene incrementato di lire 9,9 miliardi per l'anno 1993, di lire 92,75 miliardi per l'anno 1994, di lire 3,44 miliardi per l'anno 1995, di lire 40,11 miliardi per l'anno 1996 e di lire 26,97 miliardi per l'anno 1997, ai fini dello svolgimento delle attività di aggiornamento del personale della scuola secondaria superiore e della realizzazione dei corsi formativi di riconversione previsti dal presente articolo.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

18. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il periodo di prova».

17.4

IL GOVERNO

All'emendamento 17.0.1, sopprimere la lettera c).

17.0.1/1

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente Titolo:

«TITOLO III

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Art. ...

(Progetti di intervento)

1. Al fine di prevenire la dispersione scolastica in tutta la fascia dell'istruzione obbligatoria, così come definita dalla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione promuove la elaborazione e attuazione di iniziative finalizzate a:

a) identificare e aggiornare periodicamente la mappa delle aree socio-culturali e geografiche caratterizzate da fenomeni di evasione; da ritardi, abbandoni o gravi difficoltà nell'adempimento dell'obbligo scolastico; da diffuse manifestazioni di microcriminalità e devianza giovanile;

b) predisporre interventi finanziari volti a rimuovere condizionamenti ed ostacoli strutturali mediante:

investimenti straordinari per la riqualificazione degli edifici scolastici, delle attrezzature e dotazioni didattiche, nonché delle

attrezzature culturali e del tempo libero la cui utilizzazione sia opportunamente inserita nella progettazione educativa;

potenziamento degli interventi di diritto allo studio;

incentivazioni del personale direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario, che, in possesso di specifiche competenze in materia di prevenzione e recupero, assuma l'impegno di partecipare alla ideazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative, in un quadro di obblighi didattici e di servizio adeguato alla eccezionalità delle situazioni, da definirsi in sede di contrattazione decentrata;

c) sostituire i piani di studio, orari e programmi previsti dal presente ordinamento con progetti didattici aventi lo scopo specifico di favorire, anche attraverso una più stretta integrazione fra discipline teoriche e pratiche, la rimotivazione all'apprendimento; il recupero delle carenze culturali e formative; il completamento dei corsi nella scuola media, anche in vista del superamento del relativo esame di licenza; l'assolvimento dell'obbligo di istruzione così come previsto dalla presente legge e il reinserimento nei corsi della scuola secondaria superiore; l'orientamento scolastico e professionale; l'acquisizione di abilità operative».

17.0.1

FERRARA SALUTE

All'emendamento 17.0.2, al comma 2, in fondo, aggiungere: «, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

17.0.2/1

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modalità di attuazione dei progetti)

1. Nelle aree socio-culturali e geografiche identificate secondo quanto previsto dalla lettera *a*) articolo 17-bis, vengono individuate, in rapporto alla disponibilità di locali, attrezzature e personale, e tenuto conto dei bacini di utenza distrettuali, le scuole presso cui dislocare i diversi tipi di intervento.

2. I gruppi di docenti impegnati nel progetto secondo quanto previsto dalla lettera *b*), articolo 17-bis elaborano il piano didattico e lo sottopongono all'approvazione del Ministro che con proprio decreto autorizza il progetto.

3. I progetti sono attuati in stretto collegamento tra le scuole interessate e i gruppi attivati presso i provveditori, con l'assistenza tecnico-scientifica delle università con le quali siano state stipulate apposite convenzioni».

17.0.2

FERRARA SALUTE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Valutazione)

1. Fino alla istituzione del Servizio nazionale di valutazione l'attività di verifica scientifica dei risultati è affidata ad appositi gruppi di valutazione costituiti presso i provveditorati e coordinati dal Ministero della pubblica istruzione i quali operano in collaborazione con gli ispettori tecnici».

17.0.3

FERRARA SALUTE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e relative norme di attuazione, la regione Valle d'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, e adotta i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge e quelle che saranno emanate dal Ministero della pubblica istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

2. I decreti delegati di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15, per le parti di interesse della Regione, sono emanati d'intesa con la Regione medesima».

17.0.4

DUJANY

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze legislative e amministrative delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie dell'addestramento e formazione professionale e dell'istruzione elementare e secondaria quali definite dal testo unico del nuovo statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

2. Le province autonome di Trento e Bolzano determinano i piani di studio di cui all'articolo 2 e i provvedimenti finalizzati all'istituzione

degli indirizzi e corsi di cui all'articolo 4, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, previsto dall'articolo 19, comma 8, dello statuto speciale di Autonomia».

17.0.6

ROBOL

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Diritti delle minoranze linguistiche)

1. Nelle zone del territorio nazionale abitato da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle singole minoranze».

17.0.7

RUBNER, RIZ, DUJANY

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni particolari per la provincia autonoma di Bolzano)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono fatte salve le competenze della provincia autonoma di Bolzano ad essa attribuite dallo statuto di autonomia e dalle norme di attuazione relative all'ordinamento scolastico.

2. La provincia autonoma di Bolzano adotta i piani di studio, di cui all'articolo 2 e i provvedimenti finalizzati all'istituzione degli indirizzi e corsi di cui all'articolo 4, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Nella provincia di Bolzano l'obbligo prolungato di istruzione può essere assolto anche con la frequenza di corsi di formazione professionale. I presupposti per il rilascio della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, sono stabiliti a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689».

17.0.8

RUBNER, RIZ, DUJANY

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel

territorio, possono essere aperti singoli istituti di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e titoli finali di studio. Alla loro istituzione si provvede mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

17.0.9

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Materie facoltative)

1. Nei corsi della scuola secondaria superiore, oltre alle lezioni e alle attività didattiche relative a materie obbligatorie, comuni a tutti gli studenti, si svolgono attività didattiche ed insegnamenti relativi a materie facoltative, liberamente scelte dagli studenti.

2. Il programma delle materie o attività facoltative, qualora non definito nazionalmente, è approvato dai competenti organismi scolastici.

3. Alle materie o attività facoltative è riservata una collocazione oraria, aggiuntiva rispetto a quanto previsto all'articolo 2-bis, comma 1, tale da non interrompere, in nessun caso, la continuità dell'orario destinato alle materie obbligatorie.

4. La collocazione delle materie o attività facoltative viene stabilita nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge rispettivamente ai consigli di istituto, ai collegi docenti e ai presidi.

5. L'insegnamento della religione cattolica, di cui all'articolo 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121, appartiene all'area delle materie facoltative.

6. La scelta di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti facoltativi è esercitata dagli aventi diritto all'atto delle iscrizioni alle prime classi e ogni anno all'atto delle iscrizioni d'ufficio.

7. Il programma delle materie o attività facoltative deve essere reso noto agli interessati prima della data stabilita per le iscrizioni relative all'anno scolastico in cui sarà adottato.

8. Nessun avente diritto può essere obbligato a scegliere una fra le materie o attività facoltative; solo chi desidera frequentarne una è tenuto a farne richiesta ai sensi del presente articolo.

9. L'obbligo di permanenza a scuola oltre l'orario destinato alle materie obbligatorie compete solo a chi ha scelto di avvalersi di materie o attività facoltative.

10. È fatto divieto alle autorità scolastiche e al personale della scuola di esercitare alcun tipo di pressione in ordine alla scelta di cui al presente articolo o di pretendere l'effettuazione della scelta all'atto delle preiscrizioni o in maniera comunque anticipata rispetto alla scadenza dell'iscrizione, o secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge.

11. I docenti nominati per le sole materie o attività facoltative

partecipano al collegio dei docenti e al consiglio di classe o di interclasse con voto consultivo in materia di programmazione didattica e di scelta dei libri di testo.

12. Essi non possono esercitare funzioni vicarie.

13. Per la valutazione periodica o finale e per l'ammissione agli esami conclusivi del primo biennio e di maturità, hanno diritto a partecipare alle operazioni di scrutinio solo i docenti delle materie obbligatorie».

17.0.10

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Materie facoltative)

1. Insegnamenti facoltativi, non compresi nei programmi ma attinenti alle finalità dell'indirizzo prescelto dagli alunni, possono essere ad essi impartiti fuori dell'orario normale, purchè:

a) le relative spese possano essere comprese nel bilancio dell'istituto e possano essere sostenute con i contributi volontari di enti e privati, senza che alcuna contribuzione o tassa sia richiesta agli alunni;

b) le persone incaricate degli insegnamenti diano prova di averne conoscenza e siano scelte fra il personale insegnante che presta servizio nell'istituto o in istituti funzionanti nella stessa sede, compensandole in base a criteri fissati da un decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai suddetti insegnamenti.

2. La istituzione degli anzidetti insegnamenti è deliberata dal consiglio di istituto, previo parere del collegio dei docenti.

3. I programmi degli eventuali insegnamenti facoltativi sono approvati dal collegio dei docenti e il loro svolgimento è sottoposto alla vigilanza del preside».

17.0.11

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Attività educative elettive)

1. È consentito agli alunni promuovere e svolgere nei locali della scuola, in orario extra-scolastico, iniziative auto-educative che non intralcino ma integrino le attività curricolari.

2. Il programma delle suddette iniziative è sottoposto al parere del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio d'istituto. Lo svolgimento del programma è sottoposto alla vigilanza del preside.

3. Il consiglio d'istituto può concedere, sul bilancio dell'istituto, contributi per lo svolgimento delle suddette iniziative.

4. Gli alunni che promuovono le iniziative auto-educative extra-curricolari, di cui al presente articolo, nei casi nei quali lo svolgimento di esse richieda mezzi materiali, raccolti con i contributi dell'istituto o di altri, sono tenuti ad amministrarli secondo regole prefissate dal consiglio d'istituto e a rispondere della loro osservanza verso lo stesso consiglio».

17.0.12

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Educazione permanente e ricorrente)

1. La scuola secondaria superiore è anche sede di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che tengano conto sia dell'esigenza del rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale, sia dell'esigenza della salvaguardia del patrimonio in relazione anche alle responsabilità proprie dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonché di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, e finanziate dalla regione, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

2. Nel quadro dell'educazione permanente, gli istituti di istruzione secondaria superiore, compatibilmente con le esigenze del loro funzionamento, possono concedere l'utilizzazione dei laboratori scientifici e tecnologici e delle dotazioni didattiche anche da parte di cittadini esterni alla scuola, secondo modalità ed entro limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione».

17.0.13

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Rapporto per l'orientamento e per lo sviluppo dei sistemi formativi)

1. Il Ministero della pubblica istruzione predispone biennialmente un rapporto per l'orientamento e lo sviluppo dei sistemi formativi per

fornire agli organi dello Stato e delle regioni, competenti rispettivamente nel settore scolastico ed universitario ed in quello della formazione professionale, i dati relativi alla dinamica delle professioni e delle tendenze occupazionali, nonché ogni altra indicazione idonea a promuovere il costante raccordo tra obiettivi formativi ed evoluzione culturale, scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione acquisisce, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati sull'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni e, dalle istituzioni specializzate, ogni elemento informativo utile per fornire agli organi competenti valutazioni e criteri per uno sviluppo programmato delle strutture scolastiche e professionali, che tenga conto dell'evoluzione scientifico-tecnologica, delle prospettive occupazionali e del raccordo tra formazione secondaria ed istituzioni di istruzione superiore.

2. Il Ministero della pubblica istruzione cura la diffusione del rapporto anche al fine di fornire ai giovani un quadro di riferimento utile per le loro scelte formative».

17.0.14

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Negli istituti di istruzione secondaria superiore, il consiglio di istituto, tenendo conto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto per le attività scolastiche, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività sportive anche da parte degli studenti liberamente associati.

2. Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, i consigli di istituto possono stipulare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, convenzioni con gli enti locali, il CONI ed altri enti, istituzioni o società sportive per l'utilizzazione da parte della scuola degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi».

17.0.15

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Gli alunni iscritti a scuole secondarie superiori in Italia possono, su parere favorevole del collegio dei docenti, recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare e completare gli studi nelle scuole di provenienza.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disciplina i periodi di studio all'estero di cui al comma precedente anche sulla base di accordi con altri Stati. Spetta al collegio dei docenti procedere alla verifica degli studi compiuti ai fini del passaggio alla classe successiva a quella già frequentata.

3. I figli di italiani residenti all'estero che abbiano frequentato scuole secondarie superiori negli Stati di residenza e che, tornati in Italia, intendano proseguire gli studi in scuole corrispondenti sono ammessi a completarli previ accertamenti dei titoli posseduti ed eventuali prove integrative.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disciplina sulla base di accordi con altri Stati lo scambio di insegnanti per l'insegnamento dell'italiano in scuole straniere nelle quali esso sia impartito e per l'insegnamento di lingue straniere in scuole italiane».

17.0.16

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Organismi rappresentativi degli studenti)

1. Ove in un liceo o in un istituto professionale un quinto degli studenti lo richieda entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico, viene istituito un organismo rappresentativo degli studenti.

2. L'organismo rappresentativo degli studenti:

a) sollecita e coordina l'espressione del punto di vista autonomo degli studenti, che rappresenta nei confronti del preside e degli altri organi collegiali scolastici, anche esprimendo pareri e formulando proposte al consiglio di istituto sulle materie di competenza di quest'ultimo;

b) promuove e, d'intesa con le autorità scolastiche, regola lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, udito il parere delle competenti commissioni della Camera e del Senato, le regole generali in base alle quali, in sede di prima istituzione di un organismo rappresentativo degli studenti, l'assemblea studentesca di istituto lo adotta e il consiglio di istituto lo ratifica. Gli statuti devono comunque essere ispirati a criteri di democraticità e devono prevedere le regole e condizioni per la loro modifica».

17.0.17

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Attività autogestite)

1. Le scuole secondarie superiori sostengono e agevolano, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle possibilità di utilizzare le strutture scolastiche, lo svolgimento di attività culturali autogestite dagli studenti fuori dall'orario delle lezioni».

17.0.18

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La scelta della scuola statale cui iscriversi o cui iscrivere i figli è libera, indipendentemente dalla residenza».

17.0.19

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Corsi per adulti)

1. Le attività di educazione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli rilasciati dalla scuola secondaria superiore assicurano il raggiungimento di standard di conoscenze abilità equivalenti a quelli previsti per i corsi ordinari. Esse sono realizzate:

a) organizzando la flessibilità degli orari, dei calendari e della didattica dei corsi in relazione alle molteplici esigenze della popolazione adulta, anche attraverso forme di alternanza studio-lavoro e di istruzione a distanza;

b) programmando la dislocazione delle sedi dei corsi in modo da garantire il massimo di adeguatezza alle esigenze dell'utenza ivi inclusi i militari, i detenuti e gli ospiti di comunità terapeutiche attraverso l'utilizzazione delle strutture della scuola pubblica e, mediante convenzione, del sistema regionale di formazione professionale;

c) tenendo conto, nella predisposizione dei *curricula* e nella definizione dei livelli scolastici di ammissione, delle eventuali attività educative, formali e non formali, pregresse;

d) garantendo la strutturazione di un sistema articolato in moduli didattici basato su unità didattiche che possano costituire crediti

formativi. Al termine di ogni modulo è prevista una valutazione il cui superamento dà diritto ad una certificazione valida ai fini del conseguimento del diploma.

2. Possono accedere ai corsi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti:

a) le modalità di accertamento del livello culturale dei candidati e del conseguente livello di ingresso nei corsi;

b) i criteri di funzionamento e le linee programmatiche dei corsi che dovranno tener conto dei programmi ordinari;

c) le modalità di istituzione annuale dei corsi di cui al presente articolo;

d) le modalità di impiego del personale».

17.0.20

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Progressione negli studi, scrutini ed esami)

1. Negli istituti di istruzione secondaria superiore gli alunni accedono per promozione alla classe immediatamente successiva in base al risultato di uno scrutinio effettuato dal consiglio di classe, al termine dell'ultimo periodo delle lezioni.

2. Il consiglio di classe delibera a maggioranza per ciascuno studente se promuoverlo o respingerlo ovvero rinviarlo alla sessione autunnale per gli esami di riparazione in non più di due materie.

3. Nell'ultimo anno del corso lo scrutinio finale vale ai fini dell'ammissione agli esami di licenza di cui all'articolo seguente.

4. Agli alunni non promossi l'istituto rilascia un attestato di frequenza contenente ogni indicazione utile ai fini dell'eventuale proseguimento degli studi o dell'inserimento nel mondo del lavoro.

5. I candidati privatisti sostengono in prima o in seconda sessione esami di idoneità per l'accesso alle classi successive alla prima. Se sostengono gli esami in prima sessione possono essere ammessi a riparare in seconda sessione in non più di due materie.

6. Il periodo delle lezioni è suddiviso in tre trimestri. Dall'inizio del secondo trimestre e, in quanto possibile, nei mesi di luglio e settembre, si istituiscono corsi di recupero e sostegno per gli alunni che, a giudizio del consiglio di classe, abbiano bisogno di migliorare il proprio profitto in determinate discipline e che ne facciano richiesta.

7. I corsi predetti sono affidati a docenti dell'istituto, soprannumerari o comunque disponibili, ai quali è assicurata, per ore eccedenti l'orario d'obbligo, una retribuzione oraria pari a quella prevista per le ore di insegnamento supplementare.

17.0.21

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Diritto allo studio)

1. In favore degli alunni capaci e meritevoli, privi di mezzi, sono predisposte provvidenze in denaro ed in servizi. In particolare sono predisposte le seguenti provvidenze:

a) assegno di studio in denaro o mediante servizi, destinati via via a prevalere, in favore degli alunni provenienti dai comuni non contermini ed obbligati a risiedere nel comune sede dell'istituto frequentato;

b) assegno di studio in denaro in favore degli alunni provenienti dai comuni contermini o residenti nel medesimo comune sede dell'istituto;

c) rimborso del pagamento delle tasse scolastiche o dei contributi;

d) forme di sostegno didattico anche individualizzato e di assistenza materiale con l'ausilio dei servizi medico-psicopedagogici, di orientamento e di medicina preventiva.

2. A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni, nell'ambito della loro competenza, provvedono a disciplinare legislativamente ed amministrativamente le anzidette provvidenze, attenendosi ai seguenti principi fondamentali:

a) l'attribuzione delle suddette provvidenze è deliberata dal consiglio d'istituto, nell'ordine della graduatoria pubblica da esso compilata, e nei limiti dei fondi messi a disposizione di ciascun istituto;

b) la graduatoria è formata in base ai voti di profitto fra gli aspiranti che siano appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non superi i limiti fissati dalla Regione. È nel potere del consiglio d'istituto deliberare che la graduatoria sia formata a seguito di concorso fra gli alunni dell'istituto, effettuabile con un procedimento che consti di prove scritte anonime e di prove orali.

3. Il consiglio d'istituto può raccogliere anche contributi volontari in aggiunta ai mezzi assegnati dalla Regione e utilizzarli per l'attribuzione delle provvidenze di cui alle precedenti lettere a) e b), con l'osservanza dei criteri soprascriptificati.

17.0.22

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare la propria legislazione in materia

di istruzione secondaria superiore e di formazione professionale ai principi e alle norme della presente legge entro sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I competenti organi dello Stato, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1, provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge, per quanto di loro rispettiva competenza, in conformità con le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione in materia di istruzione secondaria superiore e di formazione professionale.

3. Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle singole minoranze.

4. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i piani di studio di cui all'articolo 2 e i provvedimenti finalizzati all'istituzione degli indirizzi e dei corsi di cui all'articolo 4, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in armonia con i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 11.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 11 e i decreti di cui all'articolo 15 sono emanati sentite le Regioni a statuto speciale e le province autonome, per quanto di rispettiva competenza.

6. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla attuazione dei corsi di cui agli articoli 8, lettera *c)*, e *9-bis* secondo i principi contenuti nelle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 7 dell'articolo *9-bis* medesimo e di cui al comma 7 e successivi del presente articolo.

7. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina:

a) i criteri e le modalità per l'eventuale messa a disposizione del personale docente statale e per il suo utilizzo presso i corsi regionali e provinciali di cui al presente articolo;

b) i criteri per la ripartizione della spesa, derivante dalla organizzazione e gestione dei corsi, tra lo Stato e la Regione a statuto speciale o la provincia autonoma e le modalità per l'assegnazione alla regione e alla provincia medesima dei finanziamenti statali destinati alla copertura dei maggiori oneri conseguenti all'aumentato numero complessivo degli studenti frequentanti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché ai maggiori oneri connessi con l'organizzazione delle attività per l'espletamento degli insegnamenti comuni, rispetto alle attività già previste dagli attuali programmi regionali o provinciali per i corsi di formazione professionale.

8. Per l'eventuale destinazione di personale docente statale ai corsi di cui al presente articolo si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione di personale di ruolo anche delle dotazioni organiche aggiuntive. Il predetto personale continua a dipendere organicamente e disciplinarmente dall'autorità scolastica competente ed assolve i

compiti inerenti alla funzione docente presso i corsi ai quali è assegnato. Il medesimo personale dipende funzionalmente dalla Regione a statuto speciale o dalla provincia autonoma ovvero dall'ente gestore del corso regionale o provinciale cui è assegnato; la regione a statuto speciale o la provincia autonoma ovvero l'ente gestore propone alla competente autorità scolastica l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

9. I requisiti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9-bis non sono richiesti per il personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano o presso gli enti che gestiscono corsi regionali o provinciali, con rapporto di impiego o di lavoro a tempo indeterminato. Il predetto personale ha l'obbligo di frequentare entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di concludere con esito positivo appositi corsi di aggiornamento, di durata di almeno quattrocento ore, organizzati dalla regione o dalla provincia autonoma d'intesa con l'autorità scolastica competente all'aggiornamento del personale docente dello Stato».

17.0.23

ROBOL

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e relative norme di attuazione, la regione Valle D'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, e adotta i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge a quelle che saranno emanate dal Ministero della pubblica istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

2. I decreti delegati di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15, per le parti di interesse della Regione, sono emanati d'intesa con la Regione medesima.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di adattamento dei programmi di insegnamento alle realtà locali della regione Valle d'Aosta e di determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, di cui all'articolo 28 della legge 16 marzo 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta).

4. Sono fatte salve le competenze della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale. I piani di studio, l'orario, le modalità di reclutamento e di organizzazione del personale docente sono determinati dalla Regione, d'intesa con lo Stato, con riconoscimento del pieno valore di titoli di studio rilasciati dalla Regione».

17.0.24

DUJANY

All'emendamento 17.0.25, al comma 1 sopprimere le parole: «dal Provveditore agli Studi».

17.0.25/5

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.0.25, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

17.0.25/1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 17.0.25, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«... Ogni aspirante supplente può richiedere di essere iscritto nelle graduatorie dei singoli istituti della provincia».

17.0.25/6

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.0.25 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le supplenze su cattedra o posto disponibile per l'intero anno scolastico sono conferite dai capi d'istituto sulla base della posizione occupata dall'aspirante a supplenza nelle graduatorie d'istituto».

17.0.25/7

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.0.25 sostituire il comma 3 con il seguente:

«Anche le cattedre e i posti conferiti per supplenza resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, sono assegnati dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie d'istituto».

17.0.25/8

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

All'emendamento 17.0.25, al comma 5, dopo le parole: «commi 2 e 3» inserire le seguenti: «e quelle comunque disposte per l'insegnamento della religione cattolica».

17.0.25/2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 17.0.25, al comma 7, dopo la parola: «stesse» inserire le seguenti: «e a quelle comunque disposte per l'insegnamento della religione cattolica».

17.0.25/3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 17.0.25, al comma 10, sostituire le parole: «alcuna attività didattica» con le altre: «attività didattica non superiore a sessanta giorni».

17.0.25/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente articolo:

«Art. ...

(Conferimento delle supplenze)

1. Le supplenze annuali, da disporre ai sensi dell'articolo 15, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, su cattedre e posti che, istituiti nell'organico di diritto determinato ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 270/1982, siano vacanti perchè privi di titolare, sono conferite dal Provveditore agli studi a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine dell'anno scolastico. Il trattamento economico spetta per la medesima durata.

2. Supplenze su cattedra o posto disponibile per l'intero anno scolastico, diverso da quelli di cui al comma 1, sono conferite dai capi d'istituto sulla base della designazione del Provveditore agli studi in relazione alla posizione occupata dall'aspirante a supplenza nella graduatoria provinciale.

3. Le cattedre ed i posti conferiti ai sensi del comma 1 dal Provveditore agli studi per supplenza annuale e resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, sono assegnati dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto.

4. È abrogato il quattordicesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Le supplenze disposte ai sensi dei commi 2 e 3 sono conferite per il tempo strettamente necessario e comunque, entro i periodi compresi tra le date di inizio e di conclusione delle attività didattiche, degli scrutini e degli esami stabilite dal calendario scolastico. Il trattamento economico spetta nei limiti dell'effettiva durata della nomina.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ferme restando le norme recate dall'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, parzialmente sostituito dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1990, n. 168.

7. Alle supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiori a sei conferite dai capi d'istituto ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1989, n. 417, nonchè alle supplenze conferite dai capi d'istituto su cattedre e posti

non conferiti dal Provveditore agli studi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie provinciali o per esaurimento delle stesse, si applica il trattamento economico di cui al comma 1.

8. Ai fini del conferimento delle nomine al personale non di ruolo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dall'anno scolastico in cui ha inizio l'attuazione del nuovo ordinamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 1992-93 il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 si applica nei soli casi in cui il docente assente non abbia svolto alcuna attività didattica nel corso dell'anno scolastico».

17.0.25

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 690 miliardi, in ragione di lire 148 miliardi per il 1993 e 542 miliardi per il 1994, si provvede:

a) quanto a lire 98 miliardi nel 1993, 462 miliardi nel 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro";

b) quanto a lire 50 miliardi nel 1993 e 80 miliardi nel 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Provvedimenti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore e per l'elevazione dell'obbligo scolastico", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.26

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente articolo:

«Art. ...

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante la determinazione degli indirizzi, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto definisce un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore funzionanti in ciascun distretto scolastico.

Il piano deve assicurare la più ampia possibilità effettiva di scelta fra i diversi tipi di scuola secondaria superiore. Il piano è definito sulla base di piani provinciali predisposti dai Provveditori agli studi, dopo aver sentito l'amministrazione provinciale e il Consiglio scolastico provinciale».

17.0.27

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente articolo:

«Art. ...

1. Il piano di aggiornamento sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante adeguate iniziative da promuovere con la diretta collaborazione degli IRRSAE, delle Università e delle associazioni professionali dei docenti, ovvero direttamente proposte e promosse dalle Università e dalle associazioni professionali dei docenti. Le iniziative del secondo tipo approvate e inserite nel piano di cui al comma 1 ricevono finanziamento se vi aderisce un numero di docenti superiore a un minimo stabilito nel piano stesso. Ogni docente è libero di iscriversi ai corsi che ritiene opportuno scegliere fra quelli inseriti nel piano».

17.0.28

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente articolo:

«Art. ...

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del

personale direttivo o docente delle scuole che conferiscono titoli di studio aventi valore legale.

Tale piano è finalizzato a aiutare detto personale a svolgere nel modo più proficuo la propria attività nelle nuove condizioni determinate dall'introduzione della presente legge».

17.0.29

STRIK LIEVERS

EMENDAMENTI

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969-B)

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 è sostituito dal seguente:

“1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), che associerà alle operazioni, su indicazione delle aziende richiedenti, altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089”».

9.1

VESENTINI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

319ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Petronio e Nepi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cerutti ed altri: Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle (3184), approvato dalla Camera dei deputati

Gianotti ed altri: Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino-Caselle (2496)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3184; assorbimento del disegno di legge n. 2496)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente BERNARDI, dopo aver informato la Commissione del parere favorevole espresso dalla 5ª Commissione, pone ai voti il disegno di legge n. 3184 nel suo articolo unico, che risulta approvato senza discussione. È dichiarato conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 2496.

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il presidente BERNARDI dà conto brevemente delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, volte ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento. Pone quindi ai voti separatamente le modifiche agli articoli 1, 2 e 3, che risultano approvate senza discussione.

È infine posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Modifiche al Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo delle ferrovie dello Stato (R 139 b, C 8^a)**

(Parere al Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 385: favorevole con osservazioni)

Il presidente BERNARDI, dopo aver informato la Commissione che il ministro Bernini non può partecipare alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni presso il Consiglio dei Ministri, illustra la delibera adottata dall'Ente ferrovie dello Stato, in conformità del contratto di programma 1991-92. Tale delibera modifica il piano di ristrutturazione approvato nell'aprile 1990 nel senso di includere nei propri piani di investimento le linee con caratteristiche di alta velocità Milano-Genova, Trieste-Venezia, Napoli-Battipaglia, il tratto italiano della Torino-Lione, nonché la velocizzazione della tratta Genova-Ventimiglia. Ciò al fine di completare il sistema alta velocità e di integrare ulteriormente la rete nazionale con l'analogo sistema europeo. L'Ente ha previsto che anche per tali realizzazioni lo Stato assuma i medesimi impegni assunti per la Milano-Napoli e la Torino-Venezia, facendosi carico di una quota parte dell'investimento non superiore al 40 per cento del costo complessivo.

Si apre la discussione.

Il senatore VISCONTI, pur condividendo le integrazioni previste del sistema di alta velocità, esprime perplessità in quanto non risulta chiarito nella delibera se i nuovi interventi dovranno essere attuati dalla società TAV ovvero da altre società.

Il presidente BERNARDI ricorda che in una nota trasmessa dal ministro Bernini all'amministratore straordinario, l'Ente viene invitato ad acquisire le disponibilità necessarie da parte della società TAV, assumendo a suo carico il 60 per cento del costo.

Nel prendere atto di tale precisazione, il senatore VISCONTI chiede al Governo come sia possibile includere nuovi interventi nel programma alta velocità, fermo restando l'impegno finanziario globale.

Il sottosegretario NEPI fa presente che, poichè probabilmente non tutte le linee previste saranno realizzabili nel triennio, il Governo ha ritenuto opportuno dare priorità agli interventi indicati, che risultano essenziali ai fini del completamento del sistema alta velocità e la cui fattibilità è stata già riscontrata.

Il senatore MARNIGA annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista su una modifica quanto mai opportuna ai fini dell'integrazione con il sistema alta velocità europeo.

Il senatore NIEDDU annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, rilevando la coerenza con le linee programmatiche del piano delle modifiche previste.

Il senatore VISCONTI annuncia il voto favorevole della sua parte politica, proponendo di raccomandare al Governo l'opportunità di integrare con successivi provvedimenti i fondi destinati all'alta velocità.

Si associa il senatore ULIANICH, nel timore che potrebbero altrimenti risultare sacrificate importanti linee inizialmente previste dal piano.

La Commissione conviene sull'espressione di un parere favorevole con tale osservazione.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente BERNARDI avverte che la Commissione è convocata oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 15.30 per l'espressione di un nuovo parere sul codice della strada appena trasmesso dal Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

320^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale (R 139 b, C 8^a)

(Parere ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore CHIMENTI, esprimendo soddisfazione per i tempi brevi con cui il Governo ha presentato il nuovo schema del codice della strada e per l'accoglimento della maggior parte delle osservazioni presentate dalle Commissioni parlamentari. Illustra, quindi, una bozza di parere favorevole, condizionato all'inserimento nel nuovo codice delle proposte che non sono state recepite e che ritiene meritevoli di un ulteriore approfondimento. In

particolare si sofferma sull'istituzione di strade riservate ai mezzi pubblici, nonchè sull'adozione di sistemi tecnologici che consentano il controllo e la regolamentazione del traffico. Per quanto riguarda l'articolo 12 ripropone la possibilità di affidare servizi di prevenzione o accertamenti delle violazioni dell'articolo 158 sulle aree di sosta pubbliche a persone appositamente delegate; all'articolo 52, suggerisce di escludere dal peso la massa delle batterie qualora i veicoli siano a trazione elettrica e all'articolo 53 propone di introdurre la previsione del quadriciclo per il trasporto di persone; all'articolo 59 suggerisce una classificazione dei veicoli atipici e all'articolo 72 propone che gli autoveicoli possano essere dotati di apparecchiature per la riscossione automatica di pedaggi. Al fine di una maggiore divulgazione delle norme sulla sicurezza stradale e della formazione professionale del personale addetto alla revisione suggerisce l'opportunità di riservare parte degli introiti derivanti dal prezzo di vendita delle targhe e propone di adottare disposizioni che consentano il duplicato di una targa senza avviare nuovamente la procedura di immatricolazione. All'articolo 230, al fine di limitare l'istituzione di enti e associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale, suggerisce di circoscriverle a quelle operanti alla data di entrata in vigore della legge 190 del 1991.

Il sottosegretario CURCI, dopo aver ringraziato il relatore per l'approfondito lavoro svolto, pur nel breve tempo a disposizione, sottolinea che la gran parte delle osservazioni sollevate nel parere delle Commissioni parlamentari sono state recepite dal Governo. Per quanto riguarda le questioni che il relatore intende riproporre fa rilevare che l'istituzione di strade riservate esclusivamente al servizio pubblico andrà valutata all'interno di un più complessivo disegno di mobilità urbana che ricomprende anche la realizzazione delle metropolitane leggere. Diverse perplessità, invece, sono state sollevate in sede di Presidenza del Consiglio sulla proposta di incaricare persone appositamente delegate per i servizi di prevenzione e di accantonamento delle violazioni sulle aree di sosta pubblica, per la conseguente commistione con il ruolo di pubblico ufficiale. In merito alla proposta di escludere dal peso la massa delle batterie per i veicoli a trazione elettrica dichiara che il Governo è favorevole a un suo accoglimento così come per quelle disposizioni che prevedono che gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per la riscossione automatica dei pedaggi. Esprime, in seguito, perplessità sulla possibilità di dare una adeguata definizione dei veicoli atipici nonchè sull'applicabilità della disposizione che prevede l'utilizzazione degli introiti derivanti dalla vendita delle targhe, pur ritenendola meritevole di una ulteriore riflessione. Sulla necessità di limitare gli enti ed associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale ritiene opportuno conoscere ulteriori elementi sulla loro entità.

La senatrice SENESI sottolinea l'importanza che la divulgazione della disciplina del nuovo codice possa avvenire in tempi brevi e suggerisce la possibilità di utilizzare a tal fine parte della quota derivante dagli introiti derivanti dalla distribuzione delle targhe. Per quanto riguarda le perplessità espresse dal Governo sulle strade

riservate, fa rilevare che la mancanza di una loro previsione nel nuovo codice potrà impedire in futuro anche la realizzazione di strade in galleria riservate ai mezzi pubblici.

Il senatore ULIANICH si associa alla richiesta della senatrice Senesi, raccomandando che le quote derivanti dagli introiti delle vendite delle targhe siano effettivamente devolute ad attività educative per la sicurezza stradale.

Il senatore LOTTI rileva che, decorrendo le nuove norme del codice dal 1° gennaio 1993, le disposizioni in esso contenute non si applicheranno a coloro i quali conseguiranno la patente nel 1992; suggerisce, quindi, di valutare più approfonditamente il contenuto dell'articolo 116.

Il presidente BERNARDI esprime perplessità sulla riformulazione da parte del Governo sull'articolo 123, per la commistione delle competenze sia della Provincia che della Motorizzazione civile in tema di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. Suggerisce quindi che tale competenza rimanga esclusivamente alle Province.

Il senatore CHIMENTI propone quindi una riformulazione dello schema di parere, che tiene conto del dibattito.

Lo schema di parere, messo ai voti, è approvato.

Il Presidente Bernardi sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 21,30.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 10, per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3217, riguardante i sistemi di trasporto rapidi di massa.

La seduta termina alle ore 21,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

indi del Vice Presidente

DIANA

Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste Gorla.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Salerno ed altri: Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (3174), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente MORA riferisce favorevolmente sul provvedimento in esame con il quale all'articolo 1 si attribuisce il titolo di tecnologo alimentare a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto ad un apposito albo. Per l'abilitazione occorre superare un apposito esame di Stato.

All'articolo 2 del provvedimento - prosegue il relatore - è disciplinata l'attività professionale, precisandosi che rientrano nella competenza del tecnologo alimentare, fra l'altro, lo studio, la progettazione, la direzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti.

Nella competenza suddetta rientrano anche le operazioni di *marketing*, le analisi dei prodotti alimentari, l'accertamento ed il controllo di qualità e molti altri compiti di particolare rilievo dettagliatamente elencati al comma 1 del citato articolo.

Successivamente il presidente Mora si sofferma sugli articoli 3 (esercizio alla professione), 4 (segreto professionale), 5 (vigilanza), 6 (incarichi dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche amministrazioni), 7 (riscossione dei contributi) e 8 (personale).

Illustra poi le norme concernenti gli ordini regionali dei tecnologi alimentari (dall'articolo 9 all'articolo 18) nonché quelle che disciplina-

no l'ordine nazionale dei tecnologi alimentari (dall'articolo 19 all'articolo 25).

Posto quindi l'accento sulla disciplina della iscrizione all'albo, della sospensione e della cancellazione (dall'articolo 26 all'articolo 30), nonché sulle norme afferenti alle sanzioni e al procedimento disciplinare (dall'articolo 31 all'articolo 44) e alle impugnazioni (dall'articolo 45 all'articolo 49), il presidente Mora si sofferma sinteticamente sulle disposizioni finali e transitorie (dall'articolo 50 all'articolo 55), rilevando in particolare che agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi.

A questo punto il Presidente prospetta l'opportunità di rinviare il seguito della discussione e di sollecitare i previsti pareri delle varie Commissioni consultate.

Il senatore CASCIA concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 9ª)

Il presidente MORA prospetta l'opportunità di sospendere i lavori e riprenderli dopo che il Presidente del Consiglio avrà reso le previste comunicazioni all'Assemblea. A tale ora potrà essere presente in Commissione il Ministro dell'agricoltura.

Coglie inoltre l'occasione - poichè alla ripresa dei lavori presiederà il vice Presidente Diana, dovendosi egli assentare per improrogabili impegni - per esprimere un ringraziamento ed un alto apprezzamento a tutti i Commissari per il lavoro compiuto con spirito di collaborazione e con amicizia nell'interesse dell'agricoltura italiana.

I senatori CASCIA e NEBBIA dichiarano di ricambiare i sentimenti espressi dal Presidente.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55 riprende alle ore 19,35)

Il presidente DIANA ringrazia il ministro Gorla e si scusa per avere egli dovuto attendere a lungo per la ripresa dei lavori della Commissione, essendo stati i Commissari impegnati in Assemblea.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei consorzi agrari e consorzi agrari provinciali): esame degli elementi acquisiti a seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi; integrazione del programma (A 48, C 9ª)

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente DIANA premette che nella seduta odierna saranno forniti ulteriori elementi informativi da parte del ministro Gorla, cui rinnova il ringraziamento per la costante e piena disponibilità.

Il ministro GORLA - riallacciandosi ai dati esposti in merito alla crisi della Federconsorzi nel corso delle sue due comunicazioni rese al Senato (in Commissione agricoltura e in Assemblea), in cui riferì dettagliatamente sulla relazione dei Commissari governativi, evidenziò i valori più significativi ed espresse anche taluni auspici e speranze per una risoluzione - sottolinea che in data di ieri l'adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato del Tribunale civile di Roma, ha approvato, con la maggioranza prevista dalla legge, il concordato preventivo. Le stesse banche estere, egli sottolinea, che inizialmente avevano polemizzato, hanno dato il loro voto favorevole alla ammissione al concordato.

La soluzione cui si è pervenuti prevede il pagamento del 73,9 per cento dei debiti contratti dalla Federconsorzi verso i creditori chirografari: una percentuale che si discosta di poco da quella che egli aveva previsto nelle comunicazioni rese all'Assemblea senatoriale.

Proseguendo nel suo intervento il Ministro ritiene importante e utile, per i lavori della Commissione, fare riferimento alla relazione trasmessa dal commissario giudiziale al giudice delegato sulle cause del dissesto della Federconsorzi. Si tratta di un documento di centotrentuno pagine, la cui parte I riguarda proprio l'origine, lo sviluppo e la crisi della Federconsorzi.

Sottolineata l'importanza di esaminare approfonditamente detta relazione *in toto*, rileva l'utilità di limitarsi, in questa sede, a citare soltanto alcuni passaggi molto significativi.

In ordine al problema dello stretto collegamento - che il Governo ha sempre evidenziato - fra l'andamento dell'attività agricola e la necessità di adeguamento dell'attività della Federconsorzi, prosegue l'oratore, il commissario giudiziale nel capitolo della relazione attinente alle cause del dissesto rileva che accompagnare gradualmente un processo di radicali modificazioni ha portato la Federconsorzi a farsi carico anche delle imprese marginali, degli imprenditori meno avveduti, dei comparti agricoli più poveri e delle produzioni meno competitive. La Federconsorzi ha finito spesso per operare non da società lucrativa ma secondo la logica di una società consortile. Probabilmente, si rileva sempre nella relazione del commissario giudiziale, questa è una delle prime cause della odierna insolvenza; causa latente, sotterranea, con radici lontane, ed emersa nella sua gravità solo in tempi recenti.

Per quanto riguarda la politica creditizia verso i Consorzi agrari provinciali - prosegue il ministro Gorla - nella stessa relazione si evidenzia come Consorzi agrari si trovino in una grave crisi di illiquidità, dovuta, per lo più, alla politica creditizia adottata verso gli agricoltori, ai quali sono state concesse dilazioni che giungevano a superare talora i duecento giorni. Dilazioni che d'altra parte non venivano coordinate con quelle massime concesse dai fornitori.

Altro interessante passo del documento in esame, sottolinea il Ministro, evidenzia come il maggiore indebitamento verificatosi nel

quinquennio 1986-1990, pari a 2.436 miliardi, sia coperto dalle operazioni di finanziamento a favore dei Consorzi agrari provinciali per 1.545 miliardi, dagli impegni in partecipazioni per circa 600 miliardi e dall'incremento di credito verso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la gestione degli ammassi per circa 200 miliardi.

Ribadita l'importanza della fonte da cui provengono tali dati e valutazioni, il ministro Gorla conclude consegnando alla Presidenza il testo di detta relazione.

Il presidente DIANA ringrazia il ministro Gorla per le considerazioni svolte e per il documento consegnato, che fornisce un ulteriore importante contributo informativo e di chiarezza alla Commissione.

Considerato il lungo tempo nel quale il Ministro ha dovuto attendere prima che riprendessero i lavori della Commissione, invita i Commissari a sintetizzare il più possibile le domande.

Il senatore CASCIA, ringraziato il Ministro e dopo aver rilevato che egli ha già avuto modo di ribadire che i lavori dell'indagine conoscitiva potevano proseguire anche senza la presenza del rappresentante del Governo - presenza che egli comunque considera preziosa - dichiara di dovere denunciare come la Presidenza e la maggioranza della Commissione su questa indagine conoscitiva abbiano avuto un atteggiamento ostruzionistico per evitare che fosse condotta nel modo più efficace possibile: si è evitato - egli aggiunge - di procedere all'audizione del presidente, del direttore generale e del collegio sindacale della Federconsorzi e di poter disporre di consulenti in materia di analisi di bilanci.

Osservato poi che i senatori del Gruppo comunista-PDS intendono conoscere le responsabilità in ordine al dissesto più forte che si sia verificato durante la Repubblica, il senatore Cascia sottolinea che in base all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in caso di liquidazione della società federconsortile il patrimonio sociale va devoluto a fini di pubblica utilità. Chi ha dilapidato tale patrimonio ha dunque delle responsabilità avendo sperperato un patrimonio pubblico.

Evidenziati poi i danni derivanti dalle minori entrate all'erario e dalla dispersione del patrimonio produttivo anche delle società collegate, il senatore Cascia ribadisce l'obiettivo di conoscere le cause e le responsabilità politiche e personali di tale crisi.

Nel riservarsi poi di esaminare approfonditamente la relazione del commissario giudiziale, consegnata dal Ministro, sottolinea che gli elementi forniti dai commissari governativi e la documentazione già acquisita dalla Commissione inducono il Senato a proseguire nella indagine conoscitiva ed eventualmente a svolgere una vera e propria inchiesta.

Egli ha chiesto alla Presidenza della Commissione di proseguire nelle audizioni: la Presidenza della Commissione ha assicurato che rivolgerà un quesito scritto alla Presidenza del Senato. In attesa della risposta al quesito egli resta comunque convinto che la Commissione possa continuare ad acquisire i documenti utili.

Per quanto riguarda le parti della relazione del commissario giudiziale ricordate dal Ministro il senatore Cascia ritiene che una delle

ragioni della crisi della Federconsorzi possa essere l'esercizio abnorme e distorto del credito agrario, trasformatosi da fattore di forza in fattore di crisi del sistema federconsortile.

Osservato poi che è necessario vedere se il mancato adeguamento del sistema federconsortile non sia dovuto a mancanza di capacità direzionale, l'oratore ricorda le varie dichiarazioni nelle quali il Ministro ha rilevato che la Federconsorzi non esiste più e che è necessario che il sistema dei Consorzi agrari si apra a tutto il mondo agricolo, in una nuova situazione in cui venga abolita la vecchia legislazione federconsortile.

Rilevato di condividere tali dichiarazioni, alle quali però il Governo non ha fatto seguire le necessarie iniziative legislative (la stampa ha riportato la notizia della predisposizione di un disegno di legge governativo ma solo per risolvere la questione degli ammassi), il senatore Cascia ricorda di avere presentato in Senato un apposito disegno di legge che elimina la legislazione del 1948 e provvede a democratizzare e ricapitalizzare i Consorzi agrari provinciali, facendone un valido sostegno per l'agricoltura.

Rinnovato l'invito al Governo ad intervenire in tale direzione, l'oratore sottolinea la gravità della situazione dei Consorzi agrari e la maggiore gravità della situazione in cui si trovano le società partecipate e fa riferimento alla delusione e a qualche interrogativo sorto dal modo con cui è stata condotta l'asta per la Polenghi.

Intervengono a questo punto il ministro GORIA, per rilevare che si sta parlando di una procedura seguita dal Tribunale, e il presidente DIANA, che richiama la necessità di attenersi alla natura della indagine conoscitiva.

Il senatore CASCIA riprendendo l'intervento ricorda che c'è il rischio di licenziamenti e di Cassa integrazione per migliaia di dipendenti e che non si può solo attendere che vada avanti la procedura giudiziaria. Conclude rinnovando l'invito al Governo ad adoperarsi per evitare che la situazione si aggravi.

Il presidente DIANA fa rilevare che la richiesta di una Commissione d'inchiesta, avanzata da parte del Gruppo comunista-PDS, è stata respinta a larga maggioranza. Si è proceduto pertanto ad una indagine conoscitiva, procedura ben diversa da quella dell'inchiesta.

La Commissione, aggiunge il presidente Diana, ha proceduto all'audizione dei tre commissari governativi; ha acquisito una nutrita documentazione; ha ascoltato già due volte ed oggi per la terza volta il Ministro dell'agricoltura, che ha appena portato la relazione del commissario giudiziale, ieri trattata in Tribunale.

Non vede quindi come si possa accusare la Presidenza della Commissione di tattica dilatoria. Lo stesso documento oggi ricevuto, prosegue il Presidente, è un'autorevole fonte di ulteriori preziose informazioni.

Conclude respingendo le accuse di atteggiamento dilatorio e sottolineando come la Commissione abbia fino ad ora proseguito nella indagine conoscitiva, nonostante sia stata fortemente impegnata

nell'attività legislativa, come dimostrano gli intensi lavori di queste settimane.

Prende nuovamente la parola il ministro GORIA soffermandosi su tre specifici punti: la riorganizzazione dei Consorzi agrari provinciali, il loro coordinamento nazionale, la liquidazione del patrimonio.

Per quanto riguarda la riorganizzazione finanziaria, la Federconsorzi per i propri crediti sta operando con formula transattiva per eliminare taluni pesi del passato. Quanto alla riorganizzazione territoriale egli ha ritenuto di rivolgere degli stimoli a livello regionale, attivando gli assessori competenti per opportune intese fra i vari Consorzi.

Relativamente al coordinamento a livello nazionale il Governo - favorevole all'eliminazione della vecchia legislazione ed a far rientrare il tutto nella disciplina della cooperazione - ha ripetuto il proprio appello ad operare in tale direzione, restando chiaro che esso non può intervenire al di fuori della volontà degli stessi soggetti cui spetta decidere.

Relativamente al terzo punto il Ministro chiarisce che allorquando sottolinea che la Federconsorzi non esiste più intende dire che essa è irrevocabilmente avviata su un sentiero di liquidazione seguendo la procedura del concordato.

Ribadito che tutto quanto finora emerso e discusso è pienamente documentato e che si adopererà in modo da ridurre quanto più è possibile i danni, rileva che non è stato purtroppo possibile - nonostante le sue continue insistenze - giungere ad una soluzione amichevole; riafferma la disponibilità del Governo ad incoraggiare una soluzione di gestione del patrimonio, da parte dei creditori, in termini più dinamici.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver rilevato, per quanto riguarda la situazione delle società collegate, che il Tribunale ha assunto in una seconda fase un atteggiamento più duttile a tutela del patrimonio federconsortile, il ministro Goria si sofferma sulla questione della vendita della Fedital rilevando che la materia - di competenza dell'autorità giudiziaria - non rientra in questa indagine e che non è possibile avanzare ipotesi di perplessità quando tutto è minuziosamente disciplinato secondo le procedure di legge e di cui chiunque può prendere conoscenza ove lo voglia. Rinnova ancora la propria piena disponibilità.

Il presidente DIANA rivolge il sentito ringraziamento della Commissione al Ministro e comunica, per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, che ci si regolerà in base alle decisioni che verranno assunte dalla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 20,25.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

399^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 9,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 1, C 10^a)

Il presidente FRANZA prospetta l'opportunità di rinviare la discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, nell'attesa che vengano espressi i prescritti pareri. Conviene unanime la Commissione.

CONVOCAZIONE DI SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il Presidente comunica altresì che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 2019 («Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività H.I.V. ed altri provvedimenti a loro tutela»), deferito alla 12^a Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,45.***400^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Bonferroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Zamberletti ed altri; Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente FRANZA dà conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio: quest'ultima, in particolare, precisa che la partecipazione al comitato consultivo di cui all'articolo 5 non debba comportare la corresponsione di indennità ad alcun titolo.

Il sottosegretario BONFERRONI, in risposta a taluni quesiti formulati dai commissari, si sofferma sull'esigenza di aggiornare i sistemi di controllo relativi alle esportazioni di prodotti suscettibili di uso militare, tenuto conto dei mutamenti strategici nel frattempo intervenuti. Precisa, inoltre, che il regime autorizzatorio previsto per le operazioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo industriale ha lo scopo di assicurare una procedura semplificata. Il riferimento alla legge n. 185 del 1990, comunque, va inteso solo limitatamente alle esportazioni, in quanto le operazioni di importazione restano escluse dalla normativa in esame. D'altra parte, ai materiali di interesse strategico e a quelli civili destinati a uso militare continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di controllo sulla esportazione degli armamenti e dei prodotti connessi. Osserva altresì che le informazioni disciplinate dall'articolo 1, comma 3, non comprendono quelle di natura meramente commerciale e promozionale. Fornisce, quindi, ulteriori precisazioni in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 4, 8, 10 e 16. Su richiesta del senatore GIANOTTI, infine, osserva che il presupposto richiamato nel parere della 5^a Commissione risulta indubbiamente rispettato, in quanto gli incarichi di consulenza conferiti in tale materia sono privi di oneri finanziari per l'amministrazione.

Dopo aver sottolineato che il testo in esame presenta molteplici lacune e incongruenze, derivanti dal difficile equilibrio che si è voluto assicurare, in sede di prima lettura, alle diverse esigenze rappresentate nel corso della discussione parlamentare, il sottosegretario BONFERRONI conclude con l'auspicio che esso sia approvato definitivamente per assicurare l'introduzione di una normativa particolarmente urgente.

Si procede quindi alle votazioni.

Approvati con separate votazioni - senza discussione e senza modifiche - gli articoli del disegno di legge, la Commissione approva il

medesimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Ferraguti ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815)

Ceccatelli ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222)

Deputati Cappiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri: Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3193, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1815 e 2222)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, con la votazione degli articoli del disegno di legge n. 3193, che risultano approvati senza discussione e senza modifiche.

Il sottosegretario BONFERRONI esprime la soddisfazione del Governo per l'adozione di una normativa che rivela un'apprezzabile sensibilità, da parte del Parlamento, per le esigenze di promozione delle attività imprenditoriali svolte dalle donne.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge n. 3193 nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati; il presidente FRANZA avverte che i disegni di legge n. 1815 e n. 2222 si intendono assorbiti.

La seduta termine alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

216ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

indi del Vice Presidente

SARTORI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

De Giuseppe ed altri: Disposizioni per la fiscalizzazione dei pregressi importi contributivi per le imprese di installazione di impianti (3101)

Deputati Pallanti ed altri: Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti (3205), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 3205 e assorbimento del disegno di legge n. 3101)

Il Presidente propone di esaminare congiuntamente i due disegni di legge in titolo, composti entrambi di un unico articolo dal contenuto identico. Propone inoltre che la Commissione prenda quale testo base per la votazione solo il disegno di legge n. 3205, già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione concorda.

Il relatore, senatore SARTORI, illustrando i disegni di legge in titolo ricorda anzitutto che la materia relativa alla fiscalizzazione degli importi contributivi pregressi per le imprese del settore impiantistico è stata più volte oggetto di discussione da parte della Commissione. Nel caso dei due disegni di legge in titolo in particolare si tratta di porre fine ad un aspro contenzioso che ha portato le imprese del settore impiantistico ad essere erroneamente incluse nel settore dell'edilizia: ciò ha condotto a confermare il grave pregiudizio che ricade attualmente su tali imprese le quali, avendo beneficiato della fiscalizzazione per tutto il periodo dal 1980 al 1988, sono ora sottoposte ad azioni di recupero contributivo *ex tunc* da parte dell'INPS, con ripercussioni sulla loro stessa sopravviven-

za. Si presenta dunque l'urgenza di definire sul piano legislativo la questione.

Il Presidente GIUGNI dà lettura dei pareri favorevoli sui disegni di legge in titolo pervenuti dalla 5ª e dalla 10ª Commissione permanente.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, il Presidente avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge n. 3205 nel suo articolo unico.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ribadendo tuttavia la necessità di addivenire ad una regolamentazione definitiva e organica della materia.

Il senatore GUZZETTI, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana e dichiarando di concordare con l'osservazione del senatore Antoniazzi circa la necessità di una disciplina organica della materia, sottolinea come l'approvazione dei provvedimenti in titolo rappresenti un atto dovuto nei confronti delle imprese interessate.

Il Presidente SARTORI pone quindi ai voti il disegno di legge n. 3205 nel suo articolo unico, che risulta approvato e dichiara conseguentemente l'assorbimento del disegno di legge n. 3101.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 1, C 11ª)

Il senatore TANI sollecita l'esame, da parte della Commissione, dei disegni di legge nn. 2194 e 2870 concernenti modifiche e integrazioni alla legge n. 190 del 1985 relativa al riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

Il senatore CHIESURA si associa alla sollecitazione del senatore Tani.

Poichè in Aula sono in corso votazioni, il Presidente sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 11,05.

Il Presidente GIUGNI propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del testo unificato riguardante le norme per il diritto al lavoro dei disabili, approvato nella seduta antimeridiana di ieri in sede referente.

Il sottosegretario BISSI esprime, a titolo personale, il suo assenso al trasferimento di sede.

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta.

Poichè in Aula sono in corso votazioni, il Presidente sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 11,40 riprende alle ore 12,15.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente GIUGNI avverte che, essendo stato concesso il trasferimento in sede deliberante per il testo unificato riguardante le norme per il diritto al lavoro dei disabili, la Commissione è convocata per le ore 16 di oggi con l'inserimento all'ordine del giorno del testo unificato riguardante il diritto al lavoro dei disabili, derivante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 293, 347, 864, 1251, 1720, 1841, 1922 e 2080.

La seduta termina alle ore 12,45.

217ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)
(Discussione congiunta e approvazione)

Prima di procedere alla discussione e alla votazione dei disegni di legge in titolo, il relatore, senatore ROSATI svolge un breve riepilogo

del lungo lavoro della Commissione sulla base della elaborazione del Comitato ristretto, mettendo in luce i precedenti legislativi della disciplina del collocamento obbligatorio, i problemi emersi nell'applicazione della legge n. 482 del 1968, i principali riferimenti di carattere internazionale della disciplina proposta nonché le scelte fondamentali contenute nel testo in esame con particolare riferimento all'opzione per il collocamento mirato in luogo dell'imponibile di manodopera. Dà infine brevemente conto del contenuto di alcuni fra i principali articoli del testo in discussione e delle opzioni fondamentali in essi contenute.

Il Presidente GIUGNI propone quindi di acquisire come base per la discussione e la votazione il testo già approvato dalla Commissione in sede referente nella seduta antimeridiana di ieri e già parzialmente coordinato dal relatore.

La Commissione concorda.

Senza discussione risultano quindi approvati gli articoli da 1 a 24.

Il relatore, senatore ROSATI, illustra l'emendamento 25.1, necessario a soddisfare la condizione posta dal parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

Il rappresentante del Governo, senatore BISSI, esprime parere favorevole sull'emendamento, ma sottolinea che, nella seconda lettura del testo presso la Camera dei deputati, la copertura finanziaria contenuta nel disegno di legge sarà oggetto di ulteriore, attenta valutazione da parte del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 25.1 risulta approvato così come l'articolo 25 nel testo modificato.

Senza discussione risultano infine approvati gli articoli 26, 27 e 28.

Prima della votazione finale sul disegno di legge nel suo complesso il relatore, senatore ROSATI, dopo aver ringraziato tutti i membri della Commissione e del Comitato ristretto per il lavoro svolto, afferma di voler idealmente dedicare il disegno di legge che sta per essere approvato alla memoria di Rossana Benzi.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, dando, nel contempo, ampio mandato al Presidente di introdurre ogni modifica di coordinamento che si renda necessaria per la migliore redazione del testo.

La seduta termina alle ore 16,35.

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroche alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroche alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Art. 2.

(Diritto al lavoro dei disabili)

1. Il diritto al lavoro dei disabili si attua mediante:

- a) interventi di orientamento e formazione professionale;
- b) convenzioni per l'integrazione lavorativa;
- c) inserimento in attività protette e in cooperative integrate;
- d) avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato.

Art. 3.

(Campo di applicazione: disabili)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, assunti in qualità di normodotati, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia professionale eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici o privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisita. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo delle categorie aventi diritto nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

Art. 4.

(Elenchi e graduatorie)

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3.

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. La Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, vigila sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonché sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio circoscrizionale.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La Commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui alla lettera c) del comma 1, possono richiederli nominativamente; tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 11.

Art. 5.

(Comitati circoscrizionali per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego è istituito un Comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Comitato circoscrizionale».

2. Il Comitato circoscrizionale è nominato con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composto oltre che dal direttore dell'ufficio medesimo o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla Regione, nonché da un medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro. Gli interessati possono farsi assistere da un esperto di fiducia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato circoscrizionale è l'organismo tecnico della Commissione circoscrizionale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), mediante l'inserimento lavorativo mirato, il Comitato circoscrizionale:

a) effettua gli accertamenti necessari per valutare le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo;

b) individua le professionalità compatibili con le menomazioni che configurano la condizione di disabilità;

c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o dal datore di lavoro - sentite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali - gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione riconosciuta e le mansioni che siano affidate al disabile all'atto dell'assunzione o successivamente, nonché sull'eventuale pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;

d) può richiedere ai competenti organi che venga accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che danno diritto al collocamento obbligatorio;

e) esprime alla Commissione regionale per l'impiego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 28 febbraio 1987, n. 56, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al lavoro dei disabili.

5. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, propone, per ogni singolo caso e tenendo conto delle preferenze dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle seguenti alternative:

a) intervento formativo per l'acquisizione di una preparazione professionale propedeutica all'avviamento al lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle Regioni e attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti riconosciuti;

b) inserimento presso cooperative integrate, di cui all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di riabilitazione, di cui all'articolo 9, o presso strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

c) avviamento al lavoro presso amministrazioni e enti pubblici o imprese private nell'ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 11.

6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra delle alternative in cui si articola il programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo e di assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle potenzialità del soggetto, il Comitato circoscrizionale, autonomamente o su impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina periodicamente le proposte di cui al comma 5.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il Comitato circoscrizionale si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di tutela dei disabili nonché da associazioni aventi effettiva rappresentanza degli interessi dei soggetti stessi sul territorio della circoscrizione.

8. Il Comitato circoscrizionale promuove gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e private operanti sul

territorio che si occupino dei problemi dei disabili. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 6.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego, è istituita una Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, di seguito denominata «Sottocommissione centrale», nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni riconosciute, a carattere nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 3;

d) da tre esperti designati dal CNEL. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

3. La Sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Sottocommissione centrale esprime pareri:

a) alla Commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative:

1) agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 14;

2) al funzionamento del Fondo occupazione disabili;

3) al rimborso delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

Art. 7

(Intervento formativo)

1. L'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili è regolata dall'articolo 17 della «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

2. I soggetti pubblici o privati, convenzionati fra loro, senza fine di lucro possono organizzare, in centri particolarmente attrezzati corsi di formazione professionale in situazione. Tali corsi devono essere finalizzati allo sviluppo delle potenzialità lavorative di quei soggetti gravemente compromessi per i quali i precedenti interventi scolastici e formativi non siano stati sufficienti a sviluppare le loro potenzialità lavorative.

3. L'autorizzazione per l'apertura dei Centri di formazione in situazione dovrà essere richiesta all'assessorato al lavoro e formazione professionale delle regioni di appartenenza. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solamente se i richiedenti avranno le caratteristiche necessarie a secondo delle disposizioni di Legge regionali delle singole regioni.

Art. 8.

(Cooperative integrate)

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono la istituzione e lo sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e servizi che si prefiggano come scopo la formazione e l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), secondo la normativa di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 9.

(Convenzioni d'integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*). L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) al fine di verificare il buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa si prevedono verifiche semestrali da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione di riabilitazione, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota d'obbligo i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Attività protette)

1. I soggetti pubblici e privati non aventi fine di lucro possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture per attività protette che garantiscano posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili. Finalità di tali strutture è quella di migliorare la formazione professionale dei disabili valorizzando le attitudini per favorirne l'inserimento nelle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b), nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro, per periodi transitori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, comma 6, propone alla Commissione circoscrizionale per l'impiego il tipo di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 medesimo.

4. I disabili inseriti nelle strutture per attività protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), nella misura del 40 per cento.

5. L'organizzazione di attività protette è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare alla regione di appartenenza. La regione, prima di autorizzare la richiesta, dovrà assumere il parere della Commissione Regionale per l'Impiego.

6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto per le spese di impianto, nella misura determinata con il provvedimento di cui al precedente comma a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d).

7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti consorziati beneficia della riduzione.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso gli Ispettorati del lavoro, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per attività protette e sull'attitudine delle stesse a perseguire gli scopi di cui al comma 1.

Art. 11.

(Quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. I disabili per i quali il Comitato circoscrizionale ha deciso l'avviamento al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui ai seguenti commi:

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 21, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

- a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;
- b) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 5, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 5, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 5, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993, non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1992 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 12.

(Denunce dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potranno essere adibiti.

2. La denuncia ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, per le amministrazioni ed enti pubblici.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa provincia;

2) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano province diverse della stessa regione;

3) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità

giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3, copia dei prospetti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione dovrà realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più di una Circonscrizione della medesima provincia con un numero di dipendenti tra 5 e 10, la compensazione potrà essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni azienda che abbia più unità produttive in più province della medesima Regione e che il numero dei dipendenti è tra le 5 e 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni e che il numero dei dipendenti non superi le 15 unità, la compensazione potrà essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

7. Il comitato circoscrizionale di cui all'art. 5, secondo l'ordine di graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma primo, lettera a) del presente articolo.

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, e il comitato circoscrizionale ne condivida le motivazioni, il predetto comitato procede ad un nuovo avviamento.

Art. 13.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 11 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgono nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgono funzioni dirigenti o ricoprono cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere agli elenchi di cui all'articolo 4 mediante richiesta nominativa e fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

Art. 14.

(Esoneri parziali e compensazioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo occupazione disabili un contributo esonerativo annuale per ciascuna unità non assunta pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad anno.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro di cui al comma 2 sono tenuti a versare al Fondo occupazione disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo e al Fondo di cui al successivo articolo 18.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 5, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 5 sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 15.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata

accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 16.

(Assunzioni)

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti da corsi di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 17.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 11 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere al comitato circoscrizionale che sia accertato se siano insorte condizioni che rechino pregiudizio alle persone o alle cose. Il comitato esprime il suo motivato parere entro quindici giorni dalla richiesta indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause

di difficoltà ed i rischi. Qualora il comitato accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive, il rapporto di lavoro può esser risolto secondo la disciplina dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il disabile o l'associazione o ente cui lo stesso conferisca mandato possono richiedere al comitato circoscrizionale l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute, quale risultante dalla procedura di cui all'articolo 5. Nel caso in cui il comitato accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non può costituire motivo di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. La Commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento del lavoratore per il periodo di almeno 6 mesi che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione.

Art. 18.

(Fondo occupazione disabili)

1. È iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il «Fondo occupazione disabili».

2. Il Fondo, amministrato da un Comitato nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Fondo eroga:

- a) contributi per gli interventi formativi di cui all'articolo 7;
- b) contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 8;
- c) quote di trattamento retributivo e contributi per le spese di impianto delle strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;
- d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

4. Al Fondo vengono destinate le risorse derivanti:

- a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 5;

b) dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 7, e all'articolo 20;

c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le regioni stabilisce le norme relative alla composizione del comitato di cui al comma 2, alle erogazioni di cui al comma 3, nonché le altre norme necessarie per il funzionamento del Fondo nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

Art. 19.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3, possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2, sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27.

2. Il Comitato di amministrazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, determina annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, il Fondo opera in base ad una disponibilità convenzionale di 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese

private ed enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 11, n. 4.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono soggetti a titolo di sanzione amministrativa al pagamento di una somma di lire 1 milione per ritardata denuncia maggiorata di lire 100 mila per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'Ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto agli organi collocatori di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota d'obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo di cui all'articolo 18, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma viene versata entro la data di

presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

Art. 21.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi Amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a 45 anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per deficit motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 11.

Art. 22.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. All'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti ulteriori lettere:

d) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

e) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

f) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

g) i profughi cittadini italiani.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle *ex* carriere direttive e di concetto, con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggi valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, operante con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

Art. 24.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali Regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi annui per gli anni 1992, 1993 e 1994 da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti finalità:

a) lire 6 miliardi per la costituzione ed il finanziamento dei Comitati circoscrizionali di cui all'articolo 5;

b) lire 3,5 miliardi da assegnare al Fondo occupazioni disabili di cui all'articolo 18, per contributi , per interventi formativi di cui alla lettera a) del citato articolo;

c) lire 3,5 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per contributi alle cooperative integrate di cui alla lettera b) del citato articolo;

d) lire 7 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per quote di trattamento retributivo e contributi per spese di impianti per le strutture per l'attività protetta di cui alla lettera c) del citato articolo;

e) lire 30 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per i finanziamenti di agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 50 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Collocamento obbligatorio».

Art. 26.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e la Sottocommissione centrale, vengono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizioni incompatibile con la presente legge.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI**Art. 25.**

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad adeguare corrispondentemente i contributi previdenziali».

25.1**ROSATI**

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

208^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MELOTTO**

Intervengono il Ministro per la sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 1, C 12^a)**

Dopo un intervento del presidente MELOTTO sull'ordine dei lavori, ha la parola la senatrice ONGARO BASAGLIA.

Ella sottolinea che la Commissione sanità in questi due ultimi giorni avrebbe potuto agevolmente esaminare il progetto obiettivo sulla tutela della salute mentale, anzichè discutere, unitamente alla Commissione istruzione, i provvedimenti di riforma delle professioni infermieristiche, tecniche e di riabilitazione, materia questa così complessa e delicata da richiedere un approfondimento ed una ponderazione che non si improvvisano in poche sedute. Si sarebbe pertanto chiusa la legislatura con un atto concreto e positivo per il settore della salute mentale, da molti anni atteso dagli ammalati e dalle loro famiglie, in coerenza peraltro con il lavoro in precedenza svolto dalla Commissione al fine della predisposizione di questo strumento di attuazione dei servizi e di erogazione dei finanziamenti necessari ad affrontare civilmente il problema del disturbo psichico. Certo ci sarebbe stato da discutere su alcuni elementi del progetto obiettivo e si sarebbe potuto apportare qualche correzione, approvando una risoluzione a conclusione dell'esame del documento. Dunque, a suo avviso, ci sarebbe stata la volontà di approvare questo strumento indispensabile. Invece è prevalso l'orientamento che tendeva a legare l'approvazione del progetto obiettivo a quella di un disegno di legge di modifica di alcune norme della legge n. 833 del 1978 relative all'assistenza psichiatrica. Si rammarica grandemente del fatto che si sia persa una grande occasione.

Il senatore BERLINGUER, apprezzato il tentativo informale del presidente Melotto di trovare un'intesa con la Camera dei deputati per

l'esame del progetto obiettivo della tutela della salute mentale, coerentemente peraltro al lavoro svolto in tal campo dalla Commissione in sede di indagine conoscitiva, rileva che il ministro De Lorenzo non ha voluto accedere ad una impostazione di questo tipo. Nel dichiarare di condividere le osservazioni espresse dalla senatrice Ongaro Basaglia, egli sottolinea come il Parlamento fosse già da tempo disponibile ad esaminare il progetto obiettivo in questione, mentre invece il ministro De Lorenzo ha preferito seguire una impostazione ideologica che di fatto ha impedito sia l'approvazione di un progetto obiettivo sia l'adozione di una politica di corretta attuazione della legge vigente in materia. A tali risultati negativi se ne aggiungerà un altro, a suo avviso, e cioè la ripresa della battaglia ideologica nella prossima legislatura.

Il senatore CONDORELLI, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, si dice rammaricato che non siano state approvate nuove disposizioni sulla psichiatria che, riconoscendo validi i principi di fondo della legge n. 180 del 1978, ne modificassero qualche aspetto in funzione di una maggiore efficienza nell'assistenza agli ammalati ed alle famiglie. A suo avviso, anche l'approvazione del progetto obiettivo sarebbe stata importante in quanto molte attuali deficienze sono dovute alla scorretta applicazione della normativa vigente in materia.

Il senatore SIGNORELLI si dichiara indignato per la indifferenza manifestata dal Governo rispetto alla sofferenza della gente. Ricorda, che nonostante l'erogazione di risorse le USL non hanno provveduto a realizzare una politica efficace di assistenza. Fa presente infine la terribile situazione in cui versano gli anziani affetti da demenza senile del tutto privi di una adeguata assistenza.

Il senatore CORLEONE esprime forti rilievi critici nei confronti del ministro De Lorenzo il quale, laico e liberale, si è però dimostrato di fatto fortemente condizionato da motivazioni ideologiche, facendo valere peraltro la sua posizione di potere imponendo la connessione dell'approvazione del progetto obiettivo con quella della riforma della legge n. 180 del 1978. Il rischio è, a suo avviso, che nella prossima legislatura abbia luogo uno scontro ideologico e che si debbano fare concessioni alla ideologia in cambio dell'approvazione del progetto obiettivo.

Il presidente MELOTTO fa presente di aver fatto informalmente una verifica circa la disponibilità dell'altro ramo del Parlamento ad esaminare il progetto obiettivo sulla tutela della salute mentale, in quanto l'approvazione di tale progetto ha un senso se entrambi i rami del Parlamento si esprimono su di esso con una risoluzione. Rileva tuttavia che il ministro De Lorenzo considera strettamente legate al progetto obiettivo le proposte di modifiche legislative alla normativa vigente in materia. Non essendo possibile in quest'ultimo scorcio di legislatura esaminare le anzidette proposte è venuta meno anche la possibilità di esaminare il progetto obiettivo. Ritiene che la relazione della Commissione sanità sulla situazione dell'assistenza psichiatrica in Italia e sulle prospettive di intervento, presentata all'Assemblea nel

luglio 1990 a conclusione di una procedura di esame della materia, sia il punto di partenza per l'attuazione di una politica che risponda alle attese dei malati e delle famiglie. D'altra parte anche in sede parlamentare, dato il notevole tempo dedicato all'esame del provvedimento di riforma generale, non si è potuto porre all'ordine del giorno un problema che nella prossima legislatura deve essere considerato prioritario.

IN SEDE DELIBERANTE

Corleone ed altri: Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività HIV ed altri provvedimenti a loro tutela (2019)

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (3207), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Saretta; Tagliabue ed altri; Bernasconi ed altri; Pisicchio

(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3207. Assorbimento del disegno di legge n. 2019)

Il senatore CONDORELLI illustra per primo il disegno di legge n. 3207. L'articolo 1 prevede il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato per chi abbia subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazione obbligatorie; per coloro che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati nonché agli operatori sanitari contagiati per ragioni di servizio da soggetti affetti da infezione da HIV; per coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; per coloro che non vaccinati abbiano riportato danni a seguito di contatto con persone vaccinate; per coloro che si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie ed infine per i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Su tale articolo il senatore Condorelli esprime due rilievi. Il primo riguarda la possibilità di indennizzo anche a seguito di danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Si tratta di un allargamento notevole che presenta peraltro difficoltà di verifiche perchè non è ancora possibile identificare nel sangue da trasfondere tutti i *virus* potenzialmente responsabili di epatiti virali. Ciò potrà comportare un notevole contenzioso giuridico. Rileva inoltre che non si fa cenno nell'articolo a coloro che vanno incontro all'infezione HIV per contatti sessuali con soggetti emofilici politrasfusi. L'articolo 2 prevede le modalità per la determinazione dell'indennizzo; a riguardo risulta risibile l'indennizzo di 50 milioni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dal provvedimento sia derivata la morte. Sono infatti ben più alte le somme versate dalle assicurazioni per danni a terzi. Sarebbe quindi a suo avviso preferibile fare riferimento alle norme in materia contenute nel codice civile senza fissare cifre precise, secondo un criterio seguito dal disegno di legge n. 2019. L'articolo 3 riguarda le modalità relative alla presentazione della domanda per

ottenere l'indennizzo. Ritiene di grande importanza le disposizioni contenute nel comma 7 le quali stabiliscono che il termine per la presentazione della domanda decorra dalla data di entrata in vigore della legge per coloro che a tale data abbiano già subito la menomazione. L'articolo 4 concerne le modalità relative all'accertamento della connessione tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e la menomazione dell'integrità psico-fisico o la morte. L'articolo 5 consente, comunque, sempre il ricorso al giudice ordinario. L'articolo 6 riguarda i casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni. L'articolo 7 prevede un'azione di prevenzione attraverso campagne di informazione rivolte alla popolazione ed in particolare ai donatori ed ai soggetti a rischio, nonché ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.

L'articolo 8 riguarda gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del provvedimento.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2019 che concerne esclusivamente il risarcimento del danno derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati agli emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa la sieropositività HIV. L'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni. L'articolo 2 definisce gli interventi del fondo. L'articolo 3 stabilisce che l'ammontare del risarcimento sia determinato tenendo conto del danno patrimoniale, del danno biologico e del danno morale in conformità ai principi vigenti per il risarcimento dei danni ai sensi del codice civile e della legislazione sulle assicurazioni obbligatorie, nonché delle tabelle per la liquidazione dei danni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta di criteri, ad avviso del relatore, condivisibili. L'articolo 4 riguarda le modalità relative alla presentazione della domanda per il risarcimento del danno. L'articolo 5 stabilisce la competenza del comitato che riceve le domande relative al risarcimento e le deliberazioni del fondo. L'articolo 6 prevede il diritto al recupero delle somme versate a titolo di risarcimento da parte del fondo nei confronti dei responsabili del danno. L'articolo 7 riguarda l'amministrazione del fondo. L'articolo 8, rilevante ad avviso del relatore, prevede il rimborso agli emofilici ed ai politrasfusi di tutte le spese conseguenti alle condizioni in cui si trovano a causa del consumo di farmaci plasmaderivati che hanno prodotto il danno. L'articolo 9 contiene disposizioni antidiscriminatorie nei confronti dei soggetti sieropositivi.

Il relatore Condorelli conclude facendo presente la necessità di prendere in considerazione come testo base per l'ulteriore *iter* legislativo il disegno di legge n. 3207, nonostante i pregi indubbi del disegno di legge n. 2019, in quanto il disegno di legge n. 3207 è stato già approvato dalla Camera dei deputati e ove si approvasse senza modifiche potrebbe diventare legge risolvendo immediatamente una questione assai delicata.

Si apre il dibattito.

Il senatore **SIGNORELLI**, pur ritenendo ottimale un provvedimento che recepisca norme da entrambi i disegni di legge, si rende conto della

necessità di risolvere al più presto il problema dell'indennizzo e conseguentemente si dichiara disponibile ad approvare senza modifiche il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore CORLEONE è combattuto tra la soddisfazione che un provvedimento in materia arrivi all'approvazione e le perplessità rispetto ad un testo che per ragioni di tempo non appare opportuno modificare. Il testo proveniente dalla Camera dei deputati prende in considerazione in realtà due questioni diverse: l'indennizzo rispetto ai danni da vaccinazioni obbligatorie e l'indennizzo rispetto a danni causati da trasfusioni. In proposito a suo avviso è preferibile adottare la dizione «risarcimento» al posto di «indennizzo» e stabilire una somma risarcitoria non già in maniera rigida bensì in relazione a talune variabili. D'altra parte, a suo avviso, nel caso dell'indennizzo per danni connessi alle vaccinazioni obbligatorie la misura stabilita dal testo approvato dalla Camera è inferiore rispetto alle somme che oggi potrebbero essere risarcite per danni dello stesso tipo; per i danni connessi alle trasfusioni invece, non prevedendosi attualmente nessuna misura risarcitoria, quella stabilita nel disegno di legge n. 3207 potrebbe essere già un primo punto di riferimento. Il disegno di legge n. 3207 inoltre non prende in considerazione il problema della responsabilità delle case farmaceutiche, che invece è preso in considerazione dal disegno di legge n. 2019 di cui è primo firmatario. Pur con queste carenze egli dichiara che si esprimerà favorevolmente sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore TORLONTANO si dichiara anch'egli a favore dell'approvazione del testo proveniente dalla Camera, pur essendo insoddisfatto. Fa presente come relativamente ai problemi connessi alle infezioni da trasfusioni esistono responsabilità dello Stato e delle case farmaceutiche. Fa notare come nella maggior parte degli Stati è stato istituito un fondo pubblico per il risarcimento di danni di questo tipo. L'indennizzo previsto dal disegno di legge n. 3207 è insoddisfacente anche perchè c'è stata una responsabilità statale in quanto ad esempio la raccomandazione europea secondo la quale tutti i centri trasfusionali dovevano effettuare i *tests* in Italia è stata del tutto ignorata essendo state prese assai in ritardo misure adeguate, essendo stato emanato un decreto-legge solo nel 1988 dopo ulteriori casi di infezioni. Il senatore Torlontano insiste anche sulla responsabilità morale dell'industria farmaceutica perchè per molto tempo si è contrabbandato per prodotti emoderivati con sangue europeo quelli che invece erano costituiti da sangue proveniente dall'America e da Haiti, quest'ultimo considerato sangue a rischio in quanto Haiti è stato uno dei focolai dell'infezione dell'AIDS. Ritiene che il problema del risarcimento si porrà ancora per l'infezione da HIV, tuttavia l'approvazione del disegno di legge n. 3207 si rende necessaria.

Il senatore ALBERTI rileva che l'indennizzo, prima di essere un vantaggio per coloro che si sono infettati, di fatto rappresenta una sorta di condono per tutti coloro che sono responsabili, nella organizzazione sanitaria, della contrazione delle infezioni. Nel momento in cui si è appreso della esistenza del virus HIV sono comparsi *kits* di controllo, di

cui però molti medici non si sono serviti: vi è stato un periodo in cui i controlli erano facoltativi, e, d'altra parte, una parte del sangue importato dagli USA e da altri paesi a larga diffusione di AIDS, non dava alcuna garanzia. Osserva quindi che alcune case farmaceutiche si erano addirittura assunte la responsabilità della diffusione dell'infezione. Per quanto riguarda l'epatite, rileva che in molti casi non si è in grado di effettuare i necessari controlli. Il Gruppo della Sinistra indipendente accetta comunque il disegno di legge n. 3207, come un passo in avanti nell'assistenza agli emofilici ed ai politrasfusi che hanno contratto l'AIDS.

Il senatore DUÒ ritiene che il disegno di legge n. 3207 risponda ad una esigenza di civiltà: tuttavia, se si fosse potuto avere più tempo per l'esame, esso avrebbe dovuto essere migliorato. All'articolo 1 si prevede un indennizzo per la menomazione permanente psico-fisica derivante da vaccinazioni o trasfusioni; tuttavia in queste situazioni la legislazione vigente già prevede forme particolari di corresponsione di pensioni: non vi è alcun coordinamento, che pure sarebbe stato necessario, tra la normativa vigente e quanto disposto dal nuovo disegno di legge. Pur con queste perplessità preannuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano.

Il senatore MERIGGI preannuncia l'assenso del Gruppo di Rifondazione comunista, pur nutrendo forte perplessità sul disegno di legge, che configura una sorta di condono per i responsabili della diffusione dell'infezione, e nella convinzione della necessità che su questo tema si dovrà tornare nella prossima Legislatura.

Il senatore AZZARETTI, richiamandosi alla situazione del sistema trasfusionale nel nostro paese, rileva che non si sta attuando la legge n. 107 del 1990, che ha riorganizzato completamente il settore. Non c'è dubbio poi che con un servizio trasfusionale efficiente si riducono i pericoli di diffusione dell'infezione.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3207 recante «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», sollecita il Governo a prendere tutte le misure necessarie, perchè sia data concreta e puntuale attuazione alla legge n. 107 del 4 maggio 1990, relativa alla «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi emocomponenti e per la produzione degli emoderivati».

0/3207/01/12

AZZARETTI, ALBERTI, CORLEONE, DUÒ, FER-
RAGUTI, MELOTTO, MERIGGI, PERINA, ON-
GARO, BASAGLIA, TORLONTANO

Il relatore CONDORELLI, in sede di replica, fa osservare al senatore Corleone che la legge ottempera a quanto affermato dalla Corte

Costituzionale. Comunque l'esistenza dell'indennizzo non pregiudica di per sè la richiesta di danni alle imprese responsabili della diffusione di sangue infetto, per cui non può parlarsi di condono. Sottolinea, con riguardo all'entità dell'indennizzo, che nelle vertenze giudiziarie finora aperte, sono stati concessi indennizzi enormemente superiori a quanto previsto nel disegno di legge, e rileva che per i casi di dolo o di colpa grave anche la normativa vigente consente forme di indennizzo. Condivide quanto affermato dal senatore Azzaretti con riguardo alla mancata applicazione della legge n. 107 del 1990. Fa quindi presente che qualora i fondi stanziati si rivelassero insufficienti dovranno essere aumentati. Si dichiara, poi, favorevole all'ordine del giorno presentato.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI, in sede di replica, fa notare che sono in corso di attuazione tutti gli adempimenti conseguenti alla legge n. 107 del 1990, e che il 18 febbraio verrà presentato il Piano sangue al Consiglio sanitario nazionale. Sulla base di un decreto ministeriale del corrente mese, anche il sangue proveniente dagli Stati Uniti sarà sottoposto al controllo per l'epatite virale. Fa osservare al senatore Duò che in caso di danni derivanti da vaccinazioni, sarà certamente cumulabile l'indennizzo con la pensione. È poi escluso che dalla corresponsione dell'indennizzo derivi un condono per le imprese responsabili, la cui responsabilità, al contrario, sarà più facilmente fatta valere, essendovi già un riconoscimento formale delle cause del danno. In futuro sarà possibile poter disporre di altri fondi, per consentire un aumento ed una modulazione degli indennizzi. Ricorda poi che in altri paesi, come la Francia, vi è stato un uso consapevole di prodotti a rischio, mentre in Italia l'impegno sollecito delle strutture pubbliche ha consentito di ridurre la portata della diffusione del virus da HIV; d'altra parte, prima del 1985 nessuno era in grado di conoscere il pericolo di diffusione della malattia. Raccomanda quindi una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il ministro DE LORENZO, nell'accogliere l'ordine del giorno, fa presente che le strutture ministeriali, tra cui la Commissione nazionale per il sangue, hanno portato avanti un grosso lavoro per applicare in pieno la legge n. 107 del 1990, nei tempi previsti dalla legge stessa. Quanto al disegno di legge n. 3207, osserva che la sua approvazione è stata sollecitata dalle associazioni di settore. I tempi lunghi della sua approvazione derivano dalla difficoltà di reperire la copertura finanziaria. Comunque la legge tutela la posizione di chi ha contratto infezioni da HIV prima del 1985, mentre l'esistenza di un fondo apposito consente in futuro di intervenire con maggiore facilità per incrementare l'entità degli indennizzi.

La Commissione approva, quindi, l'ordine del giorno all'unanimità.

Il presidente MELOTTO fa presente che si è tuttora in attesa del parere della 1ª Commissione.

La seduta viene sospesa alle ore 11,25 e viene ripresa alle ore 12,30.

Il presidente MELOTTO fa presente che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a sul disegno di legge n. 3207.

La Commissione prende quindi come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3207.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge n. 3207, mentre viene dichiarato assorbito il disegno di legge n. 2019.

AFFARI ASSEGNATI

Progetto obiettivo: «Tutela della salute degli anziani» (Stralcio del Piano sanitario nazionale) (R 50 2, C 12^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento)

Riferisce il presidente MELOTTO. Rileva che il progetto obiettivo è scaturito da un lungo confronto con le realtà locali, e che esso mira ad integrare l'intervento sociale con quello sanitario per quanto attiene agli anziani. Sottolinea poi che il progetto pone in luce la necessità di aumentare l'assistenza domiciliare mentre, per quanto concerne gli anziani non autosufficienti, determina un quadro di interventi per la realizzazione di residenze sanitarie. Il progetto imposta poi un quadro di riferimento per il finanziamento degli interventi, e apre la possibilità di realizzare una serie di sperimentazioni. Illustra la seguente proposta di risoluzione:

La 12^a Commissione,

esaminato il «Progetto obiettivo per la tutela della salute degli anziani», presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, osserva preliminarmente:

a) che occorre chiarire l'ambito normativo nel quale si colloca il progetto che comunque non può sostituirsi alla competenza legislativa, di programmazione e di gestione, delle regioni dovendosi tener conto, in particolare, della possibilità di realizzare proprio a tale livello una programmazione globale degli interventi socio-sanitari in sinergia con gli enti locali: in specie per quanto riguarda gli *standard* quali-quantitativi, la formazione del personale e le fonti di finanziamento;

b) che il progetto prevede una serie di interventi da attuare nel corso di più anni con gli obiettivi di seguito specificati:

1) organizzare la prevenzione tesa ad eliminare i fattori a rischio;

2) curare le malattie che possono portare alla perdita irreversibile dell'autosufficienza dell'anziano;

3) riabilitare tempestivamente per evitare il deterioramento e facilitare il recupero funzionale;

4) ottimizzare l'intervento globale (prevenzione, cura riabilitazione) con l'impiego di strumenti valutativi complessi;

5) operare per una effettiva integrazione dei servizi sociali, sanitari ed assistenziali come unica risposta efficace ed efficiente ai bisogni dell'anziano;

6) configurare il distretto come sede in cui realizzare l'integrazione dei servizi;

7) favorire, ove possibile, l'integrazione dell'anziano nel suo contesto familiare, fornendo servizi e sostegni;

8) tenere conto del contributo che deriva dalla risorsa «volontariato» come disciplinato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e nello spirito dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La 12^a Commissione,

tenendo conto delle risorse disponibili, delle indicazioni della legge finanziaria per il 1992 e della diversità degli ambiti territoriali e delle esigenze espresse, indica la sperimentazione come metodo da seguire per la realizzazione degli interventi per il quinquennio 1992-1996.

Individua come prioritari i seguenti obiettivi:

a) la riqualificazione dei reparti di geriatria anche con la previsione dei *day-hospital* e la realizzazione dei posti letto nel quinquennio 1992-1996 anche secondo gli impegni di spesa sulla quota dei finanziamenti per investimenti stabiliti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in una applicazione coerente con i criteri per la rideterminazione degli stessi posti letto (obiettivo della legge finanziaria per il 1992);

b) l'attivazione di alcuni servizi di assistenza domiciliare integrata in modo da realizzare al termine del quinquennio un modello sul quale parametrare *standard* di organizzazione, di assistenza, di formazione da estendere poi su tutto il territorio;

c) l'avviamento, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, di limitate ma ben definite sperimentazioni di spedalizzazione domiciliare per verificare quali sono le situazioni spedalizzabili a domicilio;

d) l'omogeneizzazione graduale, partendo dalle attuali normative regionali, delle istituzioni residenziali per gli anziani che siano non in fase di acuzie ma tuttavia non autosufficienti. Nel quinquennio devono realizzarsi congiuntamente i posti definiti dal rapporto con i finanziamenti all'uopo destinati peraltro con la chiara indicazione che non trattasi di strutture dipendenti dall'ospedale. Per la popolazione accolta nelle residenze sanitarie assistenziali devono essere definiti con particolare urgenza da subito gli istituti e le garanzie di tutela dal punto di vista civilistico;

e) l'organizzazione dell'U.V.G. (Unità valutativa geriatrica) come sede per l'analisi dei bisogni e per la definizione delle più corrette risposte da individuarsi nella rete integrata dei servizi a favore degli anziani in collegamento con i rimanenti servizi socio-sanitari del territorio. L'U.V.G. si colloca al crocevia tra la residenza dell'anziano, l'ospedale e le residenze sanitarie assistenziali. Il progetto tendenzialmente deve prevedere una U.V.G. per ogni distretto. All'inizio sarà

indispensabile poter contare almeno su una *équipe* per ogni USL nel cui ambito operi un reparto di geriatria per creare esperienze formative per il personale. L'organico minimale deve prevedere un medico specializzato o specializzando in geriatria, un infermiere professionale, un assistente sociale, un tecnico della riabilitazione. Il metodo di lavoro deve essere quello della collegialità e i compiti saranno quelli della selezione dei bisogni per definire la risposta più idonea, del *follow-up*, della programmazione e del controllo della qualità dell'assistenza nella rete integrata dei servizi;

f) la formazione adeguata di tutto il personale che deve essere costantemente aggiornato sulla evoluzione dei bisogni da soddisfare. Devono essere valorizzate, in particolare nella fase iniziale, le *équipes* sanitarie, specie quelle che in questi anni hanno adottato modelli di assistenza per gli anziani non autosufficienti ed hanno sviluppato una adeguata cultura assistenziale e organizzativa nelle attuali strutture per gli anziani in particolare quelle delle IPAB e dei comuni.

g) la individuazione delle risorse per l'assunzione di personale medico, infermieristico e della riabilitazione dedicato alle attività per anziani, laddove le USL ne siano sprovviste anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202: «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica»;

h) la previsione di una sospensione delle convenzioni con istituzioni private di assistenza per anziani non autosufficienti, che non abbiano le caratteristiche strutturali e gestionali e non siano in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La 12^a Commissione,

impegna il Governo

a) ad attuare, con i finanziamenti previsti, gli obiettivi di cui ai punti sopra indicati, a concludere la procedura in sede ministeriale ed a controllarne l'applicazione per consentire la costruzione delle residenze sanitarie assistenziali in sede regionale, come previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, semplificando e accelerando le procedure per la valutazione tecnica e finanziaria dei progetti, ristrutturando anche quelle esistenti;

b) a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie indicate, sui finanziamenti annualmente erogati, sui risultati conseguiti in ciascuna regione e provincia autonoma, anche al fine di adeguare il progetto obiettivo a mutate esigenze e bisogni.

Il ministro DE LORENZO fornisce alcuni dati in ordine all'applicazione di quanto previsto all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Sono pervenute dalle Regioni al 15 gennaio 482 proposte di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali; di queste 289 sono state rinviate per carenza di documentazione, e 166 sono state approvate. Fa notare che l'Italsanità ha avuto rapporti con il Ministero della Sanità fino a sette mesi fa, ed esclusivamente per la valutazione tecnica dei progetti

presentati dalle Regioni. Congiuntamente con il Ministro del Bilancio sono state emanate due circolari per disciplinare il procedimento relativo all'approvazione delle opere. Vanno semplificati i rapporti delle Regioni con il CIPE, e si deve tener conto del fatto che alcune Regioni dispongono di propri nuclei di valutazione. Condivide la proposta di risoluzione del presidente Melotto, che tende a sbloccare la situazione liberando gli ospedali da una serie di incombenze.

Il senatore CONDORELLI, dopo aver dichiarato di condividere la proposta di risoluzione del Presidente Melotto, rileva la grande importanza del progetto obiettivo per gli anziani.

Il senatore ALBERTI condivide a sua volta la proposta di risoluzione del presidente Melotto. Esprime una ferma protesta per il mancato esame del progetto obiettivo per la psichiatria, bloccato dalla ferma volontà governativa di abbinarlo ai progetti di legge di modifica della legge n. 180 del 1978.

La senatrice FERRAGUTI condivide quanto affermato dal senatore Alberti. Ritiene che il progetto obiettivo abbia un grande valore, e sottolinea come esso recepisca anche l'importante lavoro svolto al Senato dalla Commissione d'inchiesta sulla condizione dell'anziano. Quanto alla proposta di risoluzione del Presidente Melotto, fa notare che la seconda parte di essa sembra porre l'accento sugli aspetti sanitari dell'assistenza agli anziani. Chiede chiarimenti sulla consistenza numerica proposta per le unità di valutazione geriatrica. Ritiene che il ruolo delle IPAB vada chiarito, evitando di riproporre vecchie questioni, e si augura che si possa disporre di finanziamenti adeguati. Condivide comunque complessivamente la proposta di risoluzione, per la quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore FERRARA Pietro fa presente che l'attuale livello di assistenza agli anziani è insufficiente. Sorgono case di riposo che non sono poi in grado di far fronte ai compiti di assistenza, mentre le Regioni debbono svolgere effettivamente i controlli di loro competenza. Su un piano generale, rileva la necessità di un allungamento del periodo di attività, conseguente all'aumento della vita media. Per l'assistenza agli anziani occorre poi una formazione specifica, da disciplinare con una legge *ad hoc*, e deve essere modificata anche la cosiddetta indennità di accompagnamento. Condivide la proposta di risoluzione del Presidente Melotto.

Il senatore MERIGGI fa presente che il progetto obiettivo è giunto con un ritardo enorme, ed in mancanza della legge quadro sull'assistenza. Condivide le osservazioni della senatrice Ferraguti, e preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sulla proposta di risoluzione presentata dal Presidente Melotto.

Il senatore SIGNORELLI rileva che quello degli anziani è un problema doloroso, per il quale sono state fatte molte promesse non mantenute. Si riferisce alla insostenibile situazione degli anziani affetti

da demenza e delle loro famiglie. Tale questione che dovrà essere fra le prime da affrontare nella prossima legislatura. Le Regioni e le USL non hanno fatto quasi nulla, dirottando ad altri scopi i finanziamenti.

Il presidente MELOTTO, in sede di replica, fa notare alla senatrice Ferraguti che ci si è sforzati di togliere le residenze per gli anziani dall'orbita degli ospedali. Si è poi voluta privilegiare l'assistenza domiciliare: tutto questo è motivato dalla volontà di non fare entrare la questione dell'assistenza agli anziani nell'ambito della Sanità. Il coinvolgimento delle IPAB è motivato dalla necessità di utilizzare il personale in esubero di queste ultime, mentre la consistenza dei nuclei di valutazione geriatrica deve tener conto del fatto che esse sono un momento di raccordo nel territorio. Sottolinea poi che l'esperienza potrà suggerire le ulteriori iniziative da prendere.

La Commissione quindi approva all'unanimità la risoluzione proposta dal presidente Melotto.

IN SEDE DELIBERANTE

Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia (3096)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MELOTTO fa presente che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, che sono favorevoli.

La Commissione avendo già approvato gli articoli del provvedimento con le modifiche proposte, approva all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO NOMENCLATORE PROTESICO

Il senatore MERIGGI fa notare che una delegazione di handicappati, per far conoscere la grave situazione derivante dall'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario e dai *tickets* sui farmaci, sta manifestando davanti alla Camera dei deputati, ed ha chiesto un incontro con il Ministro della sanità. Chiede al Ministro di incontrare questa delegazione.

La senatrice FERRAGUTI fa presente che il Ministro aveva dichiarato la sua disponibilità per modificare il nomenclatore tariffario nel senso richiesto dagli handicappati.

Il ministro DE LORENZO rileva che il Governo intende modulare la applicazione del nomenclatore tariffario, ed è disponibile ad apportare ad esso le necessarie modifiche. Non è disponibile a ricevere delegazioni che intendono chiedere l'abolizione di tutti i *tickets*, dato che questi ultimi sono previsti da una legge che certamente un Ministro non può modificare.

La seduta termina alle ore 13,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

318ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PAGANI

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Demitry.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PAGANI sospende la seduta, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 3183.

(La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,40).

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI comunica che la seduta pomeridiana è sconvocata. In considerazione della concomitanza di votazioni in Assemblea sospende di nuovo la seduta, che riprenderà in ora compatibile con l'andamento dei lavori parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 14,55).

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PAGANI dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, favorevole con osservazioni: queste ultime si

appuntano sul richiamo delle procedure relative alla protezione civile, di cui all'articolo 7. Il rappresentante del Governo, d'altro canto, ha già precisato che in assenza di copertura degli oneri relativi ad una gara pubblica già bandita si sarebbero interrotti interventi di importanza fondamentale per la prevenzione di emergenze ambientali ricorrenti nell'ecosistema costiero italiano.

Il senatore CORLEONE ravvisa nel parere espresso dalla 5^a Commissione permanente elementi di notevole ambiguità, in quanto si denunciano gravi carenze giuridico-ordinamentali senza peraltro impiegare lo strumento preposto alla loro eliminazione, ossia il parere negativo. La prassi amministrativa precedente, del resto, era scarsamente trasparente, come dimostra l'appalto alla società Castalia, assegnato in assenza di copertura finanziaria.

Il presidente PAGANI replica invitando la Commissione ad approvare senza modificazioni il disegno di legge n. 3183, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione; le procedure d'urgenza adottate, peraltro, potrebbero confliggere con le esigenze di coordinamento con gli interventi di protezione civile. A recepimento delle istanze emerse dal dibattito, il Presidente presenta poi il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 3183 e tenuto conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente;

alla luce della legge sul Servizio nazionale della protezione civile,

impegna il Governo:

a rispettare, nella realizzazione degli impianti necessari per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi, le vigenti norme e procedure di contabilità generale dello Stato, nonchè le disposizioni comunitarie in materia;

a farsi promotore di adeguate iniziative volte all'abrogazione dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 ed in particolare del Comitato ivi previsto».

0/3183/1/13

IL RELATORE

Il ministro FACCHIANO replica ricordando che il disegno di legge in esame era stato presentato dal Governo in una forma notevolmente più snella, appesantita poi in sede di esame presso la Camera dei deputati: quest'ultima ha oggi approvato la legge sul servizio nazionale della protezione civile, la cui organizzazione è quindi parte dell'ordinamento giuridico e può costituire un elemento di coordinamento con gli interventi per la difesa del mare. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno del relatore, il quale è poi approvato dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3183.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CORLEONE illustra quindi l'emendamento 3.1, soppressivo del diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle successive fasi della commercializzazione, nonché l'emendamento 3.0.1, volto a sopprimere l'articolo 8 della legge n. 979 del 1982: la semplificazione procedurale in esso disposta contraddice, infatti, la previsione della valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 1.

Il presidente relatore PAGANI giudica costruttive le proposte formulate, ma in contrasto con la necessità di approvare senza modifiche il testo: pertanto invita il proponente al ritiro, preannunciando in caso contrario parere negativo.

Si uniforma al parere del relatore il ministro FACCHIANO, secondo cui nella prossima legislatura si imporrà comunque una riforma legislativa della materia, nella quale dovrà essere compresa la soppressione del Comitato di cui all'articolo 8 della legge n. 979 del 1982.

Il senatore CORLEONE ritira gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, avendone il relatore parzialmente recepito il contenuto nell'ordine del giorno testè approvato.

La Commissione approva quindi, con votazioni separate, gli articoli 3 e 4 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CORLEONE illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, sui quali esprimono parere contrario il relatore ed il Governo: tali emendamenti sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva quindi, con votazioni separate, gli articoli 5 e 6 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 6.0.1, che, previo parere contrario di relatore e Governo, è respinto dalla Commissione: l'emendamento proposto rafforzava l'obbligo di denuncia di ogni incidente in mare o situazione di pericolo.

Il senatore CORLEONE illustra gli emendamenti 7.1 (soppressivo dell'articolo 7), 7.2 (soppressivo della seconda parte del comma 1) e 7.3 (volto a disciplinare espressamente il richiamo alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 1).

Il senatore TORNATI ricorda che l'attività ordinaria di protezione civile non implica procedure derogatorie: pertanto, il richiamo di cui all'articolo 7 andrebbe meglio specificato in tal senso.

Il senatore CUTRERA ritiene che l'articolo 7 non possa costituire presupposto per deroghe all'ordinamento contabile in futuro: ai sensi

della nuova legge sulla protezione civile, queste ultime potranno avvenire soltanto in presenza di dichiarazione di calamità naturale adottata in Consiglio dei ministri.

Dopo che il presidente relatore PAGANI ha espresso parere contrario ai tre emendamenti presentati, il ministro FACCHIANO, nell'uniformarsi al parere del relatore, dichiara che la terminologia ivi contenuta è stata introdotta ad iniziativa della VIII Commissione della Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre il senatore CORLEONE ritira l'emendamento 7.3; è quindi approvato l'articolo 7 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CORLEONE esprime dubbi sulla formulazione legislativa del comma 3 dell'articolo 8, laddove si descrivono interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti già realizzati con fondi resi disponibili da altre amministrazioni.

Dopo che il ministro FACCHIANO si è dichiarato non in grado di fornire delucidazioni su una norma introdotta dalla Camera dei deputati, l'articolo 8 è approvato senza modificazioni.

La Commissione approva quindi, con votazione finale, il disegno di legge n. 3183 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore alle ore 16.

EMENDAMENTI**Interventi per la difesa del mare (3183)****Art. 3.**

Al comma 3, sopprimere in fine le parole: «con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione».

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 8 della legge 21 dicembre 1982, n. 979, è abrogato».

3.0.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Art. 5.

Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

5.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI

L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il Consorzio obbligatorio, di cui al comma 2 dell'articolo 3, stabilisce mediante convenzione in funzionamento, la composizione ed i costi delle ricerche e dei servizi prestati dall'unità di gestione».

5.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Obbligo di denuncia)

1. Gli armatori di navi ed i proprietari di aeroplani e piattaforme sono obbligati a denunciare immediatamente al Ministero della marina mercantile, con il mezzo di comunicazione più celere, ogni incidente in mare o situazione di pericolo che si verifichino entro le 50 miglia marine dalla linea di costa italiana e che comporti o possa comportare lo sversamento di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il ritardo nella trasmissione della denuncia di cui al comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pari al danno ambientale provocato ed ai costi necessari per tutte le operazioni di disinquinamento; la sanzione amministrativa è irrogata dal Ministro dell'ambiente e può essere determinata in via provvisoria, salvo conguaglio.

3. L'omissione della denuncia di cui al comma 1 comporta, oltre all'erogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, anche l'arresto da uno a cinque anni se dall'incidente è derivato un grave danno all'ambiente marino, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro della nave salvo che l'armatore non versi una cauzione o rilasci una fideiussione di importo pari al costo presuntivo delle operazioni di disinquinamento e di ripristino ambientale».

6.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in materia» fino alla fine.

7.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Sostituire le parole da: «in materia» fino alla fine con le altre: «applicando inoltre la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 1».

7.3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA illustra il contenuto di due articoli apparsi sul New York Times del 26 gennaio, riguardanti gli aiuti militari e logistici degli Stati Uniti a Saddam Hussein a partire dalla primavera 1982. Tali articoli offrono alla Commissione una chiave di lettura importante ed obiettiva sullo scenario internazionale retrostante allo scandalo di Atlanta, ed affrontano problematiche già messe a fuoco nel corso dell'inchiesta parlamentare. L'inchiesta giornalistica apparsa sul New York Times, se valutata insieme alle risultanze dei dibattiti svoltisi nel Congresso degli Stati Uniti sulla politica della Casa bianca verso l'Iraq negli anni '80, dimostra l'infondatezza del rilievo da taluni mosso alla Commissione, di aver esteso l'inchiesta al di là del mandato ricevuto. L'autorevole testimonianza della stampa USA consente invece di integrare un'impostazione dell'analisi dei rapporti tra Stati Uniti ed Iraq nel decennio trascorso che già la Commissione aveva in gran parte delineato.

Il senatore RIVA sottolinea l'importanza degli articoli di cui ha dato conto il Presidente. Ritiene tuttavia che la loro portata non debba essere sopravvalutata, in quanto essi riprendono e confermano un convincimento già maturato nel corso dell'inchiesta parlamentare circa il quadro delle relazioni internazionali nel quale va collocato l'episodio di Atlanta. L'elemento di novità dell'inchiesta giornalistica va individuato nella retrodatazione della decisione della Casa Bianca in ordine agli aiuti militari e di *intelligence* all'Iraq: infatti, già il Washington Post aveva parlato di questi aiuti, collocandone l'inizio al 1984. Secondo il New York Times, invece, la politica di aiuti segreti statunitensi all'Iraq inizia nella primavera del 1982. Tale retrodatazione è assai importante, e consente di formulare un'ipotesi nuova, che modifica in qualche

modo una ricostruzione dei fatti fondata sull'idea di un coinvolgimento quasi casuale della BNL di Atlanta nei rapporti finanziari con l'Iraq. Infatti, la scelta (che trova attuazione proprio in quel periodo) di aprire una filiale della BNL ad Atlanta potrebbe essere ricondotta a contatti riservati, stabiliti dalla BNL ed imputabili a organi e persone con capacità di decisione strategica, a seguito dei quali i vertici della Banca potrebbero aver ravvisato all'epoca la possibilità e l'opportunità di offrire uno strumento finanziario ai nuovi orientamenti di politica estera dell'amministrazione Reagan. All'uopo, sarebbe stata creata una filiale di piccole dimensioni e, anche sotto un profilo logistico, collocata in posizione decentrata. Il senatore Riva propone quindi di inviare una richiesta scritta di chiarimenti all'autore dei due articoli apparsi sul New York Times, Seymour M. Hersh. In particolare, sarebbe interessante sapere se il giornalista ha preso in considerazione il ruolo svolto da BNL Atlanta e da altri istituti di credito collegati, nella vicenda dei finanziamenti occulti all'Iraq. Potrebbero altresì essere richiesti ulteriori elementi sulla Terex Corporation (l'azienda avrebbe fornito all'esercito iracheno autocarri trasformati in rampe di lancio mobili per i missili Scud), informando peraltro il giornalista che, nel corso delle indagini disposte dalla Commissione, tale compagnia è risultata beneficiaria di una lettera di credito confermata da BNL Atlanta. Suggerisce infine di allegare alla lettera una copia del rapporto preliminare predisposto dalla Commissione per il Presidente del Senato, indicando come in esso si possano riscontrare alcuni elementi di analisi tendenzialmente combacianti con quanto affermato negli articoli sopra richiamati.

Conviene con il senatore Riva il senatore ACQUARONE, aggiungendo che, a suo avviso, l'imminente apertura del processo degli Stati Uniti e le risultanze delle indagini svolte dal Congresso degli Stati Uniti suggeriscono l'auspicio che l'inchiesta parlamentare possa proseguire anche nella prossima legislatura. Egli considera di grande rilievo le rivelazioni apparse sulla stampa statunitense. Esse, probabilmente, forniranno argomenti al partito democratico, contro l'attuale e le precedenti amministrazioni, nella campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti. A suo avviso, però, occorre evitare un allargamento eccessivo dell'ambito dell'inchiesta, al fine di non perderne di vista la finalità essenziale di far venire alla luce eventuali irregolarità e complicità maturate in seno alla BNL in Italia in relazione alla vicenda di Atlanta. Su questo tema, la Commissione si è ormai formata un preciso convincimento, ma sono necessari ulteriori accertamenti per individuare a quale livello organizzativo e con quale grado di cognizione siano maturati in seno all'istituto episodi di tolleranza o di connivenza nei confronti dell'operato di Drogoul. Nel perseguire tali finalità, sono state riscontrate alcune difficoltà nei rapporti con taluni rappresentanti del Governo e con alcuni dirigenti della BNL. A taluni di essi, a suo avviso, va ascritto un comportamento reticente.

Il senatore RIVA precisa che il rilievo che egli ha attribuito agli articoli apparsi sul New York Times non è dovuto tanto alle rivelazioni sugli orientamenti della Casa Bianca, quanto alla indicazione di una cronologia dei fatti che rende ancora più discutibile una ricostruzione

della vicenda di Atlanta basata sul presupposto della totale ignoranza delle attività fraudolente di Drogoul in tutti i livelli della direzione centrale della Banca. È chiaro, peraltro, che dalla esibizione delle prove dell'accusa e della difesa nel corso del dibattimento negli Stati Uniti potranno scaturire altri elementi destinati a fare ulteriormente luce su tutta la vicenda.

Il senatore GEROSA considera con favore la proposta del senatore Riva di interpellare l'autore degli articoli in discussione con una precisa richiesta di chiarimenti. Anch'egli non ritiene che debba essere sopravvalutata la portata dell'indagine giornalistica, ma non vi è dubbio che essa fornisce nuovi elementi. La Commissione ha già acquisito importanti indicazioni sull'orientamento degli Stati Uniti (e in generale di tutto il mondo occidentale), favorevole all'Iraq nel corso del decennale conflitto con l'Iran (ricorda in proposito le testimonianze del Generale Ramponi e dell'Ambasciatore Toscano). Gli articoli del New York Times offrono tuttavia un'importante precisazione. Dal 1982, infatti, sarebbe stata avviata dall'amministrazione Reagan un'operazione segreta finalizzata ad impedire la sconfitta militare dell'Iraq. La prassi delle operazioni segrete era stata messa sotto accusa nel 1975 da una Commissione del Senato americano e in quello stesso anno si stabilì per legge l'obbligo di informare le Commissioni parlamentari per i servizi di sicurezza su tutte le iniziative del genere poste in essere dall'esecutivo. L'inchiesta giornalistica ha chiarito numerosi aspetti dell'operazione segreta condotta nei confronti dell'Iraq senza la prescritta comunicazione al Congresso. In essa viene ampiamente spiegato il ruolo di mediazione svolto da Re Hussein di Giordania, e l'origine di quello che è stato giustamente definito il complesso militare-industriale iracheno, al compimento del quale, evidentemente, necessitavano adeguati canali finanziari. È significativo, prosegue il senatore Gerosa, che proprio in quella fase sia stata creata la filiale della BNL di Atlanta, e che ad essa sia stato preposto un funzionario come il dottor Vincenzino, privo di una particolare esperienza bancaria, ma introdotto negli ambienti diplomatici e governativi degli Stati Uniti. Altrettanto singolare è che in essa sia entrato in posizione di responsabilità un personaggio come Christopher Drogoulm, già noto per attività assai discutibili poste in essere nei suoi precedenti impieghi bancari. Vi sono, pertanto, elementi sufficienti per dedicare una parte della relazione conclusiva allo scenario internazionale sullo sfondo del quale si realizzò la grande truffa di Atlanta.

Il senatore VITALE auspica che il prossimo Parlamento possa trarre dalla relazione conclusiva elementi che lo inducano a promuovere un ulteriore approfondimento della vicenda. Egli è infatti convinto della necessità di proseguire l'inchiesta nella prossima legislatura, in particolare per chiarire gli aspetti relativi alle connivenze che potrebbero essersi verificate in seno alla direzione centrale della BNL e per approfondire gli indirizzi a carattere generale, anche sul piano normativo, per delineare un sistema di controlli bancari che possa in futuro evitare il ripetersi di episodi come quelli di Atlanta.

Il senatore RIVA osserva che la BNL ha sempre giustificato la decisione di estendere la propria attività ad Atlanta con la considerazione che essa era al centro di un mercato in grande espansione. Tuttavia, occorre osservare che nessun investimento di rilievo fu effettuato da BNL in quell'area. Essa, inoltre, presentava caratteristiche di mercato assai peculiari, con una prevalenza di investimenti immobiliari che, secondo quanto è stato affermato anche dalla FED, costituiscono una delle forme più semplici di riciclaggio di denaro di dubbia provenienza, spesso transitato per Atlanta anche grazie alla connivenza delle autorità locali.

Il presidente CARTA condivide il richiamo del senatore Acquarone sui rischi connessi ad un eccessivo ampliamento dell'ambito dell'inchiesta. Tuttavia, a suo avviso, l'importanza degli articoli apparsi sulla stampa statunitense risiede soprattutto nel fatto che essi confermano l'esistenza di un punto di raccordo tra l'inchiesta parlamentare fino ad ora condotta e gli scenari internazionali che pure erano stati individuati e delineati nel corso dei lavori della Commissione. L'ipotesi che la filiale di Atlanta sia stata attivata (sotto la direzione di un funzionario con le caratteristiche del dottor Vincenzino) nello stesso periodo in cui si delinea un atteggiamento favorevole all'Iraq da parte degli Stati Uniti, è significativa: vi sono elementi obiettivi per ipotizzare che questa scelta possa essere considerata parte di una strategia della Banca, definita in sede di direzione centrale ed orientata a fornire un canale finanziario all'attuazione del nuovo indirizzo del Governo degli Stati Uniti.

I nuovi elementi che si vengono configurando per l'indagine, e quelli che potranno emergere dall'imminente processo negli Stati Uniti inducono a sottolineare l'opportunità di non considerare conclusa l'inchiesta, anche al fine di non precludere eventuali future decisioni del nuovo Parlamento in merito. A questo scopo, occorrerà indicare nel preambolo della relazione conclusiva le difficoltà incontrate nell'acquisizione delle prove, l'utilità delle missioni all'estero, che hanno consentito di far luce su circostanze altrimenti oscure, e la complessità dell'*iter* seguito. Tale complessità è da ricondurre anche alle più volte richiamate resistenze manifestatesi in seno alle strutture della BNL, sintomatiche del permanere di contraddizioni non ancora pienamente risolte.

Una conferma alla necessità di prevedere ulteriori approfondimenti viene anche dalle notizie apparse sulla stampa odierna, circa l'eventualità che la procura della Repubblica di Roma chieda il rinvio a giudizio di Christopher Drogoul per falso in bilancio e false comunicazioni alla Banca d'Italia. Dalla stessa fonte, si apprende che si profila anche il proscioglimento dell'ex presidente Nerio Nesi e dell'ex direttore generale Giacomo Pedde. Risulta altresì che i magistrati romani sono in attesa dei documenti istruttori della magistratura americana, e che anche in questa occasione si è palesato lo scarso spirito di collaborazione del procuratore distrettuale di Atlanta. Egli conviene infine con la proposta del senatore Riva di inviare una richiesta scritta di chiarimenti all'autore degli articoli apparsi sul New York Times.

Successivamente si apre un dibattito riguardante il termine entro il quale dovrà essere depositata la relazione conclusiva; ad esso partecipano il presidente CARTA e i senatori RIVA, GEROSA ed ACQUARONE. Si

conviene che il documento conclusivo debba essere presentato al termine della prima settimana del mese di marzo.

Si conviene inoltre sull'opportunità che una ristretta delegazione della Commissione segua almeno la fase iniziale del dibattimento processuale ad Atlanta.

Il presidente CARTA propone quindi di prendere contatto con il sostituto procuratore della Repubblica al fine di richiedere la trasmissione dei documenti processuali inerenti la richiesta di rinvio a giudizio di Christopher Drogoul e la proposta di proscioglimento per l'ex presidente e l'ex direttore generale della BNL. Propone altresì che l'ufficio di presidenza si rechi, possibilmente entro la fine della settimana, dal Presidente del Senato, per informarlo sul programma dei lavori stabilito. Sui lavori della Commissione nelle sedute di ieri e di oggi sarà infine opportuno emanare un sintetico comunicato stampa.

Conviene all'unanimità la Commissione.

Il Presidente CARTA dà quindi lettura della memoria a lui inviata dal dottor Nerio Nesi, riguardante la vicenda della ipotesi di collaborazione consulenziale con la BNL.

La Commissione decide quindi di accogliere la richiesta dello stesso dottor Nesi, di attribuire alla memoria valore di testimonianza giurata. Il testo del documento verrà pubblicato integralmente in allegato al resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 11,10.

Il Presidente MACIS sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 12,15).

Il Comitato svolge inizialmente i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli**
- 2) Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella**
- 3) Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini**
- 4) Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato**
- 5) Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante**

Il Presidente MACIS avverte che riprende l'esame, rinviato nella seduta del 28 gennaio 1992, dando altresì lettura di una missiva a lui inviata dal senatore Onorato, con la quale - a causa dell'ostruzionismo che la maggioranza dei componenti il Comitato continua a praticare nel procedimento per la messa in stato di accusa del Presidente Cossiga - preannuncia che non parteciperà per protesta ai lavori odierni del Comitato, onde denunciare la gravissima rottura della regolarità parlamentare e costituzionale e dissociarsi da qualsiasi acquiescenza o corresponsabilità.

Il PRESIDENTE informa che è stata completata la valutazione sulla correttezza della formulazione, sulla ammissibilità e sullo stesso ordine delle votazioni, concernente gli oltre 90 emendamenti presentati. Al fine di rendere la discussione più organica e più assimilabile ai principi del Regolamento del Senato – il cui articolo 100, commi 2 e 9, prevede l'esame degli articoli con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti presentati – propone di suddividere il prediposto schema di archiviazione nelle seguenti partizioni: premessa iniziale; notizie di reato; norme giuridiche; argomentazioni giuridiche; argomentazioni di merito; dispositivo finale.

Dopo un intervento del senatore CASOLI (che aderisce a tale impostazione), il Comitato conviene sulla proposta del Presidente.

Il Presidente dà lettura della premessa iniziale dello schema – nei cui riguardi non sono stati presentati emendamenti –, la quale è quindi posta ai voti ed approvata.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene il deputato BARGONE, il quale chiede chiarimenti sull'andamento della seduta odierna, nella quale a suo avviso si dovrebbe concludere l'esame dello schema di archiviazione, anche per evitare una ulteriore «messa in scena». Se le forze di maggioranza presenti in Comitato sono di avviso contrario, allora è necessario che lo dichiarino apertamente, visto che già in passato era emersa la malcelata volontà di arrivare all'eventuale scioglimento delle Camere senza una decisione del Comitato: in quest'ultima ipotesi allora sarebbe necessario poter conoscere le loro intenzioni sul futuro calendario dei lavori.

Il senatore CASOLI fa presente come realisticamente non possano essere effettuate previsioni, data la numerosità e la consistenza degli emendamenti presentati, i quali debbono essere illustrati, discussi e votati in Comitato.

Il deputato BIONDI – dopo aver fatto presente che, pur aderendo allo schema predisposto dal Presidente, non esclude che nel corso della trattazione degli emendamenti possa dichiararsi favorevole a qualcuno di essi – si rimette al prudente apprezzamento del Presidente circa la continuazione dei lavori del Comitato, la quale non dovrebbe essere condizionata al momento attuale dai problemi (futuri ed eventuali) che potrebbero essere posti dallo scioglimento.

Il deputato RUSSO SPENA ritiene fondata la richiesta del deputato Bargone, anche perchè si è ormai in prossimità di uno scioglimento, durante il quale a suo avviso comunque ben potranno il Comitato ed eventualmente il Parlamento in seduta comune riunirsi. Infine, ribadisce che già da tempo il presidente Macis avrebbe dovuto rivolgersi ai Presidenti delle Camere, onde informarli delle difficoltà con cui procedono i lavori del Comitato.

Il senatore POLLICE dichiara che gli emendamenti presentati potrebbero essere votati rapidamente, e quindi chiede che i lavori del Comitato proseguano fino all'approvazione definitiva dello schema di archiviazione.

Il senatore FILETTI - ribadita la volontà del Gruppo MSI-DN di evitare qualsiasi ostruzionismo - esprime l'avviso che in una discussione di tale rilevanza non possano essere predeterminati termini finali dalla natura perentoria, anche perchè gli emendamenti presentanti esigono riflessioni approfondite.

Il deputato NICOTRA non ha difficoltà a dichiarare la disponibilità del Gruppo Democristiano a che i lavori del Comitato proseguano nella seduta di questa mattina, ovviamente tenendo conto realisticamente dei lavori delle Camere e degli imminenti dibattiti politici di grande rilevanza. Propone pertanto che proficuamente i lavori del Comitato proseguano fino alle ore 14,00 e successivamente vengano aggiornati.

Il deputato RIZZO richiama l'attenzione sulle norme che regolano il funzionamento del Comitato, organo con funzioni giurisdizionali, in cui i parlamentari sono presenti *uti singuli* e non come rappresentanti dei Gruppi. In ogni caso, le norme del Regolamento generale del Senato si osservano, ma in quanto applicabili, come espressamente recita l'articolo 14 dell'apposito Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Al momento attuale sono stati presentati oltre 90 emendamenti, che debbono essere illustrati e votati: pertanto si rimette all'orientamento del Presidente circa la prosecuzione dei lavori.

Il Presidente MACIS - riprendendo la questione sollevata dal deputato Rizzo, che ringrazia al riguardo - sottolinea come non possa che considerarsi un auspicio il fatto che in futuro il Comitato possa caratterizzarsi più per le posizioni dei singoli che per quelle dei Gruppi di appartenenza, i quali ultimi del resto attualmente hanno una precisa rilevanza *de iure condito*, sia nella fase costitutiva del Comitato (formato dai componenti delle Giunte del Senato e della Camera, competenti in materia di autorizzazioni a procedere, nominati in tali organi con riferimento ai Gruppi parlamentari di appartenenza), che nella fase operativa, tanto è vero che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento per i procedimenti d'accusa, ai fini delle sostituzioni occorre far riferimento ai deputati o senatori appartenenti al medesimo Gruppo parlamentare dell'interessato.

Il deputato Bargone ha sollevato una precisa questione, anche se vanno evitate enfaticizzazioni circa l'andamento dei lavori, in quanto vi è piena e generale consapevolezza della divergenza delle due posizioni politiche emerse in Comitato, volta l'una a consentire una decisione immediata, anche in vista dell'attivazione eventuale delle procedure successive previste dalla legge e dal Regolamento, e l'altra che vi si oppone. Si è impegnato in più occasioni al fine di fissare un calendario

preciso; impegno reso sempre più difficile dall'inasprirsi della richiamata contrapposizione, per cui non si è che potuto rimettere alle decisioni del Comitato sull'ordine dei lavori.

Invita quindi il Comitato a pronunciarsi sulla proposta espressa (su sollecitazione del deputato Bargone) dal deputato Nicotra, nel senso di proseguire i lavori fino alle ore 14,00.

Il deputato FRACCHIA - richiamato il senso dell'intervento del deputato Bargone - ribadisce la necessità che il Comitato affronti subito la questione delicata della data della prossima seduta del Comitato, dal momento che è emersa chiaramente la volontà di non votare definitivamente lo schema di archiviazione nella riunione odierna.

Il deputato MASTRANTUONO - richiamati i rilevanti impegni parlamentari concomitati - ritiene opportuno sospendere i lavori del Comitato.

Dopo che il senatore MAZZOLA ha sottolineato l'opportunità di definire la data della prossima seduta sin da ora (proponendo la data di mercoledì pomeriggio o di giovedì della prossima settimana), il senatore FRANCHI richiama l'attenzione sull'iniziale ipotesi di concludere l'esame dello schema di archiviazione nella seduta odierna, formulata dal deputato Bargone.

Il senatore CUTRERA ritiene che i lavori del Comitato si stiano svolgendo nel pieno rispetto delle regole e della tradizione parlamentari: fa presente come il termine indicato dal Presidente per la presentazione degli emendamenti sia stato rispettato. Pertanto, non ritiene opportuno continuare una discussione sull'ordine dei lavori, in cui si contrappongono posizioni già emerse, ed invita a fissare la data della prossima riunione del Comitato.

Il deputato MELLINI non ritiene corretto assimilare la discussione e la votazione sullo schema di motivazione alla trattazione degli ordinari progetti di legge, anche perchè vi potrebbe essere il rischio di approvare una motivazione non coerente rispetto al dispositivo. Inoltre, il continuo protrarsi dei lavori ha recato nocumento innanzitutto alla persona del Presidente della Repubblica: per queste ragioni preannuncia che si allontanerà dall'Aula e non parteciperà alla prosecuzione dei lavori odierni, caratterizzati da una oziosa discussione relativa al modo migliore per non arrivare ad una conclusione del procedimento.

Dopo che il deputato RIZZO ha rilevato che le forze di maggioranza - se non vogliono decidere oggi - allora indichino chiaramente la data (da loro ritenuta opportuna) della prossima riunione del Comitato, il deputato BIONDI aderisce all'impostazione del deputato Rizzo, facendo presente che legittimamente i presentatori degli emendamenti debbono poterli illustrare, ed esprimendo già sin da adesso riserve sul fatto che il Comitato non possa proseguire i lavori dopo lo scioglimento.

Il Presidente MACIS - riassunti i termini del dibattito, in particolare richiamando gli interventi dei deputati Bargone e Fracchia, nonché del senatore Mazzola - invita il Comitato a pronunciarsi sulla proposta avanzata dallo stesso senatore Mazzola.

Dopo un intervento del senatore FRANCHI (il quale sottolinea la più netta contrarietà del Gruppo comunista-PDS all'ipotesi di rinvio formulata dal senatore Mazzola), il Comitato infine approva la proposta di rinviare il seguito dell'esame alla data di giovedì 6 febbraio 1992, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 13,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

260ª Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (3195), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ferraguti ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815)

Ceccatelli ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222)

Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri.
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,40.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano, i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Demitry, per la sanità Marinucci Mariani, per l'interno Spini e per gli affari esteri Vitalone.

La seduta inizia alle ore 9,45.

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PAGANI Maurizio riferisce che, in base a contatti avuti con l'altro ramo del Parlamento risulta oltremodo difficoltoso procedere ad una modifica del testo in esame. D'altra parte le contrarietà manifestate nella seduta di ieri dal Tesoro non tengono forse conto del fatto che la Camera ha modificato il testo.

Per quanto concerne poi l'articolo 8, si tratta essenzialmente di una sanatoria per un appalto le cui procedure sono già iniziate e che è destinato a far fronte ad una serie di attività di grande rilievo, come gli interventi nel mare Adriatico, nei cui confronti non ci si può trovare impreparati. Conclude facendo presente che appare dunque importante una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il presidente ANDREATTA ricorda che nel dibattito si è richiamata la responsabilità del Ministro nel senso di utilizzare procedure difformi dalla contabilità pubblica solo nei casi di effettiva urgenza.

Il senatore SPOSETTI fa presente che trova conferma dalle dichiarazioni del senatore Pagani che si tratta di una sanatoria e che dalla discussione in corso il Tesoro è contrario alla deroga alle norme di contabilità pubblica.

Il presidente ANDREATTA propone la espressione di un parere favorevole nel quale si osservi che l'articolo 7 fornisce il presupposto per una gestione in deroga all'ordinamento contabile. L'articolo 8 poi offre una sanatoria per un appalto con procedure già in fase di esecuzione. Si invita pertanto il Ministro a non utilizzare la procedura eccezionale in questione se non in casi di effettiva urgenza, attenendosi alle indicazioni del Consiglio di Stato sull'appalto in corso.

Concorda la Sottocommissione.

Corleone ed altri: Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività H.I.V. ed altri provvedimenti a loro tutela (2019)

Deputati Saretta; Tagliabue ed altri; Bernasconi ed altri; Pisicchio: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, e somministrazione di emoderivati (3207), approvato dalla Camera deputati (Parere alla 12^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che l'onere del provvedimento n. 3207 è coperto facendo ricorso al capitolo 4550 del Ministero della sanità. Poichè tale capitolo comprende già interventi in materia propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 3207 nel quale si deve considerare assorbito quello n. 2019.

Concorda la Sottocommissione.

Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia (3096) (Parere alla 12^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA che fa presente che il disegno di legge mira a rendere obbligatoria la vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia. Il provvedimento manca di clausola di copertura, ma la relazione tecnica fa presente che il suo costo verrebbe ampiamente compensato (oltre 33 miliardi sin dal primo anno) dalle minori spese di cura. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

(Parere alla 11^a Commissione su nuovo testo. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente ANDREATTA ricorda che il 16 gennaio 1992 la Commissione di merito ha trasmesso un testo unificato. Per quanto di competenza, si deve far presente che l'articolo 5 istituisce comitati circoscrizionali, il cui onere è valutato 6 miliardi; l'articolo 6 istituisce una sottocommissione centrale per il collocamento, i cui oneri non sono valutati; l'articolo 9 prevede la possibilità di stipulare convenzioni di integrazione lavorativa, probabilmente onerose; l'articolo 10 prevede lo svolgimento di «attività protette» per i lavoratori disabili, con trattamento economico corrisposto nella misura del 40 per cento a carico dell'apposito Fondo occupazione disabili. Analogamente contributi sono concessi a favore di soggetti che organizzano strutture per le attività protette; l'articolo 11 istituisce quote di riserva del collocamento obbligatorio, di cui va considerato l'impatto sul sistema produttivo. L'articolo 14 consente il parziale esonero dalle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro che versino un contributo esonerativo annuale.

L'articolo 18 istituisce il già citato Fondo occupazione disabili, che prevede l'erogazione di contributi e agevolazioni, mediante l'ottenimento di risorse derivanti dall'apporto del bilancio dello Stato nonché dai contributi versati dai datori di lavoro e dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa: tale istituto sembra assumere le caratteristiche di gestione fuori bilancio, che non dovrebbe essere consentita in base alla normativa approvata recentemente dal Senato.

L'articolo 19 prevede agevolazioni con meccanismi di fiscalizzazione e di rimborso delle spese necessarie alla trasformazione dei posti di lavoro.

Quanto alla copertura, l'articolo 25 definisce la quantificazione di alcune spese previste nella normativa e destina 30 miliardi alle fiscalizzazioni e ai contributi di cui all'articolo 19: per tale spesa si pone un problema di quantificazione.

La copertura infine è a valere sull'apposito accantonamento di finanziaria, ma manca la specificazione se essa sia a regime, ovvero se dopo il triennio di esercizio debba intervenire la tabella C della finanziaria.

Probabilmente si potrebbe ipotizzare un meccanismo in base al quale il Ministro del lavoro aggiorni periodicamente le aliquote contributive e le sanzioni, in modo da compensare gli oneri per gli sgravi contributivi, salvo non utilizzare a questo fine i contributi ex GESCAL o le entrate ex art. 26 della legge n. 845 del 1978.

Il senatore GIUGNI fa presente che, pur essendo già stato accolto in sede referente il testo in esame dalla Commissione di merito, l'espressione del parere della Commissione bilancio è indispensabile perchè esso possa proseguire il suo *iter* in sede deliberante. Fa presente poi che i soggetti interessati dovrebbero aggirarsi nell'ordine di circa 30.000 l'anno.

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, alla modifica della clausola di copertura, al fine di considerare l'onere ivi previsto a regime e alla previsione di un meccanismo di incremento dei contributi previdenziali nel caso di oneri superiori a quanto già quantificato.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Deputato Vairo: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, sostanzialmente riproduttivo di altro emendamento, anche nei confronti del quale il parere era stato di segno positivo.

Deputati Zamberletti ed altri: Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto, che deve valere come interpretazione autentica, che la partecipazione al comitato di cui all'articolo 5 non debba comportare l'erogazione di indennità ad alcun titolo.

Concorda la Sottocommissione.

Ferraguti ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815)

Ceccatelli ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222)

Deputati Cappiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri: Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 3193 nel quale debbono considerarsi assorbiti gli altri provvedimenti in titolo.

Deputati Foschi ed altri; disegno di legge governativo: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (3206), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e sospensione)

Il presidente ANDREATTA fa presente che il provvedimento utilizza un accantonamento di fondo speciale per il 1991 che non può ritenersi slittato, constando in una spesa in conto capitale. Inoltre, il contributo di cui all'articolo 2, comma 5, serve ad accendere mutui pur non avendo la copertura caratteristiche di limite di impegno.

Il senatore ACHILLI fa presente che la clausola di copertura è stata ritenuta congrua dal Tesoro, che ha considerato slittato l'accantonamento in questione.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento, al fine di valutare se si sia realizzato tale slittamento.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (3144)

(Nuovo parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª. Esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA fa presente che il ministro Ruffolo ha chiesto un riesame del parere contrario reso il 28 gennaio. Il Ministro dell'ambiente afferma infatti che l'utilizzazione in difformità dell'accantonamento previsto nel provvedimento deriva dall'esigenza di tutela della sicurezza del paese, in armonia con quanto disposto dall'articolo 11-bis della legge n. 468.

Propone quindi di rinviare per un approfondimento l'esame di tale richiesta, restando nel frattempo confermato il parere già reso.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta è sospesa alle ore 11,05 ed è ripresa alle ore 13,50.

Deputati Foschi ed altri; disegno di legge governativo: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (3206), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il presidente ANDREATTA precisa che il Tesoro ha comunicato che l'accantonamento utilizzato per il 1991 è da ritenersi slittato, come risulta dall'elenco che è stato trasmesso al Parlamento. Propone

pertanto di trasmettere un parere favorevole sulla questione, con le osservazioni già formulate relativamente all'articolo 2, comma 5.

Concorda la Sottocommissione.

Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731)

Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 7^a. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole sul testo unificato, a condizione che siano accolti gli emendamenti 9.1 e 17.1 e che l'emendamento 9.1 venga integrato, al fine di permettere l'utilizzazione delle risorse presenti nei capitoli del Ministero degli affari esteri, perchè siano destinate alle maggiori spese recate dal provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale (3209), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta è sospesa alle ore 14 ed è ripresa alle ore 15,35.

Deputati Motetta ed altri: Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (3158-bis), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

(Parere alla 1^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore CROSETTA fa presente che dal provvedimento discendono oneri, che occorre quantificare e coprire.

Il sottosegretario SPINI osserva che l'onere, valutabile complessivamente nell'ordine di 3 miliardi di lire, è coperto con i normali stanziamenti di bilancio per le spese elettorali.

Sulla base di tale presupposto, il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta è sospesa alle ore 15,45 ed è ripresa alle ore 17,25.

Marniga ed altri: Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Triglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario*.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunita sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

Corleone ed altri: «Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività H.I.V. ed altri provvedimenti a loro tutela» (2019): *parere favorevole.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per le tribune

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME PRELIMINARE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI LE TRIBUNE ELETTORALI

Il Presidente BORDON ritiene utile che le prossime trasmissioni di tribuna elettorale non si discostino dallo schema adottato in occasione di precedenti analoghe campagne elettorali.

I deputati DI PRISCO e TESSARI nonché i senatori RIZ e FERRARA SALUTE concordano con tale impostazione.

Il senatore RIZ, chiede che, nel predisporre il calendario delle tribune elettorali in sede regionale, venga assegnato ad ogni lista il medesimo tempo, senza tener conto degli eventuali partiti o gruppi di partiti che «supportano» le liste medesime. La Sottocommissione concordando con tale impostazione, da mandato al Presidente Bordon di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite, uno schema di calendario da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Il deputato DI PRISCO, infine, chiede che la Sottocommissione rappresenti l'opportunità di concedere, nell'ambito delle tribune elettorali ed in forza delle «pari opportunità tra uomo e donna», spazi per la «politica al femminile».

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 31 gennaio 1992, ore 10

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile (3213).
- II. Esame del disegno di legge:
- Deputati SANGUINETI ed altri. - Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3170).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti (2630).
 - MURATORE e SCEVAROLLI. - Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (318).
 - SARTORI ed altri. - Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo (1370).
 - BOSSI. - Municipalizzazione dei segretari comunali (1507).
 - PONTONE. - Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali (2276).
 - MURMURA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2533).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati CIAFFI ed altri. - Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (3192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati FARIGU ed altri. - Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale (3209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Venerdì 31 gennaio 1992, ore 10,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990*).
- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 31 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- BERLANDA ed altri. - Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli (567-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 31 gennaio 1992, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- VALIANI ed altri. - Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati SEPPIA ed altri. - Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 31 gennaio 1992, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3217) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sanguineti ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).